

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio 1996 il Ministro della pubblica istruzione bandì una gara d'appalto europea per la gestione della sua infrastruttura tecnologica;

il valore stimato della commessa era di circa cinquecento miliardi per quattro anni;

fino ad allora era in atto una convenzione con la Finsiel, del gruppo Stet;

alla gara d'appalto hanno partecipato Finsiel, Ibm e Olivetti, l'americana Eds e la Bull, che si è ritirata successivamente;

nel novembre 1996 la commissione giudicatrice dell'appalto ha deciso che il progetto vincente fosse quello della Eds;

il prezzo del progetto vincente ammonta a 640 miliardi —;

quale sia la motivazione di una scelta così onerosa, più costosa del trentatré per cento rispetto ad altri progetti;

perché si sia ricorsi al parere Aipa se la gara europea si è già conclusa e le normative di aggiudicazione non prevedono tale interpello;

se siano stati inseriti nei criteri di scelta gli oneri derivanti dal necessario affiancamento di Finsiel a Eds, per il trasferimento del *know-how*, costo che incrementa ulteriormente la differenza economica tra i progetti facendo lievitare il maggior onere a carico del contribuente, vicino al 50 per cento;

se non ritenga si configuri l'ipotesi di turbativa d'asta per il fatto che due offerte abbiano valori pressoché equivalenti su un

progetto contenente numerose variabili tecniche, organizzative ed economiche;

se la motivazione di tale scelta non derivi unicamente da una volontà politica di cancellare a qualsiasi costo, ed a danno dei contribuenti, i rapporti con aziende che non rispondono a determinati controlli politici;

se la richiesta di parere all'Aipa non sia voluta per rinforzare il progetto della stessa di diventare ente normatore, concessionario, controllore, certificatore nonché gestore delle reti pubbliche nazionali, contro ogni indirizzo della regolamentazione europea e della prassi. (4-07166)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche a nome del Ministro di Grazia e Giustizia il quale ha comunicato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma interessato in merito alla questione rappresentata ha fatto presente che gli elementi indicati non consentono all'ufficio di effettuare ricerche utili all'individuazione di eventuali procedimenti penali relativi ai fatti esposti.*

A seguito della pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 3.1.1996 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5.1.1996 del bando di gara internazionale per la realizzazione e la gestione della infrastruttura tecnologica e di servizi amministrativi informatizzati del Ministero, hanno presentato domanda di partecipazione le seguenti cinque imprese:

*Cap. Gemini S.p.A.;
Bull HN Information Systems Italia S.p.A.;*

Finsiel S.p.A.;

Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) tra ISSC Italia S.r.L (impresa capogruppo) IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Syntax Processing S.p.A.;

Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) tra EDS Electronic Data Systems Ltd, EDB Electronic Data Systems

Italia S.p.A. e le Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A.;

Soltanto quattro delle predette imprese sono risultate in possesso dei prescritti requisiti, sulla base dell'esame compiuto dall'apposita Commissione, e sono state ammesse quindi a presentare la propria offerta; in effetti, le offerte poi pervenute sono state solo tre e precisamente quelle di:

Finsiel S.p.A.;

RTI tra EDS Electronic Data Systems Ltd - Eds Electronic Data Systems S.p.A., Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A.;

RTI tra ISSC Italia S.r.l., IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Syntax Processing S.p.A.

A questo punto si ritiene di dovere evidenziare che alla Commissione giudicatrice dell'appalto concorso — istituita con decreto ministeriale del 22.7.1996 — era stato conferito l'incarico di procedere all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sulla base, in ordine di preferenza, dei seguenti elementi:

Validità tecnica del progetto, da valutarsi con riferimento ai risultati assicurati agli uffici e alle scuole, agli indici di qualità del servizio garantito, ai livelli di servizio, alla metodologia di gestione e manutenzione;

prezzo richiesto.

Premesso altresì che il relativo bando di concorso, unitamente a tutta la documen-

tazione concernente la gara, era stato sottoposto al preventivo esame dell'Alta autorità per l'Informatica (AIPA) e del Consiglio di Stato, si sottolinea che, secondo le disposizioni contenute nello stesso bando, nella individuazione dell'offerta più vantaggiosa si doveva attribuire prioritario rilievo alla validità tecnica del progetto, rispetto al concorrente elemento costituito dal prezzo; non era pertanto da escludere che una offerta dal prezzo più elevato potesse essere giudicata, così come è poi avvenuto nella fattispecie, più valida dal punto di vista tecnico e risultasse, quindi, complessivamente più vantaggiosa rispetto ad altre di prezzo inferiore ma tecnicamente ritenute meno valide.

Sulla base del predetto criterio, la Commissione giudicatrice — a conclusione dei propri lavori in data 30 novembre 1996 — ha ritenuto che il progetto offerto al più basso prezzo.... « si discosta dai precedenti per elementi non marginali e di non secondario rilievo. Esso, infatti, pur facendosi carico delle richieste del capitolato, denota una minore cura nella predisposizione del sistema tecnico organizzativo che è necessario per garantire i servizi ad un ente di complessità elevata come il Ministero della Pubblica Istruzione. Il vantaggio del prezzo inferiore non compensa le minore qualità del progetto di questo concorrente ».

Coerentemente con l'anzidetto criterio, la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori, formulando la seguente graduatoria:

Società o R.T.I.	Punteggio per la validità tecnica del progetto (in 60 ml)	Punteggio per il prezzo (in 40 ml)	Punteggio totale (in 100 ml)
1. R.T.I. tra EDS Electronic Data System Ltd, EDS Electronic System Italia S.p.A e Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi p.A.	52,8300	20,8416	73,6716
2. Finsiel S.p.A.	50,4180	20,7480	71,1660

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 MARZO 1998

Società o R.T.I.	Punteggio per la validità tecnica del progetto (in 60 ml)	Punteggio per il prezzo (in 40 ml)	Punteggio totale (in 100 ml)
3. R.T.I. tra ISSC Italia S.r.l. IBM Semea S.p.A. Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. e Syntax Processing S.p.A.	29,4480	36,4923	65,9403.

I prezzi delle tre proposte progettuali sono i seguenti:

R.T.I. con capogruppo EDS Ltd	L. 630.528.000.000
Finsiel	L. 630.840.000.000
R.T.I. con capogruppo ISSC S.r.l.	L. 478.270.000.000.

Alla consegna del verbale conclusivo dei lavori da parte della Commissione, e nelle more degli adempimenti per la notificazione alle imprese concorrenti dell'esito della gara, la Finsiel, in data 9 dicembre 1996, aveva fatto pervenire una nota con la quale faceva presente che, nell'ambito del RTI con capogruppo EDS Ltd, « la Ferrovie dello Stato S.p.A. non sarebbe stata in possesso dei requisiti richiesti ai partecipanti in sede di prequalification ». Ciò « in quanto in primo luogo, la Ferrovie dello Stato ha una missione istituzionale, rilevabile dallo Statuto, che sembra precludere la possibilità di svolgere direttamente a favore di terzi le prestazioni richieste dal bando di gara », e, in secondo luogo, in quanto la Ferrovie dello Stato « dopo la presentazione dell'offerta, in data 8 agosto 1996, con atto Rep. n. 11643 raccolta n. 3381 Notaio in Roma Angelo Falcone, ha conferito il proprio 'ramo d'azienda EDP' ad altra Società trasferendo alla stessa le risorse professionali e strumentali essenziali ad assicurare le prestazioni richieste dal bando di gara ».

La lettera, come sopra formulata dalla Finsiel, è stata rimessa dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, a tutte le imprese concorrenti per acquisirne le eventuali deduzioni.

Sulla base degli elementi scaturiti dal contraddittorio, si è poi proceduto, in data 16 dicembre 1996, a chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale

è stata inoltrata anche la documentazione, concernente i chiarimenti forniti dal R.T.I. con capogruppo EDS Ltd.

Si osserva che sui criteri previsti dal bando di concorso — ed in base ai quali la Commissione ha formulato le proprie proposte — si era già preventivamente pronunciato il Consiglio di Stato.

In data 14 gennaio 1997, constatato che il parere come sopra richiesto non risultava pervenuto, si è inviata all'Avvocatura Generale dello Stato una ulteriore nota per integrare « quanto già documentatamente, rappresentato » e 3 « al fine di offrire... una più ampia base conoscitiva per la formulazione del richiesto parere », così come sottolineato nella stessa nota.

In data 17 gennaio 1997, l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto un'ulteriore documentazione, ed in particolare quella attestante la titolarità delle quote della TSF — Tele Sistemi Ferroviari B.r.l. da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A.

Tale documentazione integrativa, compresa quella prodotta dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. in ordine alla titolarità delle quote della Società TBF, è stata inoltrata dall'Amministrazione in data 21.1.1997.

In data 22 gennaio 1997 è pervenuta una ulteriore nota — datata 21 gennaio 1997 della Società Finsiel con la quale — ad integrazione di quanto rappresentato con la precedente nota del 9 dicembre 1996 — si comunicava l'avvenuta formalizzazione, con

atto pubblico notarile, della cessione, da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A., della maggioranza del pacchetto azionario della TSF S.p.A. e si asseriva, inoltre, che la Ferrovie dello Stato S.p.A. sarebbe priva di qualsiasi struttura della EDP e delle relative risorse professionali e che, pertanto, non sarebbe più in possesso dei requisiti inizialmente dichiarati.

Quest'ultima comunicazione della Finsiel è stata lo stesso 22 gennaio 1997 rimessa, per opportuna informazione e per le valutazione di competenza, all'Avvocatura Generale dello Stato e, analogamente alla nota precedente, anche alle altre Imprese concorrenti; in data 27 gennaio 1997 è pervenuta una nota di precisazione della Ferrovie dello Stato S.p.A. — anch'essa trasmessa immediatamente all'Avvocatura — in cui si confermava sia che la Società Ferrovie dello Stato è proprietaria dell'intero capitale sociale di TSF sia « l'esistenza di un contratto preliminare tra Ferrovie dello Stato e Finsiel che, al verificarsi di alcune condizioni, determinerà la cessione della maggioranza di TSF alla stessa Finsiel ».

Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso con nota 13 febbraio 1997 è pervenuto in data 17 febbraio 1997.

Con riferimento al rilievo concernente l'oggetto sociale dell'impresa in questione, e precisamente della Società Ferrovie dello Stato, nel suddetto parere si evidenzia che le società commerciali — e tali si configurano ora le FS — hanno nel nostro ordinamento una illimitata capacità di diritto privato, « sicchè gli atti di contenuto patrimoniale da esse, in ipotesi compiuti fuori dai limiti dell'oggetto sociale, possono sì essere fonte di responsabilità — per gli amministratori nei confronti dei soci ma non sono invalidi e solo la società può considerarli inefficaci, esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano contrattato in mala fede con la società stessa ».

Quanto poi alla più complessa questione concernente l'intervenuta cessione del ramo d'azienda EDP, l'Avvocatura Generale dello Stato, nel succitato parere, ha in sostanza ritenuto di doversi escludere che « ogni mutamento dell'organizzazione o dell'assetto di una delle imprese riunite faccia venir meno

l'idoneità di essa e, conseguentemente, dell'intero raggruppamento a partecipare alla gara e a stipulare ed eseguire il relativo contratto ».

A tale riguardo pare opportuno osservare che la posizione di imprese facenti parte di raggruppamenti non viene posta sullo stesso piano dal bando di gara, tenuto conto che determinati requisiti erano richiesti esclusivamente per la capogruppo e non per le altre imprese mandanti; nel caso del raggruppamento che qui interessa va tenuto presente — così » come rileva la stessa Avvocatura Generale dello Stato che la Società Ferrovie dello Stato — non ha assunto la veste di capogruppo, qualifica, questa, attribuita invece alla E.D.S. (Electronic — Data Systems L.T.D.)

Sulla base delle risultanze in possesso dell'Amministrazione, pertanto, si è ritenuto — in conformità al parere dell'Avvocatura generale dello Stato — che la cessione alla TSF (Tele Sistemi Ferroviari) del ramo d'azienda da parte della Società FS, intervenuta successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non abbia determinato alcuna modificazione soggettiva della stessa FS, che, come tale, sin dall'origine ha fatto parte e fa parte del RTI, il quale, pertanto, era e rimane costituito tra EDS Electronic Data Systems Ltd -EDS Electronic Data Systems S.p.A., Ferrovie dello Stato « Società di Trasporti e Servizi p.A.

In data 20 febbraio 1997, la Ferrovie dello Stato S.p.A. ha assicurato che, nell'ipotesi di intervenuta cessione della maggioranza di TSF sarebbe « comunque in grado di adempiere puntualmente alle obbligazioni ad essa derivanti dalla partecipazione al RTI », e ciò in quanto « restano nella disponibilità [di Ferrovie dello Stato] risorse professionali ed attrezzature egualmente atte a consentire l'assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara ».

La stessa Società ha, inoltre, confermato il proprio impegno ad adottare « tutte le più opportune soluzioni idonee a garantire la continuità della ... prestazione nell'ambito del detto RTI ».

Di conseguenza, l'Amministrazione, in data 4 marzo 1997 ritenendo — anche sulla base del predetto parere — che sussistessero tutti i presupposti per affermare la legittimità di determinazioni conformi alla proposta conclusiva della Commissione giudicatrice, ha aggiudicato la gara al Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) con Capogruppo EDS Ltd.

Successivamente, nelle more dell'espletamento delle attività tese alla definizione del testo del contratto e dei relativi allegati, il RTI con capogruppo EDS Ltd — con lettera del 1° aprile 1997 — ha informato l'Amministrazione che la Ferrovie dello Stato S.p.A. «ha trasferito una quota di maggioranza del capitale sociale della TSF Telesistemi Ferroviari S.r.l.», confermando, peraltro, che «rimangono tuttora nella disponibilità della ... Società risorse professionali ed attrezzature atte a consentire l'assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione al RTI ed alla gara».

Nel trasmettere la predetta nota, lo stesso RTI ha confermato «che le altre due società partecipanti al RTI sono comunque in grado per sé, anche in via autonoma, di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti... dall'aggiudicazione dei lavori in questione e si ritengono impegnate a garantire il puntuale e continuativo adempimento delle prestazioni contrattuali».

Con nota del 16 aprile 1997 la Società Finsiel, a sua volta, ha informato di aver «acquisito il 61 per cento — e quindi il controllo — della TSF S.p.A.», che «il godimento dei diritti azionari decorre dal 1° gennaio 1997», e che «la TSF risulta titolare del contratto di outsourcing di tutte le attività e i servizi informatici delle Ferrovie dello Stato. Tra i contratti conferiti da FS a TSF, con l'atto di conferimento del ramo d'azienda, non risulta esservi alcuna partecipazione per la realizzazione e gestione dei servizi amministrativi [del Ministero della Pubblica Istruzione] contrariamente a quanto dichiarato nell'offerta del RTI EDS/FS».

Questo Ministero, a seguito di tutta la sopraindicata corrispondenza, ha ritenuto intanto di chiedere al RTI con capogruppo EDS Ltd sia copia della scrittura privata

con la quale è avvenuto il trasferimento della quota di maggioranza del capitale di TSF S.p.A., sia, per il rispetto del principio del contraddittorio, le proprie considerazioni riguardo a tutto quanto affermato dalla Finsiel.

Con nota del 30 aprile 1997 — trasmessa dal RTI con capogruppo EDS Ltd con lettera n. 13/97 del 7 maggio 1997 — la Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A. — nel confermare che «restano nella disponibilità ... della Società le risorse e le competenze atte a consentire l'assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara» — ha chiarito la natura specifica degli adempimenti che è chiamata a svolgere nell'ambito degli obblighi complessivi riconducibili al RTI cui partecipa, precisando che gli stessi, sul piano economico, la impegnano nella misura del 10 per cento circa del valore complessivo dell'appalto e, sotto il profilo tecnico, consistono esclusivamente nella fornitura delle apparecchiature per l'attrezzaggio delle aule e nell'apprestamento dei servizi di formazione e di assistenza.

Sia la Finsiel che il RTI con capogruppo ISSC S.r.l. hanno quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento — previa sospensiva — del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI con capogruppo EDS Ltd.

Il TAR del Lazio, in data 26 giugno 1997 si è pronunciato negativamente in ordine alla richiesta avanzata dai ricorrenti.

Questo Ministero, pertanto, preso atto della pronuncia del TAR, ha stipulato in data 9 luglio 1997, il contratto con RTI aggiudicatario.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALOI. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere —

in relazione alla notizia riportata dalla stampa secondo cui, essendo stati rinvenuti dei reperti archeologici nel corso dei lavori per la sistemazione del lungomare di Reggio Calabria, pare che gli stessi reperti siano stati utilizzati dall'Ente fer-

rovie dello Stato per realizzare una massiccia a protezione dei binari e « a consolidamento della linea di costa » —:

se e quali iniziative siano state realmente e tempestivamente prese per accettare l'importanza storico-archeologica dei reperti in questione, anche perché il precedente — tutt'altro che esaltante — della distruzione dei reperti rinvenuti, negli anni scorsi, durante i lavori nella zona di piazza Indipendenza della stessa città, costituisce un modo preoccupante di tutelare il patrimonio culturale-archeologico di Reggio;

se non ritenga — dopo avere accertato i termini della questione — di dovere adottare ogni opportuna e tempestiva iniziativa volta ad evitare che — anche in riferimento al caso specifico — si faccia scempio del citato patrimonio archeologico e storico di una città che, nel difendere la propria identità culturale, deve trovare uno dei motivi di sviluppo e di decollo anche sotto il profilo sociale ed economico. (4-14779)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare in oggetto fa riferimento ad una notizia riportata dalla stampa locale (Gazzetta del Sud) che, a sua volta, ha pubblicato integralmente una lettera del Soprintendente archeologico della Calabria indirizzata alla Direzione Compartimentale FF.SS., che aveva ed ha in atto lavori di sistemazione del lungomare di Reggio Calabria, prospiciente il manufatto ferroviario, nonché la via Marina.*

Il predetto Soprintendente ha comunicato che tale nota non attribuisce alcun carattere archeologico ai materiali che sono stati rinvenuti e che si rinvengono relativamente al ribassamento del suolo, posto che questo fu rialzato artificialmente a più riprese e da ultimo a seguito della costruzione della galleria ferroviaria, essendo di fatto, da allora (1982), l'area interessata da discariche abusive.

La lettera ha specificato chiaramente che si tratta di materiali in pietra lavorata, per lo più bordi di marciapiedi ma anche elementi di stipiti o di architravi, anche un roccio di colonna, relativi a lavori di demolizione o rifacimento, edili o stradali, di epoche recenti.

Alla nota anzidetta le FF.SS. hanno prontamente risposto, assicurando di aver dato disposizioni in merito al recupero e all'accantonamento di detti materiali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

AMATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Umberto Alabiso, nato a Licata il 9 settembre 1940, fratello superstite e inabile al lavoro, con diritto alla pensione di invalidità, del signor Domenico Alabiso, deceduto in data 13 dicembre 1995, pensionato dell'Inpdap, ha già atteso due anni per avere la comunicazione della prefettura di Agrigento relativa all'accertamento del diritto alla pensione e dovrà attendere almeno due anni per essere sottoposto, dall'ospedale militare di Palermo, a questo accertamento;

anche le aziende sanitarie locali al livello territoriale hanno un ufficio del medico legale che può fare questa attestazione in modo più rapido —:

se non sia il caso di migliorare tale iter burocratico ed evitare a cittadini particolarmente bisognosi questa lunghissima attesa al fine di avere riconosciuti i propri diritti. (4-13497)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente il riconoscimento della pensione di reversibilità al Signor Umberto Alabiso, fratello del Sig. Domenico deceduto il 13/12/1995.*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che, in base alla vigente normativa, la competenza di questa Amministrazione è limitata al controllo, effettuato tramite le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, dei verbali di visita emessi dalle Aziende sanitarie locali, in relazione alle istanze intese ad ottenere i benefici di invalidità civile, da esercitarsi nel termine perentorio di 60 giorni dalla trasmissione dei verbali stessi.

Con riferimento al caso del signor Umberto Alabiso, si fa presente che i Collegi

medici periferici di Agrigento e di Palermo, interessati in proposito, hanno comunicato di non aver trattato la pratica di invalidità civile relativa al Signor Alabisio.

Si soggiunge, infine, che la Direzione provinciale del Tesoro di Agrigento ha provveduto alla chiusura della partita di pensione intestata al Sig. Domenico Alabisio, deceduto in data 13/12/1995, e che agli atti della medesima Direzione non risulta alcun provvedimento a favore degli eredi dello stesso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

APOLLONI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

prosegue senza sosta il gravoso problema della mancanza di tagli e tipi di valori bollati;

gli utenti in molti casi non sono più in grado di assolvere i tributi;

il tabaccaio è in prima linea, alle prese con una clientela sempre più esasperata ed esigente, che giustamente non capisce il motivo per cui lo Stato italiano si « impantanì » con banali problemi di stampa, di autorizzazioni alla stampa e di ridicole beghe fra funzionari del mistero;

la carenza dei bollati è stata affiancata in questi mesi anche dal problema delle marche per patenti, la cui stampa e distribuzione da parte del Poligrafico è risultata assolutamente deficitaria;

nel mese di febbraio 1997, la vendita totale di marche per patenti è stata di 25.761.044 pezzi, di cui 1.237.994 venduti negli uffici postali e 24.523.050 venduti dai rivenditori secondari;

nel mese di febbraio 1996 la vendita fu di 24.002.570 pezzi complessivi di cui 1.420.074 a cura degli uffici postali e 2.582.496 a cura dei rivenditori secondari;

pertanto, rispetto al mese di febbraio 1996, gli uffici postali hanno venduto

182.080 marche in meno, mentre ai rivenditori secondari ne sono state distribuite 1.940.554 in più: dunque, quest'anno la vendita dei bollati patente da parte degli uffici postali è stata inferiore del cinque per cento;

se, quando e come intendano far fronte a tale problema;

se non ritengano che la vendita dei valori bollati da parte della rete delle tabaccherie si sia rivelata ancora una volta preziosa per lo Stato italiano ed efficiente per i cittadini, soprattutto a fronte di una distribuzione lacunosa e tardiva delle marche stesse;

se intendano mettere a disposizione di questa categoria di lavoratori gli strumenti necessari alla collettività per versare tasse. (4-10731)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la distribuzione dei valori bollati.*

Al riguardo, sentito l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si fa presente che non risulta che vi siano state carenze in ordine a tagli e tipi di valori bollati distribuiti dal citato Istituto. Quest'ultimo, infatti, ha riferito di aver quasi ultimato la consegna del quantitativo ordinato per l'anno 1997 ammontante a n. 158.000.000 esemplari in diverse tipologie e tagli sin dal mese di settembre.

Per quanto riguarda i ripetuti episodi di falso inerenti alle carte valori, l'Istituto Poligrafico, in data 2 novembre 1996, ha avanzato al Ministero delle Finanze specifiche proposte in merito alla realizzazione in olografia tridimensionale delle marche di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di abilitazione alla guida dei veicoli.

Il citato Ministero ha accolto la proposta e con decreto 8 gennaio 1997, istituiva la marca di concessione per il pagamento della tassa sulle patenti per l'anno 1997.

Sul quantitativo di 35.000.000 di marche ordinate, al 31 gennaio 1997 ne erano state consegnate n. 5.950.000 ed al 28 febbraio n. 29.587.500, con completa esecuzione della fornitura in data 8 marzo 1997.

Si è, comunque, dell'avviso che per i «valori» in genere, e particolarmente quelli di rilevante valore, sia necessario intervenire modificando le caratteristiche a breve distanza di tempo al fine di rendere sempre più ardua l'eventuale falsificazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Laura Pennacchi.

APOLLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni l'interrogante ha notato alcune procedure poco chiare nella nomina dei presidenti delle commissioni chiamate ad esaminare gli esami di maturità;

più precisamente, non si comprende il motivo per cui alcuni presidenti vengano assegnati in località extraprovinciali, o addirittura extraregionali, ottenendo di conseguenza il diritto ad un rimborso largamente più cospicuo;

risulta che tale rimborso raggiunga talvolta anche i 4.000.000 di lire —

se sia al corrente di tale situazione, che viene immancabilmente a crearsi in questo periodo;

se la suddetta cifra risponda al vero;

quali siano dunque i criteri adottati dal ministro interrogato nell'individuazione dei presidenti delle commissioni esamiatrici e nella relativa assegnazione alle sedi scolastiche fuori provincia o, addirittura, fuori regione. (4-11998)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, giova precisare che, nel quadro delle disposizioni contenute nell'articolo 198 — comma 5: del decreto legislativo 14.4.94 n. 297, integrato dall'articolo 23 comma 1 della legge 724 del 23. 12.94, i componenti delle commissioni degli esami di maturità sono nominati secondo i criteri stabiliti con annuale circolare (da*

ultima C.M. 29.12.1997 n. 935 che ha confermato le C.M. 7.2.1996 n. 46 e 19.12.1996 n. 756).

Le fasi di nomina previste dalla succitata circolare sono le seguenti.

Inizialmente vengono considerate, per ogni aspirante, le sole preferenze espresse relative ai comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nello stesso ordine in cui sono state indicati sul modulo domanda. Successivamente si procede a nomina d'ufficio sulle sedi ubicate nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, utilizzando le tabelle di viciniorità provinciali adottate, rispettivamente, nei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente, a partire dal comune di servizio oppure da quello di abituale dimora indicato come più gradito dall'aspirante.

Solo in caso di mancata nomina nelle due fasi precedenti sono prese in considerazione le eventuali restanti preferenze espresse per comuni fuori della regione. Ove la nomina non sia possibile neppure per queste sedi e sia necessario procedere a nomine d'ufficio, queste vengono disposte per qualsiasi sede.

Nel rispetto delle preferenze espresse dal personale aventi titolo alla nomina a Presidente, può accadere che le procedure automatizzate, impostate attraverso le varie fasi di nomina e di priorità di nomina, definiscano assegnazioni di sedi, su preferenze e d'ufficio, al di fuori delle provincie e della regione di abituale dimora o di servizio, per le quali è previsto il compenso forfettario nella misura indicata dalla S.V. Onorevole ove la località sia raggiungibile con un tempo superiore a 100 minuti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BACCINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Faro di Milano, in proprio e in rappresentanza della Agf srl di cui è amministratore, ha segnalato formalmente alla Banca d'Italia, documentando le proprie asserzioni, che la Banca popo-

lare di Vigevano, e successivamente l'incorporante Banca popolare commercio e industria di Milano, sede centrale, nel corso degli anni 1995/1992, avrebbero attuato illecite operazioni;

nella segnalazione del signor Faro è stato evidenziato, in particolare, che la Banca in questione, oltre ad altri comportamenti censurabili, ha disposto l'addebito sui conti correnti del denunciante importi relativi ad assegni circolari predisposti e rilasciati a terzi, del tutto ignari, senza alcuna richiesta da parte del titolare del conto addebitato;

le operazioni irregolari ammonterebbero a circa un miliardo e cinquecento milioni di lire e la Banca popolare commercio e industria si sarebbe rifiutata fino ad ora di documentare compiutamente le operazioni contestate, evitando di dare riscontro anche a precise richieste formulate per conto del magistrato penale;

quanto segnalato dal signor Faro era ed è evidentemente indice di gravi irregolarità e di una pericolosa gestione del denaro dei correntisti della Banca popolare commercio ed industria;

a fronte della segnalazione presentata dal signor Faro, peraltro, la Banca d'Italia ha risposto laconicamente in data 17 luglio 1996, sostenendo che non era suo compito istituzionale effettuare controlli in merito all'operato della Banca popolare commercio e industria;

la Banca d'Italia, pur non essendo competente in materia penale, ha l'obbligo, ex articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, di riferire al Governatore le irregolarità constatate;

per tutelare gli interessi della collettività, sarebbe quindi opportuno un immediato intervento della Banca d'Italia per accettare la reale situazione di fatto ed evitare, se necessario, l'aggravarsi di eventuali illeciti -:

se non ritenga opportuno accettare la veridicità dei fatti esposti e attivare, ove necessario, gli organi competenti al fine di

disporre le ispezioni necessarie previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 385 del 1993. (4-07159)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente presunte anomalie poste in essere dalla Banca Popolare Commercio e Industria di Milano in ordine alla gestione di alcuni rapporti creditizi intrattenuti con un cliente e con alcune società allo stesso facenti capo.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si premette che la questione ha formato oggetto di valutazione da parte del medesimo Istituto in relazione all'invio di un esposto.

Gli accertamenti si sono svolti per i soli profili riguardanti le funzioni di vigilanza e le risultanze di tali accertamenti non sono state, comunque, divulgare, in quanto coperte dal segreto d'ufficio.

Con riferimento ai suindicati accertamenti, si precisa che i poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia quale Organo di Vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza dei soggetti vigilati, nonché alle altre finalità indicate nell'articolo 5 del T.U. In tale quadro, la facoltà di condurre ispezioni presso le banche, ai sensi dell'articolo 54 del T.U., è attivabile al fine di verificare, sul piano amministrativo, l'andamento complessivo delle gestioni aziendali e non l'esecuzione di singole operazioni.

Per quanto attiene, infatti, ai singoli rapporti che le banche intrattengono con la clientela nell'ambito dell'ordinaria operatività, si fa presente che la loro tutela, in caso di controversia, è rimessa alle competenti autorità giudiziarie, le quali, nel caso in questione, risultano già adite.

Ciò premesso, in relazione al caso segnalato, la Banca d'Italia ha comunque provveduto ad interessare la menzionata Banca, la quale ha riferito quanto segue.

Per la definizione della situazione contabile complessiva del cliente in questione, funzionari della Banca ed i rappresentanti del cliente stesso hanno eseguito un'approfondita indagine su titoli e su documenti. In conclusione, è stato stabilito, di comune accordo, di dar luogo ad una scrittura rias-

suntiva, costituita da un riconoscimento di debito; nella citata scrittura, oltre ad essere fissati i termini del debito risultante, è stato concordato un piano di rientro.

Poiché tale piano di rientro non è stato eseguito la banca ha dato corso alle dovute azioni legali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

BALLAMAN e BARRAL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 650 del 1996 all'articolo 1, comma 58, stabilisce che la tutela del diritto d'autore è estesa anche al diritto delle opere del disegno industriale;

tale disposizione costituisce un fatto nuovo per l'ordinamento, che ha voluto costantemente mantenere una netta distinzione tra le forme di tutela delle produzioni artistiche, di cui all'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, e quelle delle opere del disegno industriale per le quali il riferimento è costituito dalla normativa sul brevetto di cui all'articolo 5 del regio decreto n. 1411 del 1941, dove, tra l'altro, è espressamente esclusa qualsiasi sovrapposizione con le disposizioni sul diritto d'autore;

le suddette differenti modalità di tutela derivano dalla diversa configurazione delle due fattispecie giuridiche in questione (opera dell'ingegno e opera del disegno industriale), separatezza ribadita dalla dottrina e da una consolidata giurisprudenza in considerazione della non applicabilità al cosiddetto *industrial design* dei criteri di scindibilità e di dissociabilità del valore artistico dal carattere industriale prodotto;

il titolare di un diritto d'autore può far valere il proprio diritto di esclusiva contro terzi danneggiando quelle imprese che già operano sul mercato, le quali sarebbero costrette a limitare o, addirittura,

a bloccare la produzione di quegli articoli tutelati dal diritto di esclusiva;

la *ratio* del «trattamento» differenziato tra le fattispecie è giustificata dalla necessità di non inficiare la diffusione e l'espansione dell'attività industriale che potrebbe verificarsi se fosse privilegiata la tutela del diritto d'autore a scapito della libera iniziativa —:

quali atti il Governo intenda adottare, in sede di adozione del regolamento di cui al comma 58 dell'articolo 1 della citata legge n. 650 del 1996, al fine di prevedere adeguate misure in materia, tenendo conto degli unanimi pronunciamenti giurisprudenziali sulla non tutelabilità delle opere di disegno industriale alla stessa stregua delle opere di ingegno, così come ribadito da una recente sentenza della suprema Corte di cassazione (n. 10516 del 7 dicembre 1994), nella cui motivazione si legge che «La giustificazione di un trattamento differenziato (tra opere artistiche ed *industrial design*) è dovuta alla preoccupazione dell'ordinamento che la tutela dell'autore per un lungo arco di tempo crei vincoli alla diffusione e all'espansione dell'attività industriale che verrebbe fortemente compressa se si privilegiasse il legame di appartenenza dell'opera al suo autore. Del resto, l'ordinamento anche in altri settori ha inteso evitare che la tutela del diritto d'autore possa essere di ostacolo alla diffusione sia del pensiero e delle conoscenze: infatti, l'articolo 99 della legge invenzioni tutela i progetti di lavori dell'ingegneria con il brevetto di invenzioni, ma non con il diritto d'autore».

(4-11451)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On. le chiede di conoscere quali atti intenda adottare il Governo in sede di attuazione del regolamento dell'articolo 1 comma 58 della Legge 23 dicembre 1996, n. 650, si fa presente che tale comma è stato abrogato ai sensi dell'articolo 27, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia».*

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria: Arturo Mario Luigi Parisi.

BALLAMAN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la finanziaria per il 1998 ha in previsione l'obbligo di registrazione di tutti i contratti di affitto, compresi quelli inferiori ai 2.500.000 di lire, finora esonerati, qualunque sia la durata e l'importo degli stessi;

tale obbligo comporterà un aumento dei costi di registrazione almeno pari a 150.000 lire;

tale obbligo, con questi costi fissi, colpisce maggiormente i contratti di breve durata, tipici delle locazioni in località turistiche —:

se non ritenga opportuno limitare tale obbligatorietà ai contratti di durata pari ad almeno sei mesi o se non intenda adottare altre misure compensative, nell'ambito del turismo, già così penalizzato in passato ed in perenne impari lotta con le realtà straniere limitrofe.

(4-13468)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, in relazione alla disposizione contenuta nella legge n. 449 del 1997 (collegata alla legge finanziaria per il 1998) che stabilisce l'obbligo di registrazione di tutti i contratti di affitto, compresi quelli inferiori a 2.500.000 di lire, chiede di conoscere se questa Amministrazione non ritenga opportuno limitare tale obbligatorietà ai contratti di durata pari ad almeno sei mesi.*

Ciò in quanto, tale disposizione comporterebbe un aumento dei costi di registrazione pari almeno a lire 150.000 colpendo in particolare « i contratti di breve durata tipici delle locazioni in località turistiche ».

Al riguardo, occorre premettere che le disposizioni recate dall'articolo 21, commi 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, hanno innanzitutto lo scopo di acquisire i dati relativi ai contratti di locazione e di affitto al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, che risulta particolarmente sviluppato nel settore locazionale.

In particolare, le disposizioni di che trattasi, nel prevedere l'obbligo della regis-

razione in termine fisso per i contratti sopramenzionati senza limite di valore, stabilisce che in ogni caso l'ammontare dell'imposta per le locazioni e gli affitti di beni immobili non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000 » (articolo 21, comma 18, lettera d).

Il legislatore ha inoltre disposto (articolo 21, comma 18, lettera e), punto 2) l'introduzione, tra gli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso (individuati nella parte seconda della tariffa del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), delle locazioni e degli affitti di immobili non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

In tal modo si è voluto non gravare di ulteriori obblighi i contratti di breve durata, tipici delle locazioni in località turistiche.

Pertanto, in linea con le considerazioni espresse dalla S.V. Onorevole, il legislatore ha dato soluzione al problema contemporaneo, da un lato, l'esigenza di combattere l'evasione fiscale nel settore delle locazioni e, dall'altro, quella di agevolare i contratti di locazione di breve durata sanando l'obbligo di registrazione per i contratti di durata superiore a 30 giorni complessivi nell'anno.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

esiste una fonte di evasione fiscale certa e facilmente perseguitabile come quella dell'Iva sugli onorari degli amministratori, dei condomini;

come dimostrato dalle statistiche fornite dal ministero delle finanze in occasione delle verifiche fiscali a carico degli amministratori, dei condomini, le maggiori evasioni provengono dai non professionisti;

manca una normativa che sancisca l'assoggettamento degli onorari di questi

ultimi all'Iva del 19 per cento pagata oggi soltanto dai professionisti;

in questo modo si continua a garantire una disparità di trattamento tributario tra fattispecie analoghe di proventi;

è necessario superare l'attuale discriminazione di trattamento tra amministratori condominiali professionisti e non professionisti, determinata da una legislazione che prevede l'assoggettamento all'Iva degli onorari solo nel caso in cui tale attività venga svolta da liberi professionisti, mentre non prevede alcun onere fiscale a carico di coloro che, pur svolgendo la stessa attività, non sono iscritti ad alcun albo e, quindi, non possono essere soggetti a controlli;

questa evasione incide non solo sulle casse dello Stato per oltre seicento miliardi annui, ma anche sui contribuenti che, volendosi avvalere dell'attività di un libero professionista iscritto all'albo, si trovano a dover sostenere costi maggiori —:

se non ritengano opportuno procedere alle necessarie verifiche fiscali nei confronti dei soggetti suindicati, visto che si è in presenza di un'attività professionale fiscalmente codificata e classificata;

se non appaia evidente, considerato che lo Stato italiano perde annualmente, in conseguenza di questa situazione, migliaia di miliardi, la necessità di disciplinare normativamente quest'attività, stabilendo che i relativi oneri siano comunque e sempre soggetti ad Iva con aliquota del 19 per cento.

(4-10043)

RISPOSTA. — *Si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

In merito alle iniziative intraprese dall'Amministrazione finanziaria per accettare l'attività svolta dagli amministratori di condominio, nonché per individuare quei soggetti che esercitano abusivamente tale professione, occorre premettere che, prima delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria

per l'anno 1998), il condominio come tale non risultava quale soggetto passivo d'imposta; pertanto non ricorrevano le condizioni per l'assegnazione del codice fiscale secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 (come modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976).

Tuttavia, per effetto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), si ebbe un'emersione dei condomini e dei relativi amministratori, stante l'obbligo per questi ultimi di presentare la dichiarazione relativa alle parti comuni degli edifici condominiali, con la conseguente attribuzione del codice fiscale al condominio.

Con l'entrata in vigore della predetta legge n. 449 del 1997 sono state introdotte innovazioni che appaiono conformi a quanto auspicato nel testo dell'interrogazione.

In particolare, sulla base di tali disposizioni, il condominio è sostituto di imposta [articolo 21, comma 11, lettera a)] e deve effettuare la ritenuta del 20% sui compensi corrisposti, tra i quali ultimi vengono espressamente citati i compensi percepiti dagli amministratori di condominio (articolo 21, comma 11, lettera b), punto 2).

Per quel che concerne invece le innovazioni apportate alla disciplina della Anagrafe tributaria e del codice fiscale, la legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998 pone a carico degli amministratori l'obbligo di « comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori ». Le modalità ed i termini di tali comunicazioni saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Riguardo all'attività di controllo svolta dall'Amministrazione nei confronti degli amministratori di condominio, si rileva che tali lavoratori autonomi sono stati compresi nel programma di accertamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 6

settembre 1994, relativo alle tre categorie dei dentisti, degli odontotecnici e, appunto, degli amministratori di condomini; gli Uffici distrettuali e la Guardia di finanza hanno svolto detto programma secondo le direttive a suo tempo impartite, ottenendo risultati soddisfacenti.

Successivamente, con decreto ministeriale 26 aprile 1995, sono stati previsti, tra l'altro, ulteriori controlli nei confronti dei medesimi soggetti.

A tal fine, sono stati predisposti elenchi di soggetti (persone fisiche) qualificatisi, in sede di richiesta del codice fiscale del condominio, quali rappresentanti di più condomini.

La predisposizione di tali elenchi, aventi carattere indiziario, ha avuto riguardo ad elementi quali l'assenza di dichiarazioni dei redditi per il periodo 1990-1993; il presunto svolgimento dell'attività di amministrazione di condominio in modo prevalente e non dichiarato (desumibile dalla mancata compilazione del quadro C e del quadro E del mod. 740); nonché il numero di condomini rappresentati.

In ogni caso, si rileva che gli uffici distrettuali provvedono sistematicamente ai controlli nei confronti dei contribuenti per i quali sussistono elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento delle singole posizioni reddituali, al di là della loro inclusione in liste selettive o programmi di accertamento concernenti intere categorie professionali.

Riguardo, infine, all'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dei soli compensi percepiti da amministratori condominiali professionisti, si rileva preliminarmente che, come è noto, l'imposta sul valore aggiunto si applica alle operazioni poste in essere nell'esercizio di impresa o di arti e professioni (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

L'operazione imponibile viene, pertanto, individuata attraverso i suoi elementi oggettivo e soggettivo. I soggetti giuridicamente obbligati verso lo Stato (articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) devono effettuare cioè prestazioni di beni o di servizi (individuati agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto).

In merito alla specifica questione degli amministratori di condominio e sulla base dei predetti principi normativi, il Dipartimento delle Entrate ha avuto modo di chiarire (con circolare n. 77 del 24 dicembre 1992) che l'attività di amministratore di condominio evidenzia in generale operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salve le ipotesi in cui tale attività venga svolta in modo occasionale da un soggetto che non eserciti altra attività di lavoro autonomo rilevante ai fini dell'IVA.

In ogni caso sarà assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto l'attività di amministratore di condominio svolta, anche in modo non abituale, unitamente ad una sistematica attività professionale (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Per quel che concerne poi l'asserita previsione di « oneri fiscali » soltanto a carico degli amministratori condominiali che siano anche liberi professionisti, con esclusione di controlli a carico dei soggetti che svolgono la medesima attività pur non essendo iscritti ad albi professionali, il medesimo Dipartimento delle Entrate ha chiarito che, per la qualificazione ai fini tributari dell'attività di lavoro autonomo, occorre avere riguardo alla natura dell'attività svolta e non rileva a tali fini la circostanza che per il suo svolgimento non sia prescritta l'iscrizione in Albi o Elenchi ufficiali, essendo determinante l'esercizio, con requisito di abitualità, di una qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BERRUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il 20 dicembre 1995 presso gli uffici della vigilanza della Banca d'Italia sulle aziende di credito e con l'attiva collaborazione dei dirigenti di tale servizio è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Banca popolare di Luino e Varese e la Banca commercio e industria di Milano,

per la nascita di un gruppo bancario che le vedesse associate;

i patti parasociali, vincolanti per le parti, prevedono l'impegno di garantire l'autonomia dell'Istituto della Banca popolare di Luino e Varese, la salvaguardia della funzione, del territorio, della crescita professionale dei dipendenti e la nomina di un consiglio di amministrazione, sia pure con poteri limitati nel quadro di direttive della capogruppo, composto specificamente da dieci amministratori provenienti dagli azionisti locali, detentori del quaranta per cento del capitale sociale;

sinora la capogruppo ha posto in essere una serie di comportamenti opposti agli impegni presi, con grave demotivazione del personale e ripercussioni gravemente e assolutamente negative a danno dei risparmiatori, clienti tradizionali di questa, banca, che stanno allontanandosi dalla stessa con serio pregiudizio per la stabilità dell'istituto, della sua funzione nell'area e degli azionisti locali, che hanno impegnato parte notevole e rilevante di risorse proprie nel capitale azionario;

il gruppo di maggioranza, al fine di esercitare poteri prevaricanti in violazione dei patti parasociali, ha convocato una assemblea in giorno feriale, in località ormai periferica, ad ora inconsueta, senza altra diffusione di notizia che non sia il mero obbligatorio annuncio sulla *Gazzetta Ufficiale*;

tutto ciò è visto con estrema preoccupazione dai varesini che hanno fatto finora conto sulla osservanza degli impegni presi in via di correttezza e di onore da parte della Vigilanza della Banca d'Italia, malgrado l'amministratore delegato della Banca commercio e industria ostenti o millanti rapporti privilegiati con esponenti milanesi della Banca d'Italia;

si teme il radicalizzarsi di contrasti, con conseguenti azioni giudiziarie, persino in sede di prima applicazione degli impegni sottoscritti, con detimento della stessa immagine della Vigilanza, garante dei patti che verrebbero disattesi;

ciò è comprensibile anche alla luce del fatto che i candidati locali sono figure notissime, rispettate e valenti di imprenditori e di rappresentanti di tutte le categorie dell'area;

cosa si proponga di fare con estrema urgenza per normalizzare la situazione, nel rispetto dei patti parasociali costituiti presso la vigilanza;

quali provvedimenti si intendano attuare al fine di ridare serenità al tessuto economico ed ai cittadini dell'area, gravemente turbati e condizionati da quanto posto in essere. (4-07467)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente patti parasociali stipulati tra la Banca popolare di Luino e Varese e la Banca Commercio e Industria di Milano.*

Al riguardo, si fa presente che, in data 20.12.1995, la Banca popolare di Luino e Varese e la Banca Commercio e Industria di Milano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in vista dell'acquisizione del controllo della Banca popolare di Luino e Varese da parte della « Comindustria ». Per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo dell'incorporante, il protocollo d'intesa stabiliva che il Consiglio di amministrazione doveva essere composto da 13 membri, dei quali almeno 3 espressi dalla Commercio e Industria ed i restanti 10 dal resto della compagnie sociale, secondo i criteri tradizionalmente adottati nell'ambito della « Luino e Varese ».

Dopo l'operazione di acquisizione, a seguito di contrasti sorti in seno al Consiglio, gli amministratori della « Luino e Varese », nel mese di gennaio 1997, hanno rassegnato le dimissioni, determinando la decadenza dell'intero Consiglio; il Collegio Sindacale ha, pertanto, provveduto a convocare l'Assemblea sociale per nominare i nuovi amministratori.

In data 18 febbraio 1997, l'Assemblea straordinaria dei soci della « Luino e Varese », ha provveduto a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri, tra i quali figurano i tre candidati presentati dal socio di maggio-

ranza « Commercio e Industria » e i dieci candidati inclusi in una delle due liste presentate da altri soci della « Luino e Varese ». Dal verbale assembleare risulta che la lista eletta ha ricevuto 17.147.589 voti favorevoli (di cui 16.408.884 dalla Commercio e Industria) e 401.888 contrari (615 astenuti).

Con riferimento al ruolo esercitato nell'operazione di aggregazione dalla Banca d'Italia, sede di Milano, si fa presente che le filiali dell'Istituto rappresentano, nell'ambito della relativa competenza territoriale, la stessa Banca d'Italia di fronte a terzi ed operano sulla base di direttive ricevute dall'Amministrazione centrale. Per quanto attiene al caso in questione, si fa presente che l'Istituto, nel mese di dicembre 1995, tramite la propria struttura periferica di Milano, ha provveduto a rilasciare alla « Comindustria », che ne aveva avanzato richiesta, la prevista autorizzazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ad acquisire il controllo della Banca Popolare di Luino e Varese.

Nel valutare la citata operazione di aggregazione, con riguardo ai profili previsti dalla legge n. 287 del 1990, la Banca d'Italia ha ritenuto che l'operazione non incidesse significativamente sul grado di concorrenza esistente nei mercati di riferimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nel nostro Paese, con notevole ritardo, si verifica come per gli altri stati europei, il diffondersi in modo sempre più consistente della ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite;

questa ricezione (da satellite) avviene per l'utente tramite l'installazione di un'antenna parabolica, che riceve pro-

grammi radiotelevisivi « analogici e digitali » dai satelliti posizionati a trentaseimila chilometri di altezza nella « fascia di Clarke » (fascia equatoriale sulla quale orbitano i satelliti per telecomunicazioni), nella banda di frequenze contenute fra i 10.7 e 12.75 Ghz, con parabole di diametro non superiore ai tre metri;

dal 1990 ad oggi le installazioni di antenne paraboliche (nel nostro Paese) hanno subito un incremento esponenziale, mentre a tutto ciò non è corrisposto un adeguamento normativo atto a rendere l'utente libero dal vincolo di leggi obsolete che gravano sull'installazione della parabola (per i cittadini facoltà riconducibile ad diritto primario di ricezione del pensiero altrui, costituzionalmente sancito), senza incorrere nella violazione dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, il quale prevede il preventivo nulla osta per l'installazione (nulla osta che deve essere richiesto da tutti i cittadini utilizzatori — possessori — di un'antenna parabolica);

le varie direzioni compartimentali delle Poste, alle quali viene inoltrata richiesta di nulla osta, danno una interpretazione della legge non omogenea, rilasciando autorizzazioni provvisorie o richiedendo i dati di omologazione dei materiali atti alla ricezione (al momento, in commercio, non esistono componenti per la ricezione omologati);

l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 prevede che il titolo di abbonamento alle radiodiffusioni (canone Rai) tiene luogo alla concessione. Questa la ragione giuridica per la quale l'installazione delle normali antenne televisive, atte alla ricezione dei programmi terrestri, non necessita di autorizzazione;

sia per l'antenna televisiva per la ricezione dei programmi terrestri che per la parabola (di fatto non esistono differenze in quanto entrambe svolgono la medesima funzione) quella di ricezione di segnali radiotelevisivi —;

se sia allo studio del Governo la modifica degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, onde permettere la libera ricezione del pensiero (da satellite, con parabola di adeguato diametro) senza la preventiva richiesta di nulla osta da parte dell'utente, trattandosi di ricezione di segnali radiotelevisivi e non di trasmissione. (4-08808)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che, in attuazione della delega di cui alla legge 6 febbraio 1996, n. 52) è stato emanato il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 con il quale si è data attuazione alla direttiva comunitaria 94/46/CEE riguardante le comunicazioni via satellite.*

Tale provvedimento, all'articolo 6, prevede che l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali dà titolo all'installazione ed all'utilizzazione delle antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite, collegate esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi; tale disposizione non prevede né le dimensioni massime delle «parabole» né le bande di frequenza, in quanto siffatte prescrizioni potrebbero rivelarsi ben presto in contrasto con l'evoluzione tecnologica.

Nel precisare che tutte le precedenti norme concernenti l'installazione e l'esercizio di tali antenne, quali la richiesta di nulla osta o rilascio di autorizzazione dai vari uffici competenti, sono pertanto da considerare abrogate, si significa che dell'entrata in vigore della normativa suddetta è stata data comunicazione a tutti gli organi periferici del Ministero fin dall'aprile 1997.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

a seguito del processo di informatizzazione del catasto urbano, varato dal Ministero delle finanze ed appaltato ad una società di Bari, con sede operativa in Albania, l'esperienza del comune di Ancona ha dimostrato come il trasferimento in Albania di tutti i documenti del catasto

urbano, al fine di essere lì elaborati, abbia provocato gravissimi disagi a causa dello smarrimento di parte della documentazione —:

quali siano le sue valutazioni in merito a quanto sopra esposto e se non ritenga necessario che venga immediatamente sospeso l'appalto per il catasto urbano di Bologna, così come ripetutamente chiesto anche dal segretario nazionale dell'Uppi, Alberto Zanni, anche alla luce della gravissima situazione di ordine pubblico in cui versa l'Albania. (4-09931)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, nel premettere che la società aggiudicataria dell'appalto per l'informatizzazione del catasto di Ancona avrebbe utilizzato una propria filiale in Albania per trasferire i dati dal supporto cartaceo a quello magnetico, provocando gravissimi disagi a causa dello smarrimento di parte della documentazione, chiede di conoscere se l'Amministrazione finanziaria non ritenga necessario sospendere l'appalto per l'informatizzazione del catasto di Bologna, anche alla luce della grave situazione dell'ordine pubblico in Albania.*

In proposito, il competente Dipartimento del Territorio ha preliminarmente fatto presente di avere in corso alcune attività affidate in appalto a ditte esterne.

In particolare, la ditta C.E.R.E.D. S.p.A. è direttamente affidataria di un appalto di acquisizione dei dati alfanumerici di circa 8.500.000 atti in arretrato riferiti agli anni dal 1992 al 1995, relativi a domande di voltura, accatastamenti e variazioni di unità immobiliari urbane, nonché a domande di variazioni nel catasto terreni (frazionamenti). Questi lavori sono stati affidati in concessione alla SO.GE.I. — Società Generale d'Informatica — per la scelta del contraente, la conduzione dell'appalto ed il collaudo dei risultati. Dopo il collaudo effettuato dalla società concessionaria, al fine di garantire la coerenza della banca dati del Dipartimento, un'apposita commissione di verifica di accettazione, costituita da funzionari dell'Amministrazione finanziaria, svolge ulteriori controlli di accettabilità.

Più precisamente la SO.GE.I. ha agito in qualità di concessionaria del Ministero delle Finanze per l'integrazione e lo sviluppo delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso e come tale ha indetto una gara europea nella forma dell'asta pubblica (procedura aperta, secondo la terminologia comunitaria).

Al bando di gara hanno risposto tredici concorrenti tra i quali è risultata aggiudicataria, avendo offerto il prezzo più basso, la CE.R.E.D. S.p.A., con la quale si è provveduto in data 30 giugno 1994 alla stipula del contratto, per un importo complessivo pari a circa 4 miliardi di lire.

L'esecuzione del servizio è avvenuta secondo le seguenti modalità:

- a) ritiro e restituzione degli atti contenenti i dati da acquisire presso gli Uffici Tecnici Erariali interessati;
- b) acquisizione ottica delle immagini dei documenti;
- c) acquisizione dei dati alfanumerici dei documenti dalle immagini memorizzate su supporto magneto-ottico.

Soltanto quest'ultima attività è stata eseguita in Albania senza trasferire alcun documento in tale Paese, configurando un traffico di perfezionamento ammesso dalla normativa comunitaria. Infatti, la CE.R.E.D. S.p.A. si è avvalsa di un accordo siglato con l'Accademia delle Scienze - Istituto di Informatica e Matematica Applicata dell'Università di Tirana - che le ha consentito di aprire una sede secondaria e di assumere circa 140 impiegati in conformità alle disposizioni normative vigenti in Albania in materia di rapporto di lavoro subordinato.

La SO.GE.I., tramite l'effettuazione di visite presso le sedi di lavorazione degli atti, sia in Italia che in Albania, ha provveduto alla verifica, con esito positivo, dell'esistenza di tale struttura secondaria.

Per ciò che concerne, invece, la rasterizzazione delle planimetrie delle unità immobiliari del catasto edilizio urbano, il predetto Dipartimento del Territorio ha riferito che per l'affidamento di tali lavori, attualmente

in corso ed interessanti il territorio di 67 province, sono state indette due gare ai sensi della normativa comunitaria: la prima relativa a n. 8 lotti di lavorazione e la seconda ad altri n. 3 lotti. Cinque di questi lotti, ciascuno comprendente n. 18 sublotti, sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese facenti capo all'Alcatel Italia S.p.A. e comprendente, oltre a tale ditta, anche la Need S.p.A., la Cartografia Digitale S.r.l. e la CE.R.E.D. S.p.A.; quattro di essi sono stati aggiudicati al Consorzio Nazionale per l'Informatica; un lotto è stato aggiudicato alla ditta Gepin ed uno anche al raggruppamento temporaneo di imprese facente capo alla ditta Diagram Italia e comprendente pure la ditta Braid Good Change.

Il predetto Dipartimento ha altresì precisato che le ditte, che hanno richiesto di partecipare alle licitazioni private indette con le gare sopra citate, sono state selezionate da una Commissione appositamente costituita dal Segretariato Generale del Ministero delle Finanze, che ha valutato le capacità tecnico-professionali dimostrate dalle società in precedenti lavori nel settore.

L'affidamento dei lavori è avvenuto, come detto, mediante gara e tramite ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 7 comma 4, del decreto legislativo n. 358 del 1992 (recante il « Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62 CEE. 80/767 CEE e 88/295 CEE »). L'urgenza è stata determinata dalla necessità di dare attuazione, nel termine del 1º gennaio 1997, al disposto dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante « Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 »), relativo all'istituzione del catasto dei fabbricati.

Anche in questo caso, la parte di lavorazione eseguita presso le sedi secondarie delle suindicate società configura un traffico di perfezionamento ammesso dalla normativa comunitaria. I risultati delle lavorazioni vengono controllati da personale interno e da un'apposita ammissione di collaudo. A tal proposito, il Dipartimento del Territorio ha precisato che le clausole con-

trattuali prevedono l'inaccettabilità del lavoro in caso di percentuale di errori superiore all'8 per cento.

Il Dipartimento del Territorio ha riferito ancora che i lavori di informatizzazione si sono conclusi prima del verificarsi dei noti disordini in terra d'Albania e, all'attualità, tutto il materiale oggetto delle lavorazioni risulta rientrato in Italia.

Il Dipartimento del Territorio ha inoltre precisato che, nel contratto di affidamento dei lavori, sono previste le seguenti principali clausole:

l'appaltatore è direttamente responsabile della buona conservazione e dell'integrità dei documenti consegnati. In caso di documenti mancanti o danneggiati sono a suo carico le spese occorrenti per il ripristino o per la riparazione, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali;

l'appaltatore si impegna a non eseguire e a non permettere di eseguire copie, estratti, note o appunti di qualsiasi genere dei documenti ricevuti in consegna.

D'altra parte, il lavoro è stato affidato in appalto a causa della sua ingente mole e dell'impossibilità di smaltirlo da parte dell'Amministrazione finanziaria, già impegnata a far fronte ai numerosi compiti di istituto.

Il citato Dipartimento ha altresì rappresentato che, valutate le precedenti esperienze relative ai lavori per l'informatizzazione della documentazione catastale e in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (relativa alla « Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali »), nei futuri contratti di appalto sarà esplicitamente inserita una clausola secondo la quale le sedi o le dipendenze dove saranno effettuate le lavorazioni dovranno essere dislocate nell'ambito del territorio comunitario e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981, in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati o che, in ogni caso, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati medesimi.

Il predetto Dipartimento ha del resto assicurato che, riguardo alla possibile divulgazione in Paesi stranieri di dati riservati e di vitale importanza per la Nazione, anche per i contratti di appalto già stipulati sono stati sottratti alla lavorazione i documenti relativi ad edifici pubblici o altre opere, anche private, di interesse ai fini della pubblica sicurezza.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VINCENZO BIANCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la provincia di Latina si colloca geograficamente in posizione di cerniera tra il nord e il sud del Paese e rappresenta, oggi, un'area atipica, non potendosi identificare con i livelli di sviluppo economico del settentrione, né con i territori meridionali in forte ritardo di sviluppo;

proprio questa posizione introduce fattori di rischio e di incertezza sulla prospettiva della provincia: infatti, l'economia provinciale ha registrato risultati non in linea con l'andamento generale del Paese; nel comparto industriale, in particolare, la produzione è cresciuta attorno al tre per cento, ben al di sotto dell'otto per cento del dato nazionale, e l'occupazione ha accusato, per il terzo anno consecutivo, un'ulteriore flessione del due per cento circa a fronte della riduzione dell'1,2 per cento complessivamente registrato in Italia;

il prefetto di Latina, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ha evidenziato lo stato di crisi economica ed occupazionale della provincia;

gravissima è la situazione occupazionale: sono ottantaseimila gli iscritti alle liste di collocamento, di cui quarantaseimila in cerca di prima occupazione, ma anche il commercio, l'artigianato e l'agricoltura hanno fatto registrare, negli ultimi tempi, segni di debolezza e di malessere con perdita di posti di lavoro; quanto al commercio, poi, è da prevedersi che le

piccole imprese familiari saranno via via soppiantate dalla grande distribuzione commerciale, che riesce ad operare in situazioni di maggiore dinamismo e compensazione del profitto;

le difficoltà economiche del territorio sono state riconosciute dall'Unione europea, con l'inserimento di tre comuni nella fascia delle aree a declino industriale e di 23 comuni in quella delle aree a declino agricolo, oltre che dal ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha conosciuto l'intera provincia quale area a forte squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, e dalla regione Lazio, che ha approvato per Latina un provvedimento straordinario a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione:

le forze politiche, sindacali ed economiche provinciali hanno individuato da tempo nel patto territoriale disciplinato dall'articolo 8 della legge n. 341 del 1995 e dalla delibera del Cipe del 10 maggio 1995, un validissimo strumento di programmazione strategica per interventi di tipo infrastrutturale produttivo e promozionale, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di ripresa economica; va rilevato che il patto promozionale ha avuto una prima approvazione da parte di camera di commercio, sindacati, enti locali e territoriali e associazioni di categoria;

settore importante del documento riguarda il potenziamento della rete viaria oltre che la realizzazione di progetti per complessivi novecento miliardi di investimenti, di cui più del settanta per cento a carico dei privati e con previsioni occupazionali di circa 6.500-7.000 unità;

con riferimento ai patti territoriali si sta sviluppando un forte allarme per la ipotizzata contrarietà dell'organo di controllo per la stipula ed i successivi passaggi in sede Cipe;

è da rilevare, quindi, che l'enorme sforzo che ha visto impegnare le amministrazioni pubbliche, l'imprenditoria e le associazioni sindacali in una ricerca faticosa, ma determinante, di una risposta nuova alle esigenze di sviluppo, rischia oggi di naufragare;

Giuseppe de Rita, presidente del Cnel, ha lanciato non molto tempo fa, attraverso gli organi di stampa, l'allarme sull'eventualità di una soppressione dei patti territoriali e contemporaneamente agevolazioni fiscali in favore delle aree di crisi dove verranno formalizzati i contratti d'area;

la proposta del Governo è finalizzata a favorire solo ed esclusivamente i contratti d'area, in quanto lo stesso sembra preferire uno sviluppo orientato dal centro mentre la filosofia dei patti territoriali nasce dalla fiducia nel rinnovamento della classe dirigente e tende a favorire l'autogestione dello sviluppo; anche le forze sindacali hanno aumentato la mancata attuazione dei patti territoriali ed è cronaca di questi giorni l'impegno del presidente della regione Lazio, onorevole Badaloni, nei confronti del Governo centrale, affinché vengano sbloccati i patti territoriali nella regione stessa —:

quali iniziative intendano adottare per rispettare i termini dell'approvazione dei patti territoriali al fine di valorizzare le forze locali protagoniste e responsabili dei progetti di sviluppo. (4-12617)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La provincia di Latina è da tempo investita da una grave crisi produttiva ed occupazionale che ha determinato la cessazione o la consistente riduzione di attività da parte di numerosissime aziende manifatturiere.

Tale situazione si è notevolmente aggravata con la cessazione dei benefici della Casmez per Latina (1.1.93), che ha comportato un continuo e consistente aumento del tasso di disoccupazione provinciale, ormai attestato al 23 per cento circa, e con il sostanziale dimezzamento degli avviamenti al lavoro con evidenti difficoltà di inserimento e di reinserimento per i giovani e per i lavoratori dismessi dal sistema produttivo.

Le difficoltà economiche e sociali del territorio sono state riconosciute dall'Unione Europea con l'inserimento di tre comuni quali aree a declino industriale e di

ventitré comuni quali aree a declino agricolo, il Ministero del lavoro ha riconosciuto l'intera provincia quale area a forte squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro e la regione Lazio ha approvato per Latina un provvedimento straordinario a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione (legge 21/96).

A conferma di quanto ora premesso, importanti aziende presenti attivamente nel contesto economico e produttivo della provincia di Latina non ancora investito direttamente dalla negativa congiuntura, denunciano oggi uno stato di profonda crisi che in alcuni casi è già culminato nell'avvio delle procedure di mobilità, in altri nel ricorso ai contratti di solidarietà o alla cassa integrazione guadagni.

La situazione risulta ancor più aggravata dalla particolare posizione geografica della provincia di Latina, il cui territorio confina con aree riconosciute svantaggiate e nelle quali sono ancora in vigore i benefici previsti per le aree del Mezzogiorno.

Ciò pone la provincia di Latina in condizioni di estremo svantaggio economico-produttivo e propone con forza la necessità di determinarne una diversa posizione ai fini del riconoscimento di particolari agevolazioni.

Diversamente, la delicata posizione logistica condannerà Latina ad un degrado economico e sociale sempre più crescente.

Le parti sociali hanno individuato da tempo nel «Patto territoriale», così come disposto dall'articolo 8 della legge 341/95 e della delibera CIPE del 21.03.1997, lo strumento quadro di programmazione strategica per l'individuazione di un complesso coordinato di interventi finalizzato al raggiungimento degli obiettivi necessari al superamento della crisi attuale ampiamente riconosciuta in ogni sede.

I patti territoriali relativi alla provincia di Latina sono stati già depositati presso il Ministero del Bilancio.

A seguito dei recenti provvedimenti che hanno modificato l'iter procedurale di valutazione e di approvazione degli stessi, risulta che il Ministero del Bilancio ha emesso in data 29.09.1997 un bando tendente a reperire soggetti esterni disposti ad

una valutazione del grado di fattibilità dei patti territoriali ai fin dell'erogazione dei necessari finanziamenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

BICOCHI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio di Bisignano esiste il convento della Riforma (detto del Beato Umile, dei frati Minori), con l'annessa Chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, fondato da Pietro Cathin ai primi del XII secolo, in epoca di grande fervore ed espansione del francescanesimo, testimoniato in una colonnina datata 1222;

tra le opere d'arte e di pregio presenti nel convento si registrano:

- 1) la Madonna delle Grazie, statua marmorea di scuola gagginesca del 1532;
- 2) la statua lignea seicentesca dell'Immacolata;
- 3) il Crocifisso ligneo opera di fra' Umile da Petralia, datato 1637;
- 4) una tela di fine seicento raffigurante il martirio di San Daniele, attribuita alla scuola di Luca Giordano;
- 5) due organi a canne di cui uno datato 1507;
- 6) un Crocifisso Francescano del 1300;

in tale convento fu avviato alla vita francescana e qui vi morì il 26 novembre 1637 fra' Umile da Bisignano, per il quale, dopo essere stato dichiarato Beato da Papa Leone XIII nel 1882, il 26 giugno 1997, la commissione medica, istituita dalla Congregazione per la causa dei Santi, di recente ha espresso parere favorevole circa il miracolo dal medesimo compiuto. Tale evento permette di mandare ulteriormente avanti la causa di santificazione, auspicando che la santità sia riconosciuta dalla

Chiesa nel periodo che precede il grande Giubileo del 2000, consentendo così alla Calabria di poter annoverare un secondo Santo dopo San Francesco di Paola;

in virtù di tale evento, di eccezionale rilevanza, il convento del Beato Umile è stato inserito nei percorsi giubiliari per le regioni al di fuori del Lazio, così come previsto dalla legge n. 270 del 1997 e successivi decreti ministeriali —:

quali urgenti iniziative intenda adottare per la conservazione, il consolidamento, e l'agibilità del convento, al fine di potenziarne, attraverso le dovute opere, la ricettività in vista del progressivo aumento del pellegrinaggio dei fedeli, considerata anche l'eccezionalità dell'evento religioso per l'intera Calabria. (4-14633)

RISPOSTA. — *Il convento dell'Ordine dei Frati Minori di Bisignano, ubicato nel cuore del centro storico, attualmente si presenta in discrete condizioni di conservazione.*

È presente uno stato fessurativo diffuso nei locali ubicati al primo piano. La messa in opera di un solaio realizzato con putrelle in ferro e laterizi, poggiante su muri perimetrali dei locali sopracitati e privo di un cordolo di coronamento, ha provocato, per l'eccessivo peso, una lesione d'angolo, innescando un movimento di scorrimento verso l'esterno.

La chiesa è stata più volte rimaneggiata. È costituita da una navata unica con tetto piano in parte decorato; una navatella la affianca sul lato sinistro.

I pavimenti, come pure gli intonaci, sono stati rifatti negli anni '70. All'interno sono presenti tracce di umidità di origine ascendente lato strada.

L'interno del chiostro è stato oggetto parziale di intervento a spese dell'Ordine. Circa la superficie di 6.000 mq., cui si fa cenno nell'interrogazione parlamentare in oggetto, non è, attualmente, di proprietà dell'Ordine, ma di proprietà privata.

Circa le iniziative da adottare per la conservazione del manufatto, la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Calabria ha assicurato che, compatibilmente con la scarsezza

delle risorse disponibili, provvederà ad inserirlo nei futuri programmi di interventi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

BORROMETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato con decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 (Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata in istituti di istruzione secondaria ed artistica), nel definire le nuove classi di concorso a cattedre (tab. A), che hanno sostituito le precedenti, di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, istituendo, con il codice 075A, la classe « dattilografia e stenografia » e con il codice 076A la classe « trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali », ha disposto la confluenza nella classe 075A delle abolite classi XXII « dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina », LXXXIX « stenografia » e CXVII « stenografia e dattilografia », mentre la classe 076A manca di corrispondenti (tab. A/1). Ciò è avvenuto in apparente applicazione del diciannovesimo capoverso delle premesse dello stesso decreto ministeriale, secondo cui il Ministro, nell'unificare le predette vecchie classi, avrebbe dovuto trasferire nella classe cosiddetta unificata, tutti gli insegnamenti già compresi nelle classi di provenienza e, contestualmente, istituire una nuova classe di concorso comprendente il « trattamento testi ». Al contrario, in violazione dei diritti acquisiti da parte degli insegnanti abilitati nella vecchia classe XXII, e diversamente da ogni prassi in materia, questi sono confluiti, per la cosiddetta corrispondenza, nella classe 075A, mentre gran parte degli insegnamenti (tutti tranne la dattilografia) sono stati inclusi, assieme al trattamento testi, nella classe 076A, che manca di corrispondenti, perché « nuova »;

le materie comprese nella 076A « trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali » sono uguali o affini a quelle già comprese nella classe XXII (« dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina »): infatti il trattamento testi è evoluzione della dattilografia; il calcolo è rimasta la stessa materia (si usano da tempo calcolatrici elettroniche quali le « Olivetti Logos »); la contabilità a macchina ha cambiato nome diventando contabilità elettronica, pur rimanendo la stessa materia (poiché anche per questa da tempo si utilizzano i computers);

risulta, pertanto, evidente che, quantomeno, a parte i complessi rapporti tra trattamento testi e dattilografia, le materie della contabilità e del calcolo, già acquisite al patrimonio dei docenti abilitati della precedente classe XXII, sono state ad essi illegittimamente sottratte, in violazione non solo della disposizione sopra citata, ma anche degli articoli 405 e 482 del testo unico sulla scuola;

in sostanza, negandosi la corrispondenza tra la classe XXII e la 076A, si è illegittimamente svuotato di contenuto l'originaria classe XXII, sottraendone gran parte degli insegnamenti che sono « riapparsi », sotto nuovo e più suggestivo nome, nella « nuova » classe 076A;

gli insegnanti non di ruolo, abilitati nella classe XXII, in possesso di maturità classica, scientifica, magistrale, artistica (o, comunque, altri titoli che, secondo il nuovo ordinamento, non consentono l'ammissione alla classe 076A), non solo hanno perduto le materie già nel loro patrimonio, ma non sono stati neanche ammessi, perché non in possesso del titolo ora richiesto, alle graduatorie dei non abilitati, per le supplenze nella classe 076A, che ora comprende le materie che essi hanno precedentemente insegnato;

viceversa, i docenti di ruolo provenienti dalla classe XXII sono stati inseriti nella classe 076A, senza peraltro che venga loro richiesto il possesso del titolo ora necessario per l'ammissione alla classe medesima;

infine, i nuovi programmi degli istituti professionali per il commercio e degli istituti tecnici commerciali non prevedono più le materie dattilografia e stenografia, incluse nella classe 075A, bensì, « trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali » della classe 076A. Ne consegue che gli insegnanti abilitati (nelle precedenti classi) e non di ruolo inseriti, nella classe 075A, sia nelle graduatorie per le supplenze, sia nelle graduatorie permanenti del corcorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria (cosiddetto doppio canale), non hanno ormai alcuna possibilità di inserimento nella scuola;

i docenti non di ruolo abilitati nella precedente classe XXII e non in possesso del titolo ora richiesto per l'ammissione alla nuova classe 076A si trovano inclusi in una classe, la 075A, che comprende insegnamenti non più impartiti, o, comunque, impartiti in misura residuale. Essi, per poter essere inseriti nella graduatoria provinciale permanente del personale docente non abilitato aspirante alle supplenze della classe 076A, dovrebbero conseguire un adeguato titolo di studio ed attendere la scadenza delle attuali graduatorie, in vigore per il triennio 1995-1998. Per ottenere, infine, l'inserimento nella graduatoria permanente relativa al concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente (cosiddetto doppio canale), anche nella classe 076A, i docenti in esame dovrebbero poi, conseguito il titolo per l'ammissione, attendere l'indizione, ai sensi dell'articolo 399 del testo unico, di concorsi per titoli ed esami, parteciparvi e superarli, conseguendo l'abilitazione anche nella classe 076A;

invece, molti di questi insegnanti, ora inclusi nel cosiddetto doppio canale soltanto nella classe 075A, qualora venissero inseriti, come si ritiene abbiano diritto, nella classe 076A, tenuto conto della futura disponibilità dei posti in organico, a causa del collocamento a riposo di moltissimi insegnanti, potrebbero trovare ingresso nella scuola come insegnanti di ruolo, il

che è viceversa escluso dalla loro posizione attuale —:

quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a tale ingiustificata parità di trattamento tra i docenti di ruolo provenienti dalla classe XXII e i docenti non di ruolo ad essa abilitati e, comunque, alla ingiusta situazione in cui essi versano, illegittimamente privati dei diritti acquisiti (diritti di insegnare le materie per le quali hanno conseguito l'abilitazione) e collocati, sia per le supplenze che per l'accesso ai ruoli, in una classe di concorso, la 075A, senza sbocchi, anziché, come sarebbe stato loro diritto, nella 076A. (4-09692)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno premettere che l'insegnamento di « laboratorio trattamento testi, contabilità ed applicazioni gestionali » — a suo tempo introdotto negli istituti professionali in sostituzione dei tradizionali insegnamenti di Dattilografia e Stenografia — è stato per il passato affidato sempre in modo atipico ai docenti titolari delle classi di concorso A022 e A089, trattandosi di un insegnamento che non era riconducibile ad alcuna classe di concorso.*

La classe di concorso per la disciplina in questione, e precisamente la 76/A, è stata infatti istituita con il decreto ministeriale 24.11.1994 n. 334 al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo all'insegnamento delle relative discipline negli Istituti professionali, obiettivo questo che è stato possibile conseguire attraverso una contestuale diversa individuazione dei titoli di studio necessari per l'accesso a tale nuova classe.

Con lo stesso decreto ministeriale n. 334 del 1994, con il quale è stato approvato, com'è noto, il nuovo ordinamento delle classi di abilitazione e di concorso a cattedre, il Ministero, attenendosi ai criteri di economicità e di snellimento delle procedure concorsuali fissati dal decreto-legge n. 35 del 1993, ha ritenuto — confortato dagli esiti positivi delle sperimentazioni a lungo effettuate — di unificare nell'unica classe di concorso 75/A le tre classi di concorso XXII, LXXXIX e CXVII (attinenti, secondo il precedente ordinamento, agli insegnamenti della

stenografia, della dattilografia e delle tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina).

Di conseguenza, le abilitazioni conseguite nelle tre classi, come sopra accorpate, sono state dichiarate corrispondenti all'abilitazione relativa alla classe 75/A.

Per quanto concerne, ad ogni modo, la nuova classe 76/A, l'accesso all'insegnamento delle relative discipline non può che essere subordinato al possesso di una specifica abilitazione da conseguire secondo le consuete procedure concorsuali, tenuto conto che tali discipline non erano previste, come chiarito, dal preesistente ordinamento.

Le innovazioni, nella fattispecie apporate con il decreto ministeriale 334/94, non hanno determinato inconvenienti sostanziali per il personale di ruolo, nei confronti del quale non si è proceduto ad una riconversione in senso tecnico, bensì all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 482 del decreto legislativo n. 297 del 16.4.1994, che disciplina, com'è noto, il passaggio ad altra classe di concorso dei docenti di ruolo coinvolti in modifiche di ordinamento.

Certo, il Ministero non ignora che problemi sussistono invece per i docenti non di ruolo.

A tale riguardo giova far presente che con decreto ministeriale 230 del 14.6.96 alla classe di concorso 75A sono stati aggiunti gli insegnamenti, di « trattamento testi e dati » negli istituti tecnici e la dizione attuale della classe di concorso è « Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati ».

Si fa presente, infine che sono attualmente in fase di studio e valutazione iniziative innovative rispetto all'attuale assetto tese ad un migliore e più ampio utilizzo della professionalità del personale docente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BOSCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'uso delle schede telefoniche preparate è sempre più diffuso;

con l'avvento della telefonia mobile Gsm, lo stesso sistema si è ulteriormente esteso ad un numero di utenti che sfiora i dieci milioni di abbonati;

gli importi accreditati alle concessionarie della telefonia mobile sono rilevanti e gli anticipi di conversazione hanno notevolmente ridotto il rischio di impresa;

gli utenti del suddetto sistema hanno il diritto di usufruire del servizio pattuito, fino all'esaurimento degli importi versati;

talvolta i telefoni cellulari vengono smarriti o sono rubati con le schede inserite e il furto o smarrimento delle tessere trasforma il residuo prepagato, in un indebito introito dei Gestori di telefonia mobile;

gli importi residui sono facilmente rintracciabili dai dettagliati resoconti di traffico registrati dagli elaboratori del sistema centrale;

le tessere sottratte o smarrite possono essere facilmente bloccate e sostituite con doppioni dotati di diverso codice Pin -:

quale sia il comportamento delle concessionarie telefoniche, nel caso di smarrimento o furto delle tessere prepagate;

se sia quindi possibile il recupero degli importi residui ed il mantenimento del numero telefonico « perso » al fine di evitare inutili disagi. (4-13687)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che la soc. TIM — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il proprio operatore, una volta ricevuta la telefonata del cliente che denunci un furto o lo smarrimento della TIM CARD, indica allo stesso cliente un numero di fax (appartenente alla centrale telefonica territoriale del luogo dove è avvenuto il furto o lo smarrimento) a cui deve essere inviata copia della denuncia rilasciata dalle competenti autorità di polizia e lo informa che la*

disattivazione della TIM CARD non potrà essere effettuata senza l'invio della denuncia.

Nel caso in cui il cliente non sia il primo acquirente della TIM CARD oggetto di furto/ smarrimento è necessario, al fine di evitare erronee o inopinate disattivazioni, inviare insieme alla denuncia anche una dichiarazione del primo acquirente che certifichi il passaggio della TIM CARD da quest'ultimo all'attuale possessore.

Una volta ricevuta copia della denuncia la società, effettuati i necessari controlli interni sulla congruenza tra i dati del richiedente e quelli inseriti nel proprio sistema informativo, provvede alla disattivazione della TIM CARD e invia al cliente una lettera riservata personale con la quale gli comunica sia l'avvenuta disattivazione, sia l'importo del credito residuo a sua disposizione.

Nel momento in cui il cliente acquisti una nuova TIM CARD o sottoscriva un nuovo abbonamento GSM (nel termine di 4 mesi dall'invio della denuncia) dovrà procedere ad inviare alla TIM la lettera precedentemente ricevuta con cui gli venivano comunicati l'avvenuta disattivazione e l'ammontare del suo credito residuo, inserendo in uno spazio appositamente predisposto il nuovo numero di telefono a lui assegnato.

Una volta ricevuta questa comunicazione, ha proseguito la medesima società, si provvede a riaccreditare l'importo residuo o sulla nuova TIM CARD o sul nuovo abbonamento e ad informare il cliente con lettera dell'avvenuto riaccordo.

In merito poi, all'ulteriore richiesta riguardante le possibilità, in caso di smarrimento/furto della TIM CARD, di acquisire una carta prepagata conservando il vecchio numero, la società, nel precisare che allo stato attuale sussistono impedimenti di tipo economico, informatico e gestionale a che questo avvenga, ha significato di avere allo studio procedure per superare tali difficoltà e non è da escludere che in tempi brevi venga offerta alla clientela la possibilità di conservare il vecchio numero.

Quanto alla società OPI la stessa ha precisato di avere in corso di definizione

una procedura standard di restituzione al cliente intestatario della carta Sim ricaricabile smarrita o rubata del credito residuo di traffico accertato.

Tale procedura sarà avviata, in seguito alla disattivazione della Sim rubata o smarrita, previa presentazione da parte del cliente intestatario di una copia della denuncia di furto o smarrimento presentata all'Autorità competente.

Il credito residuo, una volta accertata la validità della richiesta di restituzione del traffico presente sulla Sim ricaricabile smarrita o rubata, verrà accreditato sulla nuova Sim del cliente intestatario.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il piano di ristrutturazione scolastica elaborato dal provveditore agli studi di Reggio Calabria prevede la soppressione della sezione staccata dell'Istituto tecnico agrario di Palmi, sita in Caulonia Marina (Reggio Calabria);

la provincia di Reggio Calabria ha nei suoi programmi di dotare detta scuola di una azienda agraria per la quale, per altro, il comune di Caulonia ha ceduto un'area di nove ettari di terreno agricolo;

i criteri adottati dal provveditorato agli studi di Reggio Calabria non recepiscono completamente le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 47 del 1997;

l'articolo 3 del richiamato decreto ministeriale fa obbligo ai provveditori agli studi di adottare provvedimenti di aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche, previa delimitazioni di ambiti territoriali nei quali « sia assicurata la permanenza di almeno una istituzione scolastica per ciascun grado, ordine e tipo di scuola ... »;

su tutta la costa jonica compresa tra Reggio Calabria e Catanzaro, l'unico Itas è quello di Caulonia Marina, la cui soppres-

sione priverebbe del relativo servizio scolastico una popolazione di oltre duecentomila abitanti;

per il mantenimento in vita dell'Itas di Caulonia Marina ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale in questione e appare quanto mai utile ed economica l'aggregazione all'Istituto tecnico industriale di Roccella Jonica (che ha indirizzo compatibile e complementare con quello proprio dell'Itas) che dista appena cinque chilometri da Caulonia, mentre la sede di Palmi dista da Caulonia novanta chilometri con conseguente notevole disagio per il buon funzionamento della scuola medesima;

l'Itas di Caulonia è ubicato in locali perfettamente adatti allo scopo assunti in locazione dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria a fine 1996 con contratto quinquennale e dispone di un'azienda agricola dell'estensione di circa nove ettari e di laboratori ed attrezzature tecnologicamente avanzate —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per impedire la soppressione della sezione staccata dell'Itas di Caulonia Marina e per aggregare l'Itas di Caulonia Marina all'Istituto tecnico industriale di Roccella Jonica. (4-09811)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria aveva dovuto disporre, malgrado ogni migliore intendimento e pur considerando la particolare situazione socio-economica in cui versa il Comune di Caulonia, la soppressione graduale della sezione staccata dell'Istituto tecnico agrario locale.

Il provvedimento suddetto era stato adottato in quanto nello scorso anno scolastico l'Istituto in parola è stato frequentato da soltanto 17 studenti nella prima classe, 11 in seconda, 19 in terza, 16 in quarta ed 8 in quinta, per un totale di 71 e con una media di 14 ragazzi per classe, confermando,

l'andamento degli anni precedenti secondo cui risultava essere una delle sezioni staccate della provincia con un basso indice di presenze.

In data 20.9.97 l'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria ha notificato al Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale l'ordinanza n. 515/97 con cui il locale TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento in oggetto ed il Provveditore medesimo è ricorso in appello.

Il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza del TAR e pertanto la soppressione graduale dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Caulonia è stata revocata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per saperne — premesso che:

il provveditore agli studi di Brescia con comunicazioni del 26 agosto e del 19 settembre 1997 ha disposto il raggruppamento degli alunni della scuola sezione staccata di Valle di Saviore disponendo l'accoglimento nella seconda media degli alunni della prima media oltre all'accoglimento nella medesima classe di alunni provenienti da corsi diversi;

la soluzione della pluriclasse disposta con il corrente anno scolastico comporta un numero di alunni superiore al numero massimo previsto per le scuole elementari;

le finalità della legge del 31 gennaio 1994, n. 97 consentono la formazione di istituti autonomi con l'accorpamento in un'autonoma entità scolastica costituita da sezioni staccate già dipendenti da scuole medie e circoli didattici e permettono quindi deroghe al numero minimo di classi e alunni per le località di montagna pur non chiarendone l'entità;

il comune di Saviore dell'Adamello, sito in Alta Vallecmonica, oltre a rientrare a pieno titolo nello spirito e nelle finalità della legge n. 97 del 1994, presenta normalmente gravi problemi di collega-

mento che in periodo invernale risultano proibitivi anche a causa dell'asprezza delle condizioni climatiche. Tale comune è inserito in un'area che presenta una disoccupazione del 26 per cento oltre ad un'alto tasso di pendolarismo indice di un grande attaccamento alla propria terra. La paventata soppressione e aggregazione con altri comuni di classi della scuola dell'obbligo aggrava la situazione di disagio, oltre a incentivare lo spopolamento di queste aree;

la decisione del provveditore ha comportato una mobilitazione di tutta la popolazione locale con il ritiro degli alunni da tutte le classi e la sospensione, di fatto, dell'attività didattica, prospettandosi così un problema di ordine pubblico;

il consiglio comunale del comune di Saviore dell'Adamello, in data 20 settembre 1997 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per sollecitare il provveditore ed il Ministro della pubblica istruzione a rivedere i criteri e i parametri su cui si basa la decisione in questione —:

se non ritenga che la situazione delineata non assicuri l'efficacia dell'intervento didattico ed educativo e determini inoltre la diminuzione delle attività di insegnamento che prevedono la presenza di entrambi gli insegnanti;

se non ritenga che il provvedimento in esame non consideri adeguatamente le specifiche realtà orografiche, socio-economiche e culturali del comune in esame;

se non venga pregiudicato il processo formativo degli alunni e non vengano garantite le condizioni del servizio scolastico obbligatorio;

se non ritenga opportuno a fronte della urgente richiesta della popolazione di Valle di Saviore, del consiglio comunale di Saviore dell'Adamello, della comunità montana di Valle Camonica, della provincia e del consigliere regionale Germano Pezzoni riesaminare la scelta compiuta dal provveditore agli studi di Brescia. (4-12747)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla scuola media di Saviore dell'Adamello (BS).*

Il Provveditore agli Studi di Brescia ha sempre valutato con la massima attenzione la situazione nella quale si è trovata da anni la scuola in parola, penalizzata sul piano orografico da una natura aspra e difficile e coinvolta in un progressivo calo della popolazione scolastica che ha determinato la formazione di classi con un numero di alunni molto basso.

Negli scorsi anni scolastici è stata sempre formata la prima classe ma per quello in corso, con 6 scolari in prima, 11 in seconda e 10 in terza, non è stato possibile autorizzare il funzionamento della classe iniziale: il D.I. n. 176/97, infatti, prevede per i comuni montani almeno 8 presenze nelle prime classi di scuola media.

Il Capo dell'ufficio scolastico provinciale l'11.6.37 ha comunicato tale situazione al Capo dell'Istituto, ai genitori degli alunni ed al Sindaco al quale con lettera del 6.8.1997 proponeva, per non precludere la fruizione del servizio scolastico obbligatorio, di attivare una pluriclasse nel caso il numero degli alunni nella prima fosse stato confermato inferiore ad 8 e si registrassero difficoltà non superabili per la frequenza dei medesimi presso altre scuole.

Prima dell'inizio del corrente anno scolastico, in accordo con il Preside della scuola media, era anche stato ipotizzato un progetto educativo specifico per la formazione della pluriclasse elaborato dai docenti, che poteva consentire rilevanti e prevalenti spazi di attività per classi distinte, limitando le attività in comune solo ad alcune ore ed a poche discipline.

Il giorno 27.9.1997 si è tenuto un incontro con il Sindaco, alcuni consiglieri comunali, genitori, sindacalisti ed il rappresentante della Comunità montana e la S.V. On.le, durante il quale il Provveditore agli Studi ha esposto il progetto educativo elaborato per la 1^a classe, si è impegnato a coprire in tempi brevissimi le eventuali vacanze di posti che inevitabilmente ogni anno si verificano nelle zone disagiate di monta-

gna ed a verificare in itinere il progetto in parola affidandone l'incarico ad un ispettore tecnico.

Si fa presente infine che il Consiglio di Istituto il 25.9.1997 aveva comunque ritenuto la soluzione didatticamente valida ed efficace, pur se non definitiva ma aperta ad osservazioni migliorative che consentissero alla scolaresca di poter esercitare il proprio diritto all'istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CARUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo del ministro del lavoro del 27 agosto 1997, n. 280, istitutivo delle borse-lavoro, stabilisce che le richieste da parte delle aziende vanno presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

alcune sedi Inps provinciali fra cui Ragusa, non hanno accolto alcune richieste inviate per via postale prima del 27 ottobre 1997 ma pervenute oltre tale data —:

se non si intenda diramare, tramite la direzione centrale Inps, nota esplicativa alle sedi periferiche dell'Inps tendente ad ammettere le richieste inviate entro il 27 ottobre 1997, considerato altresì che tutte le richieste delle aziende non raggiungono il tetto massimo stabilito dal decreto e che fino al giorno prima della scadenza, gli enti pubblici promuovevano con vari mezzi inviti alle imprese per avanzare richieste di assunzione temporanea di unità lavorative tramite le borse lavoro. (4-13851)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sulla base di quanto concordato con questo Ministero, ha provveduto ad accettare, come presentate in tempo utile, le dichiarazioni di disponibilità all'attivazione delle borse di lavoro spedite dalle aziende interessate, a*

mezzo del servizio postale, entro il termine di scadenza del 27.10.97, anche se pervenute all'Istituto dopo tale data.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CHINCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 luglio 1979 la signora Daniela Bressanelli, nata a Verona il 9 gennaio 1960, e residente a Peschiera del Garda, ha conseguito la maturità d'arte applicata sezione disegnatori di architettura, e il 12 novembre 1986 si è laureata in architettura all'istituto universitario di architettura di Venezia, cominciando poi ad insegnare come supplente nelle scuole della provincia di Verona con il seguente schema: nell'anno scolastico 1987-1988 educazione tecnica nella scuola media (classe di concorso A039); nell'anno scolastico 1988-1989 arte della modellistica dell'arredamento e della scenotecnica (classe di concorso 016D), discipline geometriche, architettoniche e arredamento (classe di concorso 018A), educazione tecnica nella scuola media (classe di concorso A039); nell'anno scolastico 1990-1991 arte della modellistica dell'arredamento e della scenotecnica (classe di concorso 016D), e discipline geometriche, architettoniche e arredamento (classe di concorso 018A); e il 19 dicembre 1990 ha partecipato agli esami di abilitazione decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989 convertito nella legge n. 417 del 27 dicembre 1989, conseguendo l'abilitazione in discipline geometriche, architettoniche e arredamento con punti 70/80; successivamente si è abilitata in educazione artistica ed in educazione tecnica concorso ordinario di base al decreto ministeriale 23 marzo 1990, rispettivamente con il punteggio di 59/80 e 76/80; ancora ha insegnato nell'anno scolastico 1991-1992 la materia arte della modellistica dell'arredamento e della scenotecnica (classe di concorso 016D), e discipline geometriche, architettoniche e arredamento (classe di concorso 018A); nel-

l'anno scolastico 1992-1993 la materia educazione tecnica nella scuola media (classe di concorso A039), disegno e storia dell'arte (classe di concorso A032); nell'anno scolastico 1993-1994 la materia disegno tecnico (classe di concorso 026A ex A028); nell'anno scolastico 1994-1995 la materia disegno tecnico (classe di concorso 026A ex A028); nell'anno scolastico 1995-1996 la materia discipline geometriche, architettoniche e arredamento (classe di concorso 018A);

dal 6 marzo 1995 è regolarmente iscritta all'albo degli insegnanti abilitati;

nell'anno scolastico 1996-1997 ha insegnato la materia discipline geometriche, architettoniche e arredamento (classe di concorso 018A) per un solo mese all'inizio dell'anno scolastico, poiché nel frattempo veniva nominato dal provveditore agli studi di Verona un insegnante Doa (docente organico aggiuntivo); successivamente non ha più avuto alcuna supplenza e si è dovuta trovare così un'altra occupazione;

nell'anno scolastico 1997-1998 ha insegnato la materia discipline geometriche, architettoniche e arredamento (classe di concorso 018A) dal 18 al 30 settembre 1997, come nell'anno precedente, veniva nominato dal provveditore agli studi di Verona un insegnante Doa (docente organico aggiuntivo) e la sottoscritta si ritrovava di nuovo senza incarico, pur avendone diritto;

nel concorso per soli titoli, istruzione secondaria di I e II grado (decreto ministeriale 29 marzo 1996), anni scolastici 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, per l'aggiornamento della graduatoria provinciale (provveditore agli studi di Verona) è inserita nella medesima graduatoria nella materia discipline geometriche, architettoniche e arredamento (018A) al I posto, con punti 87.50; inoltre per la stessa materia è al 1° posto del II canale (tutti i documenti sono depositati al provveditorato agli studi di Verona —):

se negli anni 1996-1997 e 1997-1998 la cattedra di otto ore settimanali nella materia di discipline geometriche, archi-

tettoniche e arredamento sia stata a disposizione per una immissione in ruolo, ovvero se lo sia solo per l'anno scolastico in corso;

se la Bressanelli debba trovarsi un'occupazione alternativa, visto che pur avendo tutti i titoli per accedere ad un'immissione in ruolo nell'organico del personale docente, ne viene sistematicamente esclusa;

se questa situazione sia positiva ed educativa per i ragazzi che si trovano in continuazione insegnanti sempre diversi, e per di più non abilitati, dal momento che insegnano educazione tecnica nella scuola media. (4-12929)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto il competente Provveditore agli Sudi di Verona ha precisato che per la classe di concorso A/018 nell'anno scolastico 1996/1997 i due posti disponibili nella provincia sono stati assegnati, ai sensi della normativa vigente, a docenti in esubero mentre per l'anno scolastico 1997/1998, per la medesima classe di concorso non si è reso disponibile alcun posto per le immissioni in ruolo.*

Ciò non ha consentito alla docente Bressanelli collocata al secondo posto nella graduatoria del concorso per titoli (decreto ministeriale 29.3.96) della succitata classe di concorso di essere assunta con contratto a tempo indeterminato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CICU e MARRAS. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la privatizzazione di alcuni enti statali si è resa necessaria per raggiungere obiettivi di maggiore efficienza, sia in termini di servizi resi alla collettività, che di economicità di gestione. Proprio la delicata fase transitoria è stata origine di discriminazioni tra il personale in relazione ai nuovi inquadramenti. — il caso lamentato da molti dipendenti dell'ente poste di Ca-

gliari, relativamente ai criteri di accesso ai quadri dirigenziali, peraltro disciplinati dall'articolo 50 del contratto collettivo nazionale lavoro;

la selezione del personale e, conseguentemente, le promozioni non sono avvenute tenendo conto della professionalità, esperienza e risultati raggiunti nelle agenzie dirette, ma il titolo che l'area gestione del personale ha tenuto e tiene in considerazione è quello dell'aver ricoperto mansioni superiori nell'ultimo biennio, per almeno 90 giorni;

è comprensibile che tale presupposto si presti a manipolazioni, in quanto le mansioni superiori sono conferite secondo criteri soggettivi molto discrezionali che non tengono in alcun conto di parametri oggettivi, come capacità, produttività, professionalità e diligenza. Accade, inoltre, che l'attribuzione di mansioni superiori siano conferite *ad hoc* allo scopo di agevolare determinati lavoratori. Sul problema delle mansioni superiori, la normativa di legge vigente è chiara e non possono costituire condizione essenziale per un avanzamento di carriera, tant'è che a chi svolge mansioni superiori è attribuito un miglioramento economico corrispondente al nuovo parametro, ma non è condizione per acquisire l'inquadramento superiore. Gli avanzamenti di carriera avvengono mediante concorso o nel caso di concorsi interni per effetto di una selezione attraverso parametri di efficienza e produttività. In Sardegna e in gran parte dell'Italia molti dipendenti sono stati «miracolati» e così conseguito il livello Q/1 (media dirigenza) per aver svolto mansioni superiori senza neppure una discriminazione sul grado di efficienza e produttività raggiunto nel loro espletamento;

le migliori professionalità della filiale poste di Cagliari sono state così mortificate se si confrontano tra loro i risultati raggiunti dalle varie agenzie non sufficienti, comunque, a promuovere i meritevoli che, peraltro, spesso hanno alle spalle 30-40 anni di anzianità di servizio;

quanto evidenziato sarà ulteriormente aggravato per effetto dell'applica-

zione dell'ultima direttiva del consiglio di amministrazione dell'ente poste sulla ri-classificazione delle agenzie che hanno incrementato maggiormente il traffico e i ricavi, conferendo gli avanzamenti di carriera non a coloro che sono stati artefici del successo, ma agli «ultimi» arrivati, cioè a quei famosi «miracolati», in precedenza già segnalati;

a quanto evidenziato, si aggiunge che dagli organi di informazione è stata data notizia che nella regione Piemonte, su 944 nuove assunzioni, 552 definitive e 392 a tempo determinato, la stragrande maggioranza degli idonei sarebbero parenti di dipendenti e, in particolare, di sindacalisti: questo non significa affermare la teoria che figli o parenti stretti dei dipendenti non abbiano diritto ad un lavoro nell'ente poste, ma non si possono non nutrire perplessità in merito se si considera che, quale elemento discriminante, sarebbe stato assunto l'aver precedentemente prestato lavoro nelle poste mediante contratto a termine che, nella maggioranza dei casi, solo individui ben informati e ben indirizzati possono aver acquisito —:

quali intendimenti e termini di procedure l'ente poste adotterà per l'assegnazione delle agenzie postali riclassificate di rilevante entità;

quali criteri oggettivi di valutazione siano adottati dal consiglio di amministrazione per la promozione del personale e se risultino preminenti i criteri di efficienza e produttività;

quale incidenza statistica sia rilevabile in ordine ai casi di omonimia dei cognomi tra il personale in ruolo e di nuova assunzione nella regione Piemonte.

(4-13318)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che per la selezione del personale da promuovere all'area quadri è stata usata una procedura atta ad individuare capacità,*

potenzialità, attitudini e livello culturale del personale interessato all'avanzamento di carriera.

Tale procedura è stata attuata secondo quanto stabilito dalla circolare n. 35 del 7 novembre 1995, attuativa dell'accordo intervenuto tra il medesimo ente e le organizzazioni sindacali il 26 ottobre 1995.

Lo spirito dell'accordo mirava in parte a sanare la posizione degli appartenenti all'area operativa che avessero svolto negli anni precedenti funzioni riferibili all'area quadri di 2° livello (a questa tipologia è stato riservato il 71 per cento dei posti) ed in parte ad individuare i dipendenti più qualificati dal punto di vista professionale per l'accesso alla medesima area (ad essi è stato riservato il 18 per cento dei posti).

I criteri di preselezione sono stati individuati nella durata delle funzioni superiori svolte per i primi e nel possesso di requisiti professionali apprezzabili per i secondi.

Successivamente, al fine di poter procedere all'attribuzione delle qualifiche di livello 1 dell'area quadri (Q 1) i direttori di sede sono stati invitati a fornire i nominativi dei dipendenti ritenuti più capaci ed in possesso di requisiti apprezzabili e, sulla base degli accordi conclusi il 23 aprile 1997 con le organizzazioni sindacali, è stata posta attenzione anche all'espletamento delle funzioni superiori da parte del personale interessato alla nomina a Q1.

Secondo quanto contenuto nell'accordo, è stato deciso di assegnare i posti disponibili in tale area (n. 754) secondo la seguente suddivisione: il 15 per cento dei posti da riservare agli appartenenti all'area quadri di 2° livello, (Q 2) laureati che al 15 febbraio 1995 (data di inquadramento prevista dall'articolo 53, 1° comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro) appartenevano alla ex settima categoria professionale, secondo il precedente ordinamento; il 15 per cento dei posti da riservare ai quadri di 2° livello diplomati che al 15 febbraio 1995 appartenevano alla ex settima categoria professionale, ed il rimanente 70 per cento dei posti da riservare ai quadri di 2° livello che nel periodo 26 novembre 1994 — 14 aprile 1997 avevano espletato almeno tre mesi di funzioni superiori (dedotti periodi di

ferie e malattia), nonché ai vincitori dei concorsi interni banditi dalla ex Amministrazione p.t. per le qualifiche della ex ottava categoria (decorrenze 1/1/86-1/1/90), che avevano rinunciato alla nomina in quanto assegnati fuori sede.

Sulla base di tali criteri, gli aspiranti in possesso dei requisiti sono stati sottoposti a valutazione dalla società Hay Management Consultants, incaricata dall'Ente di esaminare il personale in questione.

Quanto alla parentata possibilità che il conferimento delle funzioni superiori sia stato preordinato al fine di consentire favoritismi, il medesimo ente nel rappresentare che i direttori di sede rispondono in prima persona in merito al conseguimento degli obiettivi prefissati e, pertanto, hanno interesse a scegliere personale idoneo, ha precisato che facendo ricorso all'alternanza, più dipendenti sono stati applicati nello stesso posto ed in tal modo è stata offerta la possibilità di essere sottoposti ad un esame delle proprie potenzialità ad un elevato numero di aspiranti all'avanzamento in carriera.

In merito alla situazione della sede Piemonte - Val d'Aosta il ripetuto ente ha comunicato che ai sensi della legge n. 608/96 sono state chiamate in servizio 537 unità, di cui 88 figli di dipendenti (pari al 16,38 per cento del totale), mentre le unità assunte con contratto a tempo determinato sono state 347, di cui 58 figli di dipendenti (pari al 16,71 per cento del totale).

In relazione, infine, ai segnalati casi di omonimia, ha proseguito l'ente, non è stato possibile effettuare un riscontro tra i nominativi delle circa 14.000 unità dipendenti della suddetta sede e quelli del personale di nuova assunzione (circa 1000 unità).

L'ente citato ha, infine, comunicato che in previsione della imminente trasformazione in s.p.a., ha predisposto un piano di impresa per il triennio 1998/2000 che prevede, tra l'altro, il complessivo riassesto delle proprie strutture, compresa la riclassificazione di tutte le agenzie postali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CONTI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sul colle San Marco, sovrastante Ascoli Piceno, sorge un eremo risalente al 1200 edificato dai monaci cistercensi;

detto eremo costituisce significativa testimonianza della civiltà picena nell'alto medioevo ed è fonte di attrazione turistica;

attualmente la struttura versa in condizioni di rilevante degrado, dovuto all'incuria generale delle istituzioni, costituendo fonte di pericolo per chiunque si arrischi a visitarla ed ammirarne la pregevole architettura e le tracce di affreschi ancora visibili su pareti e volta inferiore;

l'eremo risulta essere tuttora vittima di ripetuti atti vandalici, che contribuiscono a precipitarne la condizione a livelli sempre più intollerabili;

l'amministrazione circoscrizionale interessata, il comune e la provincia di Ascoli Piceno, benché più volte sollecitati dai rispettivi consiglieri attraverso interrogazioni, mozioni ed interpellanze, da oltre due anni giacciono nell'immobilismo più completo ed assistono inerti al tracollo del manufatto —:

se non si ritenga opportuno inviare immediatamente degli ispettori ministeriali che individuino competenze ed eventuali responsabilità onde procedere nel minor tempo possibile alle dovute opere di salvaguardia, scongiurando in tal modo la perdita definitiva di un monumento così prezioso per la popolazione del Piceno e per il patrimonio artistico nazionale. (4-12625)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona ha ripetutamente sollecitato il Comune e la Provincia di Ascoli Piceno ad intervenire sull'eremo di San Marco.*

Tali segnalazioni sono conseguite ad un sopralluogo effettuato dal funzionario della predetta Soprintendenza, responsabile della

provincia di Ascoli Piceno, che ha rilevato lo stato di abbandono e fatiscenza in cui versa l'eremo in questione.

In particolare il Comune di Ascoli Piceno è stato invitato a realizzare tutte le opere provvisionali atte a salvaguardare il monumento, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria.

Le richieste della Soprintendenza non sono state ancora riscontrate.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

ARMANDO COSSUTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede a Milano, rischia di chiudere se, entro la fine di ottobre del 1997, non presenterà un bilancio preventivo in pareggio, cosa impossibile se non verranno recuperati i fondi necessari per pagare gli stipendi di un personale (si tratta di sei persone e mezzo) già scarso e indispensabile; per garantire la gestione della biblioteca specializzata contenente sessanta mila volumi sul fascismo, l'antifascismo, la seconda guerra mondiale e il dopoguerra; per pubblicare trimestralmente una delle più importanti riviste del settore (*Italia contemporanea*); per gestire l'archivio del CLN, del comando generale del corpo volontari della libertà della Resistenza a Milano e in Val d'Ossola; per coordinare l'attività dei 62 istituti sparsi sul territorio nazionale;

la gestione di questi archivi, l'acquisto di nuovi libri, l'abbonamento a riviste, rappresentano dei servizi di cui finora hanno potuto usufruire laureandi e ricercatori;

nel 1995 il Ministro dell'istruzione *pro tempore*, Lombardi, ha riconosciuto il ruolo dell'istituto nell'aggiornamento degli insegnanti. A questo proposito nel 1996 e nel 1997 la rete degli istituti locali ha organizzato ben 105 di questi corsi, senza oneri per lo Stato, con la piena collaborazione del mondo della scuola. Nel 1967

l'istituto riceveva dallo Stato un contributo di 50 milioni, che equivalebbe a poco meno di 1 miliardo odierno. La decisione di limitare il contributo totale a 420 milioni condanna a morte l'istituto nazionale della resistenza, togliendogli la possibilità di mantenere un minimo di attività —:

se si intenda valutare il rischio paradossale per cui il primo Governo dell'Ulivo diverrebbe il responsabile della scomparsa dell'istituto un tempo guidato da Ferruccio Parri e da Guido Quazza;

se si voglia esaminare ed esporre quali iniziative assumere per evitare la chiusura irrimediabile dell'istituto.

(4-12874)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si premette che, come già noto alla S.V., l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia è stato inserito nella tabella degli Istituti culturali, ai sensi della legge n.534 del 1996, per il triennio 1997-1999 con un contributo per ciascun anno di lire 420.000.000.*

Si fa presente tuttavia che il suddetto Istituto ha ottenuto, per il 1997, un finanziamento di lire 300.000.000 dai fondi provenienti dall'8 per mille; tale finanziamento è stato accordato per consentire il completamento dell'Atlante storico della resistenza italiana.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Sacro monte di Varallo è rinomato luogo di culto e di preghiera, a cui accedono decine di migliaia di pellegrini e di visitatori;

alcune settimane or sono, la cassetta per l'impostazione della corrispondenza, presente nel Sacro monte di Varallo è stata sostituita con una cassetta nuova;

dopo la sostituzione della cassetta, è pervenuta dalla direzione territorialmente competente delle poste una comunicazione di servizio che testualmente recita: « Informiamo che dal 1° dicembre 1997 questa cassetta di impostazione viene disabilitata e quindi non verrà più vuotata; chi ha necessità di impostare potrà farlo utilizzando la cassetta sita in piazza Vittorio a Varallo. Se si vuole che la corrispondenza parta nella stessa giornata, l'impostazione dovrà avvenire entro le ore 12 »;

il tutto avviene proprio mentre si profilano all'orizzonte eventi religiosi di grande portata quale l'ostensione della Sacra Sindone ed il Giubileo, che lasciano prevedere un forte aumento dell'afflusso dei visitatori del Sacro monte di Varallo;

appare inspiegabile, alla luce di quanto sopra, l'atteggiamento assunto dalla direzione delle poste -:

in virtù di quale strategia sia stato deciso di disattivare la cassetta di impostazione sita presso il Sacro monte di Varallo;

in virtù di quale ragionamento si sia provveduto alla sostituzione della cassetta di impostazione con un'altra nuova, poche settimane prima di decidere la disabilitazione della stessa;

a quanto ammonti il costo della cassetta nuova, destinata inevitabilmente a degrado;

se si sia tenuto conto, nell'assumere la predetta decisione, dei grandi eventi religiosi sopra citati e quindi dell'aumento dell'afflusso di turisti e di pellegrini;

se non si ritenga assurdo eliminare il citato servizio costringendo coloro che levano impostare lettere o cartoline a scendere sino al centro dell'abitato di Varallo Sesia. (4-14430)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.v. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che effettivamente la cassetta di im-*

postazione collocata presso il Sacro Monte di Varallo è stata, per un brevissimo periodo, disattivata: ciò allo scopo di consentirne la sostituzione nell'ambito del normale programma di manutenzione e controllo cui vengono sottoposte tutte le cassette di impostazione.

La sostituzione — avvenuta entro un lasso di tempo limitato — è stata effettuata con una cassetta già revisionata e, pertanto, non ha comportato costi aggiuntivi.

Nel contempo, ha precisato l'ente medesimo, poiché è stato necessario diversificare l'orario di vuotatura — che è stato spostato alle ore 12,00 — per adeguarlo al nuovo modulo organizzativo previsto dal progetto « corriere prioritario », al fine di rendere possibile la consegna di tutta la corrispondenza ritirata all'agenzia di base in tempo utile per la partenza del dispaccio, è stata data comunicazione di tale diverso orario attraverso la comunicazione di cui è cenno nell'interrogazione in argomento.

La filiale di Vercelli — ha concluso l'ente — è stata già sensibilizzata affinché vengano adottate le opportune iniziative affinché i pellegrini ed i turisti che, in concomitanza con i prossimi avvenimenti religiosi presumibilmente affluiranno in numero elevato al Sacro Monte di Varallo, possano usufruire di adeguati servizi postali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

DE LUCA. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la chiesa di Santo Stefano in Vimercate (Milano), che sorge nell'omonima piazza, ha urgente bisogno di un restauro sia alla struttura portante che agli affreschi che adornano le volte della chiesa;

infatti i dodici affreschi degli apostoli risultano seriamente compromessi; le volte e gli archi, nonché il portale della chiesa (danneggiato da un fulmine circa sessanta anni fa) abbisognano di urgenti interventi;

per il restauro degli affreschi e per eseguire alcuni lavori sulle strutture pare

sia sufficiente impegnare una somma di poco superiore ai cento milioni di lire;

il club Vimercate-Brianza est del Rotary, molto lodevolmente, si è fatto carico dell'iniziativa predetta, assicurando, peraltro, una parte dell'esborso economico necessario;

essendo in corso i preparativi per il Giubileo, i lavori di restauro e di consolidamento dei luoghi sacri appaiono, allo stato, di strettissima attualità;

v'è da segnalare, inoltre, lo stato di abbandono, in cui versa l'intero centro storico di Arcore, nonché la piazza principale e la via Umberto della cittadina predetta, ridotti entrambi in uno stato pietoso -:

se non ritenga di assumere ogni opportuna iniziativa di sua competenza, attraverso le modalità che riterrà più opportune, affinchè la chiesa di Santo Stefano di Vimercate ritorni all'antico splendore ed il centro storico di Arcore sia valorizzato come merita. (4-13020)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che i prospetti laterali della chiesa di Santo Stefano in Vimercate sono già stati restaurati.*

Sta per iniziare il primo lotto di restauro degli affreschi interni con un finanziamento di varie associazioni esistenti in Vimercate. Detto restauro sarà seguito da tecnici della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Milano.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

FABRIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini che subiscono il furto del proprio automezzo, anche su consiglio dell'autorità giudiziaria cui presentano la denuncia, tardano ad inoltrare la richiesta di trascrizione al pubblico registro automobilistico della perdita di possesso anche

nella speranza, come qualche volta avviene, che carabinieri o polizia ritrovino la refurtiva;

la sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 2 aprile 1993 ha affermato che: « sia la trascrizione che l'annotazione non pongono presunzione assoluta ma solo presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria con documenti certi »;

il pubblico registro automobilistico ha sempre disatteso questa sentenza, come ha disatteso tutte le pronunce della autorità giudiziaria (prevalentemente giudici conciliatori) cui i cittadini si erano rivolti ottenendo l'ordine per il pubblico registro automobilistico di trascrivere con decorrenza risalente alla prova certa prodotta, fissando invece come termine la data di presentazione della domanda da parte dell'automobilista;

quanto sopra ha prodotto una notevole mole di contenzioso che ha aumentato oltre misura il già forte malcontento dei cittadini nei confronti dell'Aci, che costringe a lunghissime file ai suoi sportelli in orari scomodi per gli utenti;

il disegno di legge recante « Disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario nonché per un migliore funzionamento dell'amministrazione finanziaria », approvato dal Consiglio dei ministri il 16 maggio 1997, nell'articolo relativo alle tasse automobilistiche mette finalmente la parola fine su questa inopinata vessazione dell'Aci nei confronti dei cittadini-automobilisti —:

come intenda operare affinché gli uffici periferici, in attesa della approvazione definitiva della legge sopracitata, sospendano gli atti esecutivi attivati dall'Aci in dispregio della sentenza della Corte costituzionale e delle pronunce delle autorità giudiziarie. (4-10775)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di conoscere come gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria intendano operare nei*

confronti di quei cittadini che, in seguito al furto del proprio automezzo, abbiano tardato a richiedere al Pubblico registro automobilistico l'annotazione della perdita di possesso.

La S.V Onorevole lamenta, inoltre, la circostanza che il P.R.A. avrebbe finora disatteso la sentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 2 aprile 1993 (la quale ha affermato che « sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa »), così come avrebbe disatteso le pronunce dell'Autorità giudiziaria a cui i cittadini si sono rivolti ottenendo l'ordine per il Pubblico registro automobilistico di annotare la perdita di possesso dell'autovettura con decorrenza risalente alla data della prova certa prodotta. Tutto questo avrebbe generato confusione tra i cittadini ai fini del pagamento della relativa tassa automobilistica e, quindi, una notevole mole di contenzioso.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che, in ordine alla sentenza n. 164 del 1993 della Corte Costituzionale, si è pronunciata l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata da questa Amministrazione, sostenendo che la sentenza stessa conferma la piena validità del sistema di utilizzazione del P.R.A. « per l'accertamento delle situazioni di proprietà e di possesso basato sull'obbligo posto a carico dell'interessato di assicurare la corrispondenza delle risultanze del registro alla situazione reale ».

L'Organo legale ha asserito, inoltre, che l'affermazione contenuta nella citata sentenza « è data agli effetti, diversi da quelli fiscali, rilevanti nei rapporti ordinari, ma non contraddice l'affermazione della legittimità della norma, che ancora l'obbligazione tributaria alle risultanze del P.R.A. ».

Per quanto concerne, poi, le pronunce dell'Autorità giudiziaria, la suddetta Avvocatura generale ha asserito che « l'atto di data certa che potrebbe vincere la presunzione non potrebbe essere una sentenza che accerta, ad un tempo anteriore, la perdita del possesso del veicolo, perché la sentenza che ha una sua data certa al momento della pubblicazione non conferisce data certa al-

l'evento (furto, rottamazione, ecc.) che ha determinato la perdita del possesso ».

L'autorevole parere dell'Avvocatura ha altresì confermato il criterio adottato dall'Amministrazione finanziaria nell'individuare i soggetti tenuti alla corresponsione delle tasse automobilistiche, ribadendo la validità del contenuto dell'articolo 5, commi 31 e 32, del Decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella Legge 28 febbraio 1983, n. 53, basato sulla titolarità del veicolo risultante dai registri del P.R.A. alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.

Premesso quanto sopra evidenziato, si rileva infine che l'articolo 17, comma 18, punto 7, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento nell'ipotesi di sopravvenuta cessazione dei diritti sui beni mobili iscritti al P.R.A., che venga prodotta, ai competenti uffici, idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa di circolazione; perciò, secondo quanto stabilito anche al successivo punto 8, in tutti i casi in cui sia dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, i predetti uffici devono procedere all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse ed accessori.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FINI e FIORI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma è l'unica istituzione educativa statale operante nel territorio metropolitano che da sempre fornisce un meritorio e completo servizio formativo ai nostri giovani attraverso la residenzialità e la semiresidenzialità, oltre che la fruizione di percorsi scolastici comprendenti le scuole elementari, medie, ginnasio, liceo classico, liceo scientifico e lo sperimentale liceo classico europeo;

il Convitto, come appreso da notizie riportate da diversi organi di stampa e dalla televisione, corre un serio pericolo di sopravvivenza a causa delle direttive del Ministro della pubblica istruzione onorevole Berlinguer intenzionato a far acquisire parte dei locali del Convitto alla facoltà di architettura per non precisati scopi ed utilizzazioni;

detta sconcertante vicenda nasce dalla «necessità» di spazi richiesti dalla facoltà di architettura e ratificata con un protocollo d'intesa preventivo tra l'onorevole Berlinguer, nella duplice veste di Ministro della pubblica istruzione e dell'università, fatto già di per sé singolare e significativo, il preside della facoltà di architettura, responsabili della regione, provincia, comune e del provveditorato agli studi di Roma, senza la doverosa informativa e convocazione del rettore-preside del Convitto nazionale di Roma;

a seguito di tali avvenimenti si è costituito uno spontaneo «Movimento per la salvaguardia ed il potenziamento dell'istituzione convittuale» che attraverso un documento e diverse manifestazioni, peraltro puntualmente segnalati da organi di stampa e televisione, ha dato voce allo sconcerto e alla giustificata contrarietà al progetto del Ministro da parte di utenza (alunni e genitori) ed operatori tutti del citato istituto, senza che si sia avuta alcuna risposta dall'onorevole Ministro;

anche le forze sindacali (Cisal-Snapie) hanno denunciato con ulteriori documenti l'operazione di vertice che avrebbe escluso dalla consultazione le rappresentanze sociali e sindacali;

ulteriori interrogazioni a tutti i livelli (circoscrizionali, provinciali, comunali, regionali, parlamentari — Camera e Senato —) sulla singolare ed allarmante questione non hanno ancora avuto risposta, facendo generare il sospetto di una volontaria latitanza di chi di competenza;

risulta inoltre che il preside della facoltà di architettura professor Docci in una lettera di risposta del 27 marzo 1997

invia agli studenti del Convitto e alle autorità competenti abbia potuto ritenere di sostenere la propria causa in base a calcoli metrici e millimetrici ignorando, o peggio ancora «falsando» i dati, facendo riferimento al liceo e non al convitto e omettendo volutamente di specificare che nel computo totale erano compresi i saloni e la palestra da ristrutturare, essenziale per l'attività ginnica degli allievi;

sarebbe inquietante se corrispondesse al vero che «la relazione tecnica» inviata il 27 marzo 1997 dalla direzione classica del Ministero della pubblica istruzione contenga l'identica base giustificativa dal punto di vista «metrico» della lettera del preside della facoltà di architettura, quasi fossero state entrambe concepite da un unico soggetto;

un tale ostinato e prioritario interesse per i locali del Convitto nazionale, tutti occupati attualmente tranne i citati spazi da ristrutturare e quindi da non potersi considerare inutilizzati, risulta sospetto se si considera che l'università ha più volte rifiutato l'utilizzo e l'acquisizione di locali di altre scuole (vedi scuola Silvio Pellico);

sembra chiaro che in tale occorrenza ci si sia preoccupati di non far trapelare nulla per evitare che decisioni politiche già prese, ignorando una realtà funzionante e consolidata nel territorio ed incuranti delle vere esigenze dell'utenza, venissero ostacolate da una qualsiasi turbativa;

sembra che vi sia una clamorosa contraddizione tra l'aver promosso un'iniziativa tendente a depotenziare l'unica scuola che concretamente e da sempre risponde alla recente direttiva ministeriale per quanto riguarda le attività pomeridiane, e il cedere locali nei quali tale attività si svolge;

sembra confermato anche in questa occasione che venga condotta una politica di riforma basata su progetti aleatori in netto contrasto con le necessità della realtà scolastica;

si attenta con l'esposto intento da parte della facoltà di architettura al diritto

allo studio sancito dalla Costituzione, poiché il ridimensionamento del convitto nazionale comporterebbe automaticamente la diminuzione di erogazione di borse di studio a posto gratuito a carico degli enti locali a favore di ragazzi meritevoli e bisognosi, unico e lodevole esempio di solidarietà concreta da parte del « pubblico » nel panorama scolastico;

la decisione in via prioritaria circa la risoluzione dello specifico problema a favore della facoltà di architettura è stata assunta senza tener conto della pregiudiziale espressa dal rettore del convitto nazionale sulla interpretazione della legge n. 23 del 1996, circa l'obbligo del trasferimento senza oneri dei beni proprietà dei convitti nazionali e senza considerare che la proprietà della relativa struttura è riconosciuta per legge all'ente convitto come da D.L. n. 680 del 6 luglio 1935;

tale atteggiamento risulta sicuramente di parte e non improntato alla imparzialità, come richiederebbe invece il ruolo di responsabile dei due dicasteri;

nel caso fosse portata a termine, tale discutibile iniziativa, configurerebbe un « esproprio » discriminatorio;

si è appreso inoltre che il Ministro interrogato o persona dell'ambiente a lui vicino avrebbero definito il convitto come « isolotto didattico privilegiato » e « scuola riservata ad una *elite* ». Tale giudizio è grave, perché discriminatorio, e preoccupante perché espresso da chi dovrebbe conoscere una realtà scolastica, in qualità di responsabile istituzionale, ed invece dimostra di non sapere che nel citato istituto vengono accolti studenti di ogni estrazione sociale, compresi i meritevoli e bisognosi mediante borse di studio;

questa vicenda conferma che esiste un progetto per ridimensionare gradualmente le istituzioni educative fino alla loro inevitabile soppressione, nonostante la loro evidente utilità socio-educativa, ricollegabile ad una serie di provvedimenti legislativi quali:

a) l'articolo 8 legge n. 23 del 1996, contenente equivoche disposizioni al fine di requisire gli edifici dei convitti a favore delle province;

b) l'articolo 1, comma 70, legge n. 662/9679, contenente provvedimenti sfavorevoli per le istituzioni educative, evidenziatisi in seguito con i decreti ministeriali del 15 marzo 1997, n. 176 articolo 9 e n. 178 articolo 8 e con le tabelle CE che inserivano parametri ancor più restrittivi con conseguente soppressione di convitti e determinazione di personale in esubero, perdita di posto del lavoro dell'attuali precari, e incertezza per il prossimo del ciclo scolastico dei convittori;

c) e la legge n. 59 sull'autonomia scolastica e il documento di proposta della commissione istituita dallo stesso Ministro per l'applicazione dell'articolo 205 del decreto-legge n. 297 del 1994, circa il regolamento delle istituzioni educative che dovrebbero e potrebbero significare il rilancio dei convitti, e che invece con tale indirizzo politico contraddittorio potrebbero risultare come un'ulteriore vessazione nei confronti delle realtà convittuali statali —:

se quanto esposto risponda a verità e quali riscontri obiettivi possano darsi;

se non ritenga che le istituzioni educative meritino linee di condotta puntuale e trasparenti e se non la meriti in particolare il convitto nazionale di Roma, anche per dovere morale e di responsabilità nei confronti di tutta la comunità convittuale e soprattutto del diritto allo studio dei ragazzi, che fino ad ora sono stati completamente ignorati e considerati solamente per « parametri metrici » rigidi come se il processo formativo dei giovani dipendesse esclusivamente da metri quadrati a disposizione. (4-09340)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Infatti per le esigenze della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma sono

state individuate dal Provveditore agli Studi ed assegnate alla facoltà medesima n. 8 aule presso l'Istituto Tecnico Femminile « Margherita di Savoia » in via Panisperna.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GAGLIARDI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

nell'anno in corso, per la prima volta, sono stati aperti i bandi per l'ammissione alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, meglio conosciuta come « Agevolazioni per l'imprenditorialità femminile »;

la prima scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata di circa quarantacinque giorni;

anche in relazione a tale proroga di termini sono pervenute al ministero competente un elevato numero di domande;

tal numero di circa 4.400 istanze è la chiara dimostrazione del grande spirito imprenditoriale femminile e che lo stesso deve essere incentivato;

il capitolo di bilancio inerente alla legge n. 215 prevede una copertura di circa trenta miliardi e che tale somma potrà coprire al massimo circa il 20 per cento delle domande presentate;

se non ritengano di intervenire per dare adeguata copertura alle domande accoglibili;

come intendano garantire in futuro la copertura del capitolo di bilancio inerente la legge sopracitata ed evitare così che le aziende incorrano in aspettative ingannevoli. (4-13665)

RISPOSTA. — La fase operativa della legge n. 215 del 1992 ha avuto inizio nell'aprile scorso, con la pubblicazione del regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996 pubblicato nel

Supplemento Ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997).

Per il primo bando, scaduto il 31 luglio 1997, sono state presentate 4.100 richieste di contributo.

Si fa presente, in proposito, che i fondi da assegnare per le domande pervenute entro la predetta data ammontavano a 46,2 miliardi e che ulteriori 10 miliardi sono stati stanziati per il 1998 dalla legge n. 266 del 1997 recante « Interventi urgenti per l'economia »; tali finanziamenti riguardano le domande pervenute per il secondo bando il cui termine di presentazione è scaduto il 31 dicembre 1997.

Da una prima valutazione è risultato che per le 4.100 domande finora pervenute sarebbero stati necessari circa 300 miliardi e che pertanto le disponibilità finanziarie attuali potranno coprire soltanto il 17 per cento del fabbisogno.

Tali dati dimostrano che l'impatto prodotto dalla normativa in questione è andato ben oltre le possibili previsioni. Il fenomeno è in parte da addebitarsi alle aspettative create da una legge che viene attuata per la prima volta, sollecitate anche da una diffusa campagna di stampa, ma si può realisticamente prevedere che la tendenza non accenni a diminuire nelle fasi successive: il grande interesse che si concentra intorno alla legge, il crescente afflusso di richieste di informazioni che transita su tutti i punti informativi messi a disposizione da questo Ministero (Uffici ministeriali, sportello IPI, sito internet), le iniziative di diffusione informativa e di assistenza tecnica, che saranno promosse dalle Regioni (chiamate a questo compito dalla stessa legge 215 del 1992), danno la dimensione di un fenomeno che è senz'altro destinato ad aumentare.

Da quanto sopra appare evidente quanto sia importante, per una piena efficacia dell'intervento, un'azione mirata all'incremento delle disponibilità finanziarie attuali.

Al riguardo si rileva che in sede di elaborazione delle proposte per la finanziaria, questa Amministrazione ha fatto presente la necessità di un rifinanziamento adeguato; successivamente, anche in considerazione delle limitate disponibilità di bilancio, è stato presentato un emendamento

governativo che prevedeva uno stanziamento aggiuntivo di 80 miliardi per il 1998; importo che è stato portato a 70 miliardi in sede di approvazione definitiva della legge, finanziaria e, che sommato ai 10 miliardi, cui si è fatto precedentemente riferimento, determina un totale di 80 miliardi di finanziamenti per il 1998.

Si fa presente, inoltre, che per gli anni successivi gli stanziamenti di bilancio arrivano fino al 1999, prevedendo per tale anno una dotazione di 20 miliardi, che verranno assegnati alle domande che saranno presentate nell'anno in corso.

Riguardo alla necessità evidenziata nella presente interrogazione di evitare la creazione di aspettative ingannevoli, si fa presente che, qualora per gli anni a venire non intervengano nuovi stanziamenti, il Ministero renderà nota, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 266 del 1997, la data dell'accertato esaurimento dei fondi, a partire dalla quale non potranno più essere presentate nuove domande (fatta salva l'ipotesi di nuove risorse finanziarie).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

GIOVANARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola media « G. Casati » di Porto Garibaldi è stata accorpata, con soppressione della presidenza e degli uffici di segreteria, alla scuola media statale « Zapata » di Comacchio;

la scuola media « G. Casati » opera su un territorio svantaggiato economicamente e socioculturalmente, come più volte rilevato dal centro verifica per l'apprendimento di Ferrara e dagli operatori del territorio;

la stessa scuola è ubicata in un contesto economico, sociale e culturale estremamente particolare, frutto di una realtà storica nettamente differente rispetto al capoluogo del comune;

la scuola media « G. Casati » per far fronte a queste problematiche ha attivato in piena autonomia: corsi a tempo prolungato; corsi sperimentali di bilinguismo; corsi di informatica; corsi di integrazione (corso di latino, corso di navigazione in collaborazione con l'ente locale; corso di teatro con operatori legati al teatro comunale di Ferrara, corsi di inglese, corsi di matematica, corsi di informatica); corsi di recupero (matematica e metodo di studio);

la scuola media « G. Casati », grazie alla sua autonomia, alla disponibilità dei docenti e alla disponibilità del comune di Comacchio, è stata inserita fra le cento scuole medie inferiori scelte dal ministero della pubblica istruzione, per il progetto di prima formazione iniziale dei docenti all'uso delle tecnologie didattiche (nota del Ministero della pubblica istruzione, protocollo n. 54295 del 3 dicembre 1996);

la scuola « G. Casati » non prevede sostanziali contrazioni numeriche negli anni a venire —:

quali provvedimenti intenda assumere per l'immediata revisione del piano di razionalizzazione relativo alla soppressione di questa scuola come sede autonoma e quindi « della sua identità specifica », in quanto ciò ridurrebbe notevolmente la qualità del servizio scolastico, pregiudicando inoltre i rapporti di stretta collaborazione e di reciproco scambio produttivo che questa scuola mantiene con quella elementare di Porto Garibaldi e che potrebbero sfociare in un futuro progetto di verticalizzazione. (4-11095)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto riguardante la scuola media « G. Casati » di Porto Garibaldi, il competente Provveditore agli Studi di Ferrara ha precisato che, a seguito di ordinanza del TAR per l'Emilia Romagna, che aveva concesso la sospensiva nei confronti del D.P. n. 5072 del 5.4.97 relativo al piano di riorganizzazione della rete scolastica per la provincia, la scuola in parola ha continuato a funzionare anche nel corrente anno scolastico come scuola autonoma.*

E stato ritenuto, per prevalenti motivi di interesse pubblico, di mantenere tale regime per il corrente anno scolastico anche dopo che il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto avverso la decisione adottata dal TAR Emilia Romagna riconoscendo la validità formale e sostanziale del piano predisposto secondo le prescrizioni previste dalla legge finanziaria e dal D.I. n. 176/97.

Il Provveditore agli Studi ha precisato al riguardo che il mantenimento dell'attuale situazione (mantenimento dell'autonomia) ha garantito la certezza dei diritti del personale scolastico interessato ed ha nel contempo assicurato la maggiore, possibile stabilità all'assetto didattico ed organizzativo della scuola media in parola.

Il medesimo Provveditore agli Studi ha comunque rilevato che riguardo allo specifico ricorso proposto dal Comune di Co-macchio, avverso la soppressione dell'autonomia (prevista dal D.P. n. 5072/97) il TAR per l'Emilia Romagna aveva respinto in data 22.7.97 l'istanza di sospensiva del decreto provveditoriale con la seguente motivazione « il numero di 12 classi non evita necessariamente i provvedimenti di fusione, aggregazione e soppressione; che, peraltro, il danno non si configura come irreparabile ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le supplenti della scuola elementare svolgono un servizio essenziale all'interno della scuola, avendo a che fare con bambini dai sei agli undici anni che non possono essere lasciati da soli o fatti uscire prima quando l'insegnante è assente;

molte di queste supplenti devono ricevere ancora le ferie relative all'anno 1995/1996, e lo stipendio del primo semestre 1997, e nulla fa pensare che la situazione si possa sbloccare a breve termine;

nonostante le diffide di pagamento inviate al provveditorato degli studi di

Roma ed allo stesso Ministero della pubblica istruzione, nessuna risposta è a tutt'oggi pervenuta —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative intenda adottare per risolvere il suespoto problema degli stipendi arretrati ancora da pagare alle supplenti delle scuole elementari, anche e soprattutto in considerazione dell'importante e primario servizio svolto dalle stesse all'interno delle strutture scolastiche.

(4-12374)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che questo Ministero ha disposto per ogni bimestre dell'anno 1997 n. 2 accreditamenti di fondi, per un complessivo finanziamento a tutto il primo semestre 1997 pari a lire 64.401.499.000 per le esigenze alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole.*

Nel mese di luglio 1997 è stata altresì accreditata l'ulteriore somma di L. 5.438.238.000 pervenendo ad un livello di finanziamento pari a L. 69.839.779.000 che coincide all'incirca con l'ammontare complessivo del budget annuale assegnato in applicazione del decreto ministeriale 472 dell'1.8.1997.

Per quanto riguarda in particolare la situazione della provincia di Roma il competente provveditore agli studi ha precisato che l'ufficio scolastico provinciale, appena definita a livello contrattuale la questione relativa alla legittimità del pagamento delle ferie relative all'anno scolastico 1995/96 a favore degli insegnanti elementari si è prontamente attivato provvedendo alla corresponsione di detti emolumenti.

Per quanto riguarda i pagamenti del primo semestre 1997 il medesimo ufficio ha provveduto all'assegnazione dei fondi a tutte le scuole in base alle richieste effettuate dalle stesse su una previsione di spesa che è risultata approssimativa e insufficiente.

Ciò ha causato ritardi nei pagamenti da parte delle istituzioni scolastiche e quindi lamentate e proteste da parte del personale interessato.

L'ufficio scolastico si è quindi attivato per avere, entro il 30 giugno, da parte delle scuole una situazione il più reale possibile in merito alle spese da sostenere e conseguentemente il 18.7.1997 ha assegnato il terzo acconto di L. 5.381.944.690 a saldo delle spese sostenute fino a tutto giugno 1997.

A tutte le istituzioni scolastiche, oltre ai finanziamenti suindicati, sono state erogate integrazioni di fondi per far fronte a pagamenti di supplenze per lunghi periodi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GRIGNAFFINI e CHIUSOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la graduatoria emanata il 17 febbraio 1997 dalla direzione didattica dell'ottavo circolo di Bologna per l'iscrizione alla classe prima della scuola elementare « Fortuzzi » (atto protocollo 998/B19) ha evidenziato criteri non trasparenti circa la sua stessa formulazione, al punto da rendere impossibile l'iscrizione nella predetta scuola di bambini residenti a poche decine di metri di distanza dalla stessa;

in data 21 febbraio 1997 contro tale graduatoria alcuni genitori hanno proposto ricorso gerarchico al provveditore agli studi di Bologna per l'annullamento della medesima;

l'ispezione condotta dall'ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, dottor Luciano Lelli, su disposizione del provveditore agli studi di Bologna (atto protocollo 169/ris. del 26 febbraio 1997), ha evidenziato, tra l'altro che « il criterio applicato [...] dalla direzione didattica non trova riscontro negli atti normativi del circolo » (la delibera del consiglio di circolo n. 275 del 1995), « la posizione degli organi gestionali dell'ottavo circolo non sostenibile in sede giurisdizionale; ciò rende ancora più impellente una soluzione concordata e condivisa del caso », e, infine, « Non ho riscontrato in nessuno degli organi gestionali del circolo una autentica volontà di

affrontare e risolvere in termini positivi e professionali il problema presentatosi »;

in data 11 aprile 1997 il provveditore agli studi di Bologna scrive (atto protocollo 266/ris. alla direzione didattica dell'ottavo circolo che « si impone una revisione delle procedure di accoglimento delle domande di iscrizione » e che tale adempimento riveste « carattere d'urgenza »;

in seguito a diniego fatto pervenire dalla direzione didattica dell'ottavo circolo, il provveditore agli studi di Bologna imponeva, in data 19 aprile 1997 (atto protocollo 283/ris.) alla direzione didattica medesima di predisporre una nuova graduatoria entro cinque giorni;

in seguito al mancato adempimento di cui sopra il provveditore agli studi di Bologna, in data 6 maggio 1997, divisione amministrativa V, (protocollo n. 2096/B12, ha decretato l'annullamento della graduatoria e demandato alla direzione didattica dell'ottavo circolo la predisposizione di una nuova graduatoria, nel rispetto dei criteri contenuti nella delibera del consiglio di circolo n. 275 del 1995;

la nuova graduatoria (protocollo n. 4480) della direzione didattica dell'ottavo circolo del 1° luglio 1997 (emessa solo in seguito al ricorso al Tar dell'Emilia Romagna presentato da alcune famiglie), secondo la relazione dell'ispettore ministeriale, dottor Luciano Lelli, ancora una volta « non trova legittimazione nella delibera del consiglio di circolo n. 275 del 1995;

il perdurare di tale situazione sta producendo grave disagio a numerose famiglie, che non solo vedono lesi i diritti, ma non sono a tutt'oggi in grado di programmare la vita scolastica dei propri figli —;

se l'operato della direzione didattica dell'ottavo circolo di Bologna sia conforme alle vigenti disposizioni riguardanti l'accesso alle pubbliche strutture scolastiche, nonché ai criteri di trasparenza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

quale valutazione generale dia sulla situazione creatasi presso l'ottavo circolo didattico di Bologna;

se ritenga che ulteriori interventi da parte del provveditorato agli studi di Bologna possano trovare una rapida e adeguata soluzione al problema. (4-11694)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto il Provveditore agli Studi di Bologna ha fatto presente che la vicenda dettagliatamente descritta dalla SV. Onorevole, riguardante le graduatorie predisposte dalla direzione didattica dell'ottavo Circolo di Bologna per l'iscrizione degli allievi alla I classe della scuola elementare « Fortuzzi » è stata positivamente risolta.*

Infatti, all'inizio del corrente anno scolastico ha riassunto servizio presso l'8 Circolo di Bologna il titolare della direzione didattica il quale, appena il TAR per l'Emilia Romagna, con ordinanza in data 10.9.97, ha accolto in via definitiva le istanze cautelari di sospensione della graduatoria, impugnata dai genitori, con provvedimento n. 5346b19 dell'11.9.97 ha predisposto la graduatoria definitiva relativa alle iscrizioni alle classi prime della succitata scuola elementare per l'anno 1997/98.

Il criterio adottato per redigere tale graduatoria è stato quello della distanza metrica tra la scuola medesima e la residenza degli allievi richiedenti, sulla base dei dati tecnici forniti dal Ministero delle Finanze — Ufficio Territorio di Bologna.

La graduatoria in parola è stata pubblicata all'albo della scuola in pari data con conseguente conclusione della vertenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GUERRA, SCIACCA e BOLOGNESI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la produzione annua di raccordi flettati in ghisa malleabile nel nostro Paese impegna direttamente mille unità lavorative e oltre cinquecento nell'indotto, con

una produzione di un importo pari a dodicimila tonnellate di raccordi, collocati prevalentemente sul mercato interno e in parte esportate verso paesi comunitari e paesi terzi;

da alcuni mesi però la vendita del prodotto sul mercato interno ha subito un preoccupante arresto, la cui causa è stata individuata nella massiccia offerta, a prezzi di molto inferiori ai prodotti italiani, di raccordi provenienti dai Paesi dell'Est europeo, ma soprattutto dalla Repubblica popolare cinese;

pur trattandosi di prodotti il cui livello qualitativo è decisamente inferiore a quello dei raccordi di produzione nazionale, essi vengono preferiti a casua della convenienza dei prezzi, la cui formazione all'origine è favorita da criteri politici, oltre che dal costo del lavoro assai più basso;

alcuni Paesi dell'Unione europea, minacciati dagli effetti pervasivi di analoghe massicce importazioni, hanno adottato norme tecniche e igienico-sanitarie, alla cui rigida osservanza sono subordinati l'introduzione e l'impiego nei rispettivi mercati dei raccordi in ghisa malleabile che, essendo utilizzati negli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua potabile, debbono corrispondere a standard qualitativi e igienico-sanitari tali da garantire la massima sicurezza;

anche l'Italia alcuni anni or sono adottò con ottimi risultati analoghi provvedimenti, in seguito revocati —:

quali iniziative intenda assumere al fine di difendere la produzione nazionale, l'occupazione del settore e, contemporaneamente, introdurre standard tali da garantire l'igiene pubblica e la sicurezza degli impianti. (4-05249)

RISPOSTA. — *La situazione di mercato in cui operano i produttori di ghisa malleabile, evidenziata nell'interrogazione in oggetto, non è nuova.*

Alcuni anni addietro, infatti, per la società Falck, all'epoca produttrice di raccordi in ghisa, il Ministero dell'industria cercò di

porre un freno — sul piano della qualità — alla massiccia offerta, a costo inferiore, degli stessi prodotti da parte dei paesi dell'Est europeo e della Repubblica popolare cinese.

L'« escamotage » adottato — che si basava sulle conclusioni di una memoria redatta da un docente universitario, nella quale, esaminato il comportamento alle azioni sismiche dei raccordi prodotti sia dalla concorrenza che dalla stessa Falck se ne deduceva, solo evidentemente per quelli prodotti da quest'ultima, l'ottima riuscita all'impiego — dopo pochi mesi si rivelò controproducente. L'Italia venne, infatti, richiamata dall'Unione europea al rispetto della clausola di « libera circolazione delle merci ».

Ciò precisato, si rileva che da un punto di vista tecnico a prescindere da eventuali e superiori livelli qualitativi del prodotto italiano, peraltro scarsamente percepiti sia dall'installatore che dall'utente, il prodotto proveniente dall'estero (Est europeo, Cina, ecc.) già risponde a requisiti di impiego e a standard igienico-sanitari, difficilmente integrabili con altri requisiti. Pertanto una eventuale integrazione degli stessi sarebbe interpretata dai paesi europei come misura protezionistica e porterebbe certamente a ritorsioni dello stesso genere su altri settori.

Si aggiunge, inoltre, che l'impiego di prodotti in ghisa malleabile subisce da svariati anni la concorrenza del tubo di rame (anche per usi igienico-sanitari) e del tubo in P.V.C.

Oltre a ciò occorre anche considerare che trattasi di prodotto « povero », sul quale grava una forte incidenza di manodopera e che il settore, inquadrabile in quello più vasto delle produzioni d'acciaio, risente dello stato di crisi generale di quest'ultimo alla quale, come è noto, si è cercato di porre rimedio con le recenti dismissioni produttive (legge 481/1994).

Da tali considerazioni si deduce che a difesa della produzione nazionale e della forza lavoro occorre agire con altri strumenti.

Si ritiene che la soluzione alle difficoltà prospettate potrà, probabilmente, trovare concretezza nei decreti di applicazione della direttiva CEE 89/106 del 21 dicembre 1988,

concernente i prodotti da costruzione, per i quali è stato chiesto il concerto al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LENTI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 624 del 1996, « Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee », limita, rispetto al passato, le funzioni di direzione lavori della categoria dei geologi nelle attività estrattive, provocando gravissimi danni d'immagine e materiali alla categoria, che da anni opera con riconosciuta competenza e professionalità in questo delicato settore;

in assenza di una legge-quadro nazionale, il decreto legislativo n. 624 del 1996 avrebbe dovuto tener conto, relativamente alle competenze professionali, delle leggi regionali vigenti e non può costituire giustificazione per l'esclusione dei geologi il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 (norme di polizia delle miniere e delle cave), in quanto il riconoscimento del titolo e delle funzioni del geologo è avvenuto solo nel 1963;

il decreto legislativo n. 624 del 1996 stabilisce che la direzione lavori di una cava possa essere esercitata da periti industriali minerari o equipollenti (nelle attività estrattive che non siano condotte mediante perforazione anche dai diplomati in discipline tecniche industriali « in possesso di formazione specifica » acquisita a seguito della frequenza o del superamento di corsi), ma non da geologi;

tutto ciò contrasta con precedenti leggi sulle quali da più di trenta anni è

nata e si è sviluppata una professione che, partendo da un bagaglio culturale non solo scientifico, ma anche tecnico, ha consolidato la propria attività nelle più diversificate discipline delle scienze della terra e, tra queste, nei settori della geologia applicata concernenti la ricerca e lo sfruttamento dei materiali da costruzione (attività estrattive minerarie);

atti di tale portata contribuiscono a svilire una professione consolidata e riconosciuta e, non considerandola tra quelle tecniche, ha altresì prodotto il risultato che, di fatto, al geologo vengono ad essere sottratte mansioni e professionalità codificate dall'ordinamento degli studi, dall'abilitazione all'esercizio della professione, dal tariffario, nonché da leggi regionali e di settore -:

quali iniziative legislative urgenti intendano adottare al fine di eliminare una ingiustificata limitazione della funzione dei geologi relativamente alle attività estrattive minerarie e per ripristinare la legittimità sul piano giuridico-amministrativo.

(4-12674)

RISPOSTA. — *Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di recepimento di due direttive particolari, 92/91/CEE e 92/104/CEE, emanate, sulla base dell'articolo 118A dell'Atto Unico Europeo del 1987, in relazione al rischio elevato delle attività estrattive ed alla tipicità delle lavorazioni, ha comportato uno sforzo di allineamento, nelle procedure e nella terminologia, con quanto previsto dal decreto n. 626 del 1994, nonché modifiche degli articolati del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.*

In tale contesto si inquadra la sostituzione, operata dall'articolo 20, comma 2, del decreto in questione, dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 128/59, relativo al direttore.

Il decreto legislativo in questione individua il direttore responsabile come « persona responsabile », in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico in conformità delle

legislazioni e delle prassi nazionali, designata dal datore di lavoro (direttiva 92/104/CEE), in continuità con quanto e previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 128/59. Questo fissava requisiti professionali, solo nel caso di miniere (laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della professione, ovvero diploma di perito industriale minerario). Dato che, secondo la vigente normativa (articolo 2 del R.D. 1443/27), la differenza fra cava e miniera si basa esclusivamente sulla classificazione del minerale estratto e non sul sistema di coltivazione, ed in considerazione dei drastici mutamenti tecnologici intercorsi dal 1959 ad oggi nelle lavorazioni estrattive, nel nuovo contesto normativo sono stati estesi a tutte le attività estrattive (miniere e cave) i requisiti già previsti per il direttore di miniera, limitando inoltre l'utilizzo di periti industriali minerari ai luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso. Ai periti industriali minerari sono stati assimilati i possessori di diploma universitario in ingegneria ambiente-risorse o equipollente e, per le attività estrattive non condotte per perforazione, i possessori di diploma in discipline tecniche industriali, purché abbiano formazione specifica, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di idonei corsi.

Coloro che già esercitano le funzioni di direttore responsabile da almeno due anni, in base all'articolo 100 del decreto legislativo 624/96, possono continuare a farlo nella stessa unità produttiva o in attività similari per tecniche di coltivazione.

Si segnala che il direttore responsabile è una figura relativa ai problemi di sicurezza del lavoro, che consistono essenzialmente in rischi ed infortuni relativi all'uso di macchine ed impianti, nonché di metodologie specifiche (per esempio abbattimento con esplosivi).

Per quanto sopra, pur riconoscendo la competenza e la professionalità dei geologi nel settore estrattivo, si ritiene essenziale che il direttore responsabile abbia una preparazione specifica anche su macchine ed impianti.

Se è questa la finalità della nuova normativa, non vi è ragione di procedere a modifiche del decreto legislativo in questione, né risulta, d'altro canto, che esistano al momento proposte ed istanze in tale direzione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

due alunni, già frequentanti durante l'anno scolastico 1996-1997 la quinta classe del corso Tiee presso l'Ipsia di Caltanissetta, non sono stati ammessi all'esame di maturità;

gli stessi alunni hanno chiesto l'iscrizione al quinto anno di corso Rien, per l'anno scolastico 1997-1998;

il dirigente scolastico riterrebbe di poterli iscrivere al quinto anno del predetto corso, previo superamento di esame integrativo;

in attesa di risposta al quesito inviato al Ministero della pubblica istruzione, il dirigente scolastico ha provveduto ad iscriverli al quarto corso per il corrente anno, facendoli, in pratica retrocedere —:

quali provvedimenti intenda adottare in merito. (4-12960)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che il Preside dell'IPSIA di Caltanissetta non ha inviato a questo Ministero alcun quesito in merito ai 6 studenti della classe V T.I.E.E. che nell'anno scolastico 1996/97 non sono stati ammessi agli esami di maturità.*

Nessuno dei suddetti allievi ha presentato domanda di iscrizione presso l'istituto in parola per il corrente anno scolastico: infatti 4 di essi risultano che frequentino altri istituti di istruzione secondaria e due, Giuseppe Santo Diliberto e Davide Ilardo

hanno ritirato personalmente il Diploma di qualifica professionale

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LORUSSO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni delle festività natalizie del 1996 è pervenuta ai lavoratori dello stabilimento barese dell'Alco Palmera « comunicazione ufficiale » dell'avvio delle procedure di licenziamento;

tale decisione comporterà la perdita di ben centottanta unità lavorative in una zona ad alto tasso di disoccupazione e con elevati indici di malessere sociale;

i vertici dell'azienda, a giustifica della decisione della chiusura dello stabilimento di Bari, parlano di « *trend negativo* », fattore principale che l'obbligherebbe a concentrare la produzione nell'unico stabilimento di Olbia;

la decisione della direzione aziendale è apparsa, innanzitutto, proceduralmente inusuale, poiché giunta improvvisamente e con stravolgimento di recenti e formali accordi di sviluppo e diversificazione della produzione del comparto barese;

inoltre, tale decisione allo stato appare discutibile nel merito, soprattutto se si considerano gli impegni produttivi ed occupazionali assunti alcuni anni addietro, al momento della privatizzazione dello stabilimento;

per la salvaguardia del posto di lavoro faticosamente guadagnato i 180 dipendenti si sono asserragliati dentro i cancelli dello stabilimento, decisi a trascorrere all'adiaccio anche le fredde notti delle festività;

la protesta e gli appelli lanciati dai lavoratori sono stati sostenuti da tutte le rappresentanze sindacali unitarie, le forze politiche e le istituzioni territoriali —:

quali provvedimenti intendano predisporre, nell'ambito delle proprie competenze per salvaguardare i lavoratori dell'Alco Palmera di Bari;

quali garanzie concrete si intenda assicurare in termini di occupazione e di sviluppo a quegli operai che oggi rischiano di perdere il posto di lavoro, in dispregio degli impegni produttivi ed occupazionali e senza alcuna preventiva analisi in sede sindacale delle asserite difficoltà di mercato.

(4-06380)

RISPOSTA. — *È opportuno precisare in via preliminare che nella vicenda della Società PALMERA vanno colti due diversi aspetti del problema: il primo riguardante gli aspetti strutturali del settore ittico-conserviero, il secondo attinente più specificatamente allo stato dell'occupazione ed alla procedura sindacale seguita.*

Il settore ittico-conserviero, che pur vanta nel nostro Paese una consolidata presenza con marchi assai noti, sta attraversando una pesante crisi strutturale ed economica legata soprattutto all'affermarsi di aziende di altri Paesi europei, come Spagna e Francia, che hanno minori costi di produzione disponendo di una adeguata flotta per la pesca del tonno negli oceani.

Nel nostro Paese oltre alla mancanza di flotta esistono problemi strutturali, legati all'approvvigionamento del tonno a costi non competitivi.

Si assiste così al graduale depauperamento del mercato ittico-conserviero con particolare riferimento alla nostra industria del tonno in scatola.

La crisi della Alco Palmera rientra in tale contesto e ciò determina scelte aziendali purtroppo negative sia sotto l'aspetto produttivo che occupazionale.

È evidente che tali effetti negativi risultano ancora maggiori quando si collocano in aree del Paese già interessate da altri settori di crisi, rendendo preoccupante la situazione economica complessiva.

Desta, peraltro, preoccupazione il secondo aspetto della questione e cioè le ricadute occupazionali, non soltanto per le procedure adottate dall'azienda e rispetto alle quali esistono le opportune sedi di verifica, ma soprattutto perché si determinerebbe l'ulteriore perdita di postidi lavoro in un'area già colpita da una forte disoccupazione.

È auspicabile pertanto che possano trovarsi idonee soluzioni tra le parti per non dismettere totalmente un'attività produttiva, salvaguardando al contempo l'occupazione.

Su quest'ultimo aspetto gli elementi per la risposta sono di competenza del Ministero del lavoro, al quale peraltro l'interrogazione era rivolta in via primaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LUCCHESE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quale sia il dato complessivo della spesa per straordinari in tutta la pubblica amministrazione. Si sa che l'uso dello straordinario nelle amministrazioni statali, regionali, provinciali non sempre corrisponde ad esigenze, ma viene erogato per concedere una aggiunta stipendiale, anche con discriminazioni varie; infatti il monte orario premia i più alti in carriera. Addirittura negli uffici di rappresentanza delle varie regioni in Roma si eroga straordinario anche senza la benché minima esigenza. Basterebbe girare per gli uffici di tutta la pubblica amministrazione ed accorgersi che nel pomeriggio l'attività lavorativa è nulla: anzi vi è un aggravio di spesa per telefonate private, luce, riscaldamento;

se non ritenga utile e giusto eliminare il ritorno negli uffici nel pomeriggio: addirittura uffici pubblici riprendono l'« attività » dopo le ore 17, non si sa che tipo di lavoro possa svolgersi. Anche nelle caserme, nei distretti militari è in auge lo straordinario: un assurdo tutto italiano;

visto che milioni di giovani sono in attesa di un posto di lavoro, se non ritenga giusto ed umano utilizzare le attuali somme per pagamenti di straordinari « veri o fasulli », per assumere giovani, anche con salario ridotto e con poche ore settimanali, al fine di dare loro speranza ed impegnarli.

(4-06630)

LUCCHESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

quando ritengano di porre fine alla spesa per il cosiddetto lavoro straordinario e se intendano utilizzare detto importo per permettere ai giovani disoccupati di dedicarsi, anche a tempo parziale, a lavori socialmente utili;

a quanto ammonti la cifra complessiva per il pagamento degli straordinari nella pubblica amministrazione, considerando anche regioni ed enti locali vari e loro aziende. (4-07857)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni in oggetto, concernenti il lavoro straordinario nel settore pubblico.*

Al riguardo, si fa presente che la spesa complessiva per lavoro straordinario nel pubblico impiego, come risulta dal conto annuale 1995, è stata pari a circa lire 4.256 miliardi.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di eliminare il lavoro straordinario, utilizzando le relative somme per « assumere giovani, anche con salario ridotto », si precisa che per i dipendenti pubblici l'articolo 49 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, demanda la sua regolamentazione alla contrattazione collettiva. Pertanto, si ritiene che solo in tale sede possa valutarsi l'opportunità di sopprimere l'istituto retributivo in questione; soppressione cui, peraltro, tendono l'accordo del 30 novembre 1995, riguardante le « tipologie dell'orario di lavoro », l'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge n. 59 del 1997, nonché i contratti collettivi di lavoro relativi al personale delle qualifiche dirigenziali soggetti a contrattazione.

Si soggiunge infine, che in linea con il citato orientamento, la legge n. 662 del 1996 ha ridotto notevolmente le somme destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato per il triennio 1997-1999.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Pennacchi.

LUCCHESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

i motivi per cui all'inizio dell'anno scolastico vi sia stato un disordine generale nelle scuole, dove è stata vistosa l'assenza di insegnanti, a causa di cattedre prive di titolari;

se non ritenga illogico che inizi l'anno scolastico senza che sia al completo l'organico dei docenti;

se non ritenga di disporre che l'anno scolastico, come in passato, abbia inizio il 1° ottobre di ciascun anno, ma con la piena funzionalità delle scuole, garantendo lo svolgimento delle lezioni, e l'organico completo del personale docente; è infatti inutile iniziare il 15 settembre per poi consentire o giustificare scioperi per circa un mese l'anno;

se il Governo non ritenga di riconsiderare la data di inizio delle lezioni, consentendo così alle imprese turistiche di potere prolungare l'attività nel mese di settembre; l'inizio delle lezioni a settembre ha determinato infatti la chiusura dell'attività turistica in tutti i centri, dando un duro colpo all'economia turistica, che dal mese di settembre traeva linfa vitale.

(4-12787)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che questo Ministero ha assunto ogni opportuna iniziativa volta a consentire, per il corrente anno scolastico, il regolare inizio delle lezioni secondo le date fissate dai calendari regionali.*

Fra gli interventi finalizzati allo scopo si collocano la C.M. n. 468 del 31.7.1997 che ha autorizzato l'assunzione di supplenti per la copertura dei posti disponibili contenendo, nella misura massima possibile, gli avvicendamenti in corso d'anno dei docenti, nonché la C.M. n. 530 del 28.8.1997 che, in relazione al previsto imminente licenziamento da parte del Parlamento del disegno

di legge sulla proroga delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli del personale docente, ha consentito l'immediata assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti interessati.

Per quanto riguarda la richiesta di partecipare l'inizio dell'anno scolastico al 1° ottobre, si fa presente che l'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 « T.U. delle disposizioni vigenti in materia di istruzione », stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado « l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto » e che « allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni ».

Tenuto conto delle festività nazionali e locali, dei periodi di sospensione infrannuali delle attività didattiche e dei tempi necessari per lo svolgimento delle operazioni conclusive di scrutinio e di esame, l'esigenza di garantire il periodo minimo di giorni di lezione come sopra stabilito induce, ovviamente, a far decorrere l'inizio delle lezioni intorno alla metà del mese di settembre.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MALGIERI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento Peroni di Battipaglia occupa attualmente 52 unità lavorative, nel 1996 sono stati prodotti 114.000 hl. di birra, rispettando gli obiettivi prefissati dal gruppo;

lo stabilimento realizzato nel 1966 dalla Wührer passò alla Peroni nel 1988, nel 1993 iniziò l'imbottigliamento e la commercializzazione in Italia della birra Bud in seguito all'accordo con l'Auheuser-Bush, primo gruppo al mondo produttore di birra;

lo stesso anno vennero sperimentate e poi prodotte la Light e la Peroni Gran Riserva, *brand top* del gruppo, a dimostrazione dell'importanza e dell'alta specializzazione della sede di Battipaglia. La strategia del gruppo cambia improvvisamente nel 1995 con il trasferimento a Padova

della produzione della Bud, poi nel gennaio di quest'anno vengono messi in mobilità 40 lavoratori, mobilità giustificata con la promessa di rilancio dell'impianto battipagliese ed il mantenimento dei livelli occupazionali;

invece del rilancio, arriva la decisione della direzione del gruppo di chiudere lo stabilimento di Battipaglia a far data dal 7 novembre 1996 con conseguente messa in mobilità dei 52 dipendenti —;

se intendano intervenire per scongiurare la chiusura dello stabilimento Peroni di Battipaglia a favore delle sedi del Nord;

quali provvedimenti intendano prendere per evitare che altri 52 lavoratori perdano il posto di lavoro, aumentando il già alto numero di disoccupati o cassintegriti della provincia di Salerno;

se non ritengano necessario aprire un tavolo di trattative con le organizzazioni categoriali, sindacali e con gli enti locali per evitare la fuga dei gruppi industriali italiani ed esteri, come dimostrano i casi della Peroni, dell'Alcatel e della Pirelli dalla Piana del Sele. (4-05489)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Nella attuale fase economica sono molte le aziende che hanno in corso programmi di ristrutturazione necessari per il contenimento dei costi, vista la massiccia concorrenza internazionale. Nel comparto della birra tale esigenza è molto più avvertita, considerato che il mercato italiano è invaso da birre provenienti da molti stati dell'UE ed extra UE (U.S.A., Canada, Australia, ecc.). Ovviamente ciò comporta una politica aziendale che si fonda sul contenimento dei costi, la razionalizzazione delle spese, l'eliminazione di comparti poco produttivi allo scopo di non pregiudicare l'attività di tutta l'azienda, con le conseguenze che si possono immaginare.

Ciò premesso si segnala che la ditta Peroni di Battipaglia ha in corso una pratica di contributo ex L. 64/86, concernente l'ampliamento dello stabilimento, il cui provvedimento di concessione provvisoria è

stato emesso in data 22.3.89, per un importo di L. 2.494.470.000.

È evidente che un'eventuale chiusura dello stabilimento potrebbe comportare la rideterminazione del contributo spettante in base al periodo di effettivo utilizzo sia delle opere murarie, sia dei macchinari e, quindi al recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

I competenti uffici di questa Amministrazione avranno certamente modo di valutare tale situazione adeguatamente e di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA e GRILLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

è stata inviata al Presidente della Repubblica la seguente lettera: « Illustrissimo Presidente, chi le scrive è una signora di Castelviscardo (Terni), Laura Sugaroni insegnante elementare a tempo indeterminato, che si trova a dover combattere quotidianamente oltre che con la grave malattia di suo marito, con la snervante macchina burocratica che, oltre ad essere inefficiente nei tempi, è estremamente ingiusta. Ho dovuto combattere per ottenere ogni tipo di assistenza e di struttura a lui necessaria: dopo sette mesi mi hanno rilasciato il certificato con il quale ha diritto alle "protesi e ausili" a lui necessari.

Inviato alla Usl di Orvieto, tramite persona affidabilissima, il certificato per la visita domiciliare valido per la visita di riconoscimento dell'invalidità civile, è stato smarrito (nessuno della Usl è stato in grado di dirmi che fine avesse fatto: "Signora, sarà rimasto su qualche scrivania non protocollato...!"). Ho dovuto ricorrere nuovamente al medico di famiglia che gentilmente me lo ha rifatto: finalmente è scattata la visita di prima istanza.

Passato un mese ho telefonato alla Usl per sapere a quale punto fosse la "pratica": mi è stato risposto che giaceva ancora sulla

scrivania di una signora (l'impiegata) che era troppo impegnata a fare la spesa, i capelli, ecc., per poter spedire la domanda (pensi che le pagano addirittura l'incentivazione!).

Mio marito pratica una terapia domiciliare consistente in due flebo di mannitol 10%, punture che pago per intero; tenga presente che ha l'esenzione totale per patologia. Sono ritornata alla Usl per sapere se potevo avere questi farmaci mutuabili: il dottore responsabile, mentre leggeva il giornale, mi ha risposto che dovevo rivolgermi al Ministro della sanità.

Mi trovo a scrivereLe per chiederLe di permettermi di compiere l'ultimo atto d'amore verso mio marito: poterlo assistere personalmente durante i pochi mesi che gli restano da vivere, poter essere io l'ultima persona a stringergli la mano, per vedere i suoi occhi prima che si chiudano per sempre.

Invece mi ritrovo il 1° di settembre 1997 a dover riprendere il mio lavoro d'insegnante potendo usufruire della legge n. 104 che mi dà diritto a rimanere a casa ad assistere mio marito per 3 giorni al mese (i rimanenti 27 giorni con chi lo dovrei lasciare?).

Il mio profondo dolore si trasforma in immensa rabbia, amarezza e solitudine quando vedo negato il sacrosanto diritto di una moglie a raccogliere gli ultimi istanti di vita del proprio caro, a poterlo curare e amare fino alla fine.

Assistere un ammalato per 24 ore al giorno non è forse più gravoso di andare ad insegnare? La civiltà di una nazione si riconosce dal trattamento che viene riservato alle categorie più deboli: ai bambini, agli anziani, agli ammalati e, visto come vanno le cose in Italia, devo presumere di vivere in uno Stato barbaro o peggio ancora "spartano" dove le persone "non sane" non contano nulla e vengono considerate un peso.

La supplico di accogliere la mia richiesta: mi dia almeno Lei, la possibilità di assistere mio marito (come potrei andare a lavorare sapendo che mi vuole vicina).

Ho visto in questi sette mesi solamente l'inefficienza delle strutture sanitarie e,

peggio ancora, il menefreghismo delle persone che ricoprono incarichi delicati; ho dovuto combattere, oltre che con la sofferenza e il dolore per ogni cosa che invece aspetta di diritto a mio marito.

Sono stanca di sentirmi rispondere: "Signora lei ha ragione, comprendiamo la sua disperazione, ma non possiamo fare nulla, si rivolga 'più in alto', ne parli alla stampa, denunci alla TV l'inefficienza dello Stato".

Mi congedo da Lei ponendoLe queste domande: è vivere in uno Stato civile e democratico quando ci si può curare solo e se si posseggono i soldi e tante "conoscenze"? — democrazia e giustizia negare ad una moglie gli ultimi istanti di vita del proprio marito?

Spero vivamente che legga questa mia lettera e che dia una risposta a questi miei interrogativi con la voce del cuore, della giustizia e della democrazia. La ringrazio » —:

quali provvedimenti intenda assumere per risolvere la grave situazione familiare in cui si trova la signora Sugaroni in relazione alla propria posizione lavorativa in modo da consentirle di accudire il marito gravemente ammalato. (4-12160)

RISPOSTA. — *Il peculiare caso, riguardante la docente Sugaroni Laura, al quale fa riferimento la S.V. Onorevole, è stato oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero che con nota del 7 ottobre 1997 ha già fornito all'interessata alcuni chiarimenti in ordine a quanto richiesto dalla medesima con istanza pervenuta per il tramite del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.*

In essa è stato precisato che per assolvere alle esigenze di assistenza al coniuge, gravemente malato, al di là dei tre giorni di permesso mensile retribuito previsto dalla legge 104/92, l'insegnante in parola ha la possibilità di richiedere al direttore didattico di titolarità, ai sensi, dell'articolo 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, l'aspettativa per motivi di famiglia per un periodo di durata massima di un anno, che determina tuttavia la sospensione dello stipendio.

Il medesimo periodo, inoltre, non è vantabile ai fini della carriera.

Per non interrompere l'attività di servizio e quindi l'erogazione dello stipendio può essere ravvisata la possibilità di costituire un rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo quanto stabilito per gli insegnanti dalla relativa ordinanza 446/97.

Il Provveditore agli studi di Terni al riguardo interessato ha fatto presente di essere disposto a venire incontro alle esigenze della docente ma la medesima non ha presentato all'ufficio a tal fine alcuna istanza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARRAS e CICU. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 settembre presso il provveditorato agli studi della provincia di Oristano, il provveditorato agli studi di Oristano, i rappresentanti dei comitati dei genitori e i sindaci dei comuni di Samugheo, Abbasanta, Nughedu, Morgongiori, Gonnosno e Bidoni, i presidenti delle comunità montane del Barigadu e dell'Alta Marmilla hanno concordato il mantenimento di fatto delle tre classi per le scuole medie di Nughedu, Gonnosno e Morgongiori, la verticalizzazione con istituto omnicomprensivo di materne, elementari e medie a Samugheo, la conservazione della presidenza della scuola media ad Abbasanta;

a tutt'oggi il provveditore agli studi di Oristano non ha provveduto all'attuazione delle decisioni concordate, accrescendo difficoltà e disagio ai comuni sopraindicati, ai genitori ed agli alunni;

la situazione rischia di degenerare e di sfociare in gravi problemi di ordine pubblico —:

se non ritengano sia il caso di intervenire urgentemente affinché il provveditore agli studi di Oristano attui immediatamente le proposte di modificazione adot-

tate e, peraltro, accolte dal Ministero della pubblica istruzione, al fine di normalizzare la situazione ed assicurare il regolare inizio delle lezioni. (4-12719)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente.*

Il Provveditore agli Studi di Oristano infatti, in data 6.10.97, con decreto prot. 21809, ha disposto l'attivazione di un istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media nei Comuni di Samigheo, Abbasanta e Paulilatino e la riapertura della sezione staccata delle scuole medie di Nughedu, S. Vittoria, Gonnosnò e Morgongiori.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 482 del 1968 prevede, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni coprano il quindici per cento dei posti previsti in pianta organica con persone appartenenti alle « categorie protette », regolarmente iscritte negli elenchi tenuti presso ogni ufficio provinciale del lavoro —:

se il comune di Reggio Calabria abbia mai ottemperato (sia per gli uffici della

giunta che del consiglio) a quanto sancito dalla predetta legge n. 482 del 1968;

in caso positivo: a) quanti sono gli appartenenti alle « categorie protette » assunti, ad oggi, per chiamata diretta e con quali qualifiche; b) se sono state rispettate le aliquote per singola « categoria »; c) quali criteri sono stati adottati per dette assunzioni;

se risulti quanti posti, ad oggi, debbano essere coperti, negli uffici della giunta comunale e del consiglio comunale, ai sensi della predetta legge n. 482 del 1968 e quale sia la ripartizione di tali posti per qualifiche e per « categorie ». (4-05543)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione sopra indicata, si fa presente quanto segue.*

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione non è in possesso di elementi concernenti la consistenza numerica del personale occupato separatamente dagli Uffici della Giunta e del Consiglio del Comune di Reggio Calabria.

Nella denuncia semestrale del personale, trasmessa dal Comune suddetto, non figura alcuna suddivisione con riferimento ai due uffici specificati nell'interrogazione in argomento.

Il numero delle persone occupate relativo alle varie categorie protette desunto dalla denuncia semestrale del personale, riferita al 30 giugno 1996, inviata all'UPLMO dal Comune di Reggio Calabria, ammonta a 94 unità distribuite come segue:

	<i>Ex carriera esecutiva</i>	<i>Ex carriera ausiliaria</i>	<i>Ex carriera personale operaio</i>
<i>Invalidi di guerra</i>	—	—	—
<i>Invalidi civili di guerra e profughi</i>	2	2	5
<i>Invalidi per servizio</i>	1	—	9
<i>Invalidi del lavoro</i>	—	—	8
<i>Invalidi civili</i>	7	10	8
<i>Orfani e vedove</i>	7	6	25
<i>Sordomuti</i>	—	2	2

Di dette unità, 60 sono state assunte dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il cui articolo 42, com'è noto, prevede che le assunzioni obbligatorie devono essere effettuate per chiamata numerica sulla base delle graduatorie stabilite dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Va peraltro evidenziato che, soltanto 53 unità sono state avviate dall'UPLMO a seguito di richiesta numerica e sulla base delle apposite graduatorie, con le qualifiche di operatore ecologico n. 29, di necroforo/custode n. 8 e di autista di mezzi pesanti n. 16. Tutti sono stati inquadrati nella carriera del personale operaio.

Gli altri sette nominativi, sei vigili urbani e un disegnatore, non sono stati assunti per il tramite dell'Ufficio del lavoro.

Nessuna notizia può essere comunicata con riferimento ai criteri adottati per le

assunzioni effettuate anteriormente al 21 febbraio 1993, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29.

Sulla base della denuncia del personale riferita al 30 giugno 1996 al Comune di Reggio Calabria sono state notificate vacanze pari a 248 unità, come di seguito specificato con riferimento alle singole carriere:

Carriera esecutiva o equiparata: n. 54;

Carriera ausiliaria o equiparata: n. 126;

Personale operaio o equiparato: n. 68.

Dette vacanze risultano distribuite fra le singole categorie come segue:

	<i>Ex carriera esecutiva</i>	<i>Ex carriera ausiliaria</i>	<i>Ex carriera personale operaio</i>
<i>Invalidi di guerra</i>	18	39	25
<i>Invalidi civili di guerra e profughi</i>	5	14	7
<i>Invalidi per servizio</i>	9	23	9
<i>Invalidi del lavoro</i>	10	23	11
<i>Invalidi civili</i>	4	14	11
<i>Orfani e vedove</i>	4	17	—
<i>Sordomuti</i>	4	6	5

Non è possibile procedere ad una distribuzione dei posti disponibili per qualifica.

Trattasi, infatti, di operazione che attiene all'organizzazione dell'Ente nell'ambito delle singole carriere previste in organico.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

MATTEOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la mancata attuazione delle operazioni per l'utilizzazione del personale e il

conseguente ritardo con il quale inizierà l'attività didattica crea grave disagio alle famiglie, agli studenti, nonché ai capi istituto e a tutto il personale docente e ATA;

in particolare nella provincia di Livorno i presidenti di tutti i distretti scolastici ed alcune amministrazioni locali stanno indicendo manifestazioni di protesta;

la notizia relativa ad ulteriori tagli previsti nella nuova legge finanziaria nel settore della scuola crea ulteriori preoccupazioni a tutto il settore;

nella provincia di Livorno vi sono classi con 28, 30, 31 alunni anche in presenza di portatori di *handicap* —:

se intenda intervenire presso il provveditorato agli studi di Livorno per riportare un minimo di serenità nel settore scolastico e per rimuovere decisioni che vanno a penalizzare pesantemente la didattica nelle classi. (4-12843)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto il Provveditore agli Studi di Livorno ha precisato che le problematiche alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole, già segnalate dai Presidi prima della definizione delle classi, sono state tutte positivamente risolte e i distretti e le amministrazioni locali che avevano rilevato particolari situazioni si sono ritenuti pienamente soddisfatti dei risultati conseguiti.*

Il medesimo Provveditore agli Studi nel far presente che in nessun ordine di scuola della provincia funzionano classi, in presenza di allievi portatori di handicap, con 28-30-31 allievi, ha anche fornito assicurazioni che le operazioni di utilizzazione del personale docente sono state regolarmente effettuate nei tempi previsti e si sono concluse entro il 13 ottobre u.s.

Analogamente si sono concluse le nomine in ruolo ed alla data del 6.11.97 erano in fase di ultimazione le residuali supplenze.

Per quanto attiene al personale A.T.A. tutte le operazioni relative, ivi compreso il conferimento delle supplenze, iniziata nel mese di settembre si sono concluse nei primi giorni del mese di novembre.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MELOGRANI e APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 23 aprile 1997, numero di protocollo 2794-1/B15, il provveditore agli studi di Arezzo, Alfonso Carso, ha deciso di sopprimere la sezione staccata di Pergo della scuola media statale « Berrettini » di Cortona (Arezzo);

tutte le scuole trovano la loro collocazione anche geografica all'interno di un contesto che dovrebbe consentire agli alunni, attraverso la conoscenza delle proprie radici, di costruire un senso di identità e di appartenenza;

nella Val d'Esse si registra la totale assenza di strutture aggreganti quali circoli ricreativi o biblioteche, il che fa della scuola di Pergo l'unico spazio culturale offerto alla popolazione locale;

questa popolazione è in crescita, essendo in costruzione nuovi edifici residenziali nonché due centri commerciali;

la scuola di Pergo serve attualmente un numero considerevole di frazioni di montagna con difficile accesso e che, nell'eventualità di un trasferimento della scuola, la mobilità degli scolari reggiungerebbe livelli di disagio difficilmente sostenibili sia dagli utenti, sia dall'amministrazione comunale, costretta ad ampliare il sistema degli scuolabus;

l'edificio della scuola media, di recente costruzione, è costato all'erario cifre notevoli e presenta tutte le caratteristiche funzionali all'uso cui è adibito, rispondenti alle norme di prevenzione, sicurezza e igiene —:

se i motivi di razionalizzazione della rete scolastica, giustifichino l'impoverimento culturale di un'intera popolazione valligiana;

se siano stati calcolati i costi che l'intera operazione farebbe ricadere sull'amministrazione comunale di Cortona;

se il Governo auspichi una diversa destinazione dell'edificio della scuola, che, come è stato rilevato, è di recente costruzione e pienamente efficiente ed eventualmente quali azioni intenda mettere in campo per evitarne il degrado o la demolizione. (4-10624)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Arezzo, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 ha disposto la soppressione della scuola media di Pergo, sezione staccata della scuola « Berrettini » di Cortona.

Il provvedimento è stato disposto in quanto, essendo pervenute per il corrente anno scolastico soltanto 19 iscrizioni, delle quali 8 in prima, 10 in seconda ed 11 in terza, la scuola risultava sottodimensionata rispetto ai parametri indicati dalla vigente normativa e, nonostante le più ottimistiche previsioni di nuovi insediamenti, non si prevede per il futuro un aumento delle iscrizioni.

Inoltre anche i 43 alunni che attualmente frequentano la scuola elementare di Pergo, dei quali soltanto 10 in prima, non potranno certamente determinare un aumento delle presenze nella scuola media.

Si è pertanto ritenuto, anche in considerazione della vicinanza di Pergo al capoluogo Cortona, che gli alunni potessero comunque frequentare, senza grave disagio, scuole facilmente raggiungibili.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MUZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se e in quali termini il comma 72 dell'articolo 2 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, annulli l'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della scuola, e precisamente se, ai fini delle supplenze entro i cinque giorni, l'utilizzazione del personale in organico a tempo indeterminato per le sostituzioni sia da ritenersi prioritaria rispetto alla realizzazione dei progetti educativi che prevedono la contemporaneità di insegnanti (progetti approvati dai collegi docenti in sede di discussione della programmazione educativa e didattica di circolo) e di quelli finalizzati a corsi di recupero /sostegno per alunni in difficoltà;

se e in quali termini i commi 72 e 78 del medesimo articolo autorizzino i capi

d'istituto a procedere all'istituzione temporanea di pluriclassi con un numero di alunni superiore a dodici, attraverso l'accorpamento di classi diverse, al fine di non procedere all'assunzione di personale a tempo determinato;

se il medesimo comma 78, con riferimento alle classi funzionanti a tempo pieno, nelle quali anche le ore di mensa/dopo mensa vengono considerate di attività scolastica per il loro significato socialmente educativo, escluda l'impiego di personale diverso dal personale docente (ad esempio assistenti comunali o lavoratori associati a cooperative convenzionate per l'assistenza ad alunni portatori di *handicap*) per la sostituzione di insegnanti assenti durante le ore di mensa/dopo mensa;

se il comma 72, infine, nell'espressione « — garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap* », debba intendersi come garanzia di intangibilità dei progetti di sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, progetti che prevedono la contemporaneità di due insegnanti, uno dei quali munito di apposito titolo; come divieto di utilizzazione di uno di tali insegnanti per mansioni di docenza al di fuori della classe di competenza; come garanzia di nomina di un insegnante a tempo determinato o in caso di assenza di uno dei suindicati insegnanti anche per un periodo non superiore ai cinque giorni. (4-08832)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto con la quale la S.V. Onorevole chiede di conoscere in quali termini le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 72 della legge 662/96 collegata alla finanziaria 1997, abbiano modificato le disposizioni riguardanti criteri per la sostituzione dei docenti delle scuole elementari che si assentano per non più di 5 giorni.*

Al riguardo si fa presente che la questione è stata oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali con le quali è stato concordato di integrare l'articolo 9 del contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale nel senso che « qualora

si verifichino assenze di docenti per non più di cinque giorni, la quota dell'orario annuale d'insegnamento eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, di competenza di ciascun docente, è destinata alla sostituzione di colleghi assenti nell'ambito del medesimo plesso scolastico; è comunque assicurato lo svolgimento, nella misura massima di 110 ore annue per ciascuna classe, delle attività programmate e deliberate dal collegio dei docenti per recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni, finalizzati al superamento delle difficoltà di apprendimento ed allo sviluppo delle potenzialità degli stessi alunni».

Sarà cura del dirigente scolastico programmare la collocazione oraria delle ore disponibili in modo tale da realizzare nella misura massima possibile la sostituzione dei colleghi assenti.

L'obbligo di sostituzione è assolto, nel rispetto dell'orario di insegnamento settimanale o plurisettimanale stabilito per ciascun insegnante, nell'ambito del piano annuale di attività deliberato dal collegio dei docenti; eventuali adattamenti devono essere concordati preventivamente tra i docenti interessati.

Riguardo al secondo punto dell'interrogazione si fa presente che la vigente normativa, e da ultimo il decreto interministeriale n. 178 del 15.3.1997 sulla determinazione dell'organico per l'anno scolastico 1997/1998, non consente in alcun modo l'istituzione « temporanea » di pluriclassi né altre forme di accorpamento di classi al fine di evitare il ricorso alla nomina di personale supplente temporaneo.

In ordine al terzo punto si fa presente che, tenuto conto della valenza didattico-educativa dell'attività di assistenza agli alunni durante la refezione e delle disposizioni contenute nell'articolo 41, VI comma del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola — che fa rientrare a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica il tempo impiegato nella predetta attività —, non può farsi ricorso per la sostituzione di insegnanti assenti durante le ore mensa a figure professionali quali

quelle menzionate nella interrogazione parlamentare in parola.

In ordine, infine, al quarto ed ultimo punto, la disposizione secondo cui « è garantita la continuità del sostegno per gli allievi portatori di handicap », contenuta nel comma 72, articolo 1, della legge 662/96, e finalizzata alla soddisfazione dell'esigenza di realizzare, nell'ambito della distribuzione delle risorse di organico all'interno del circolo didattico, la necessaria continuità temporale nell'attività di sostegno a favore dei soggetti portatori di handicap.

Su tale specifico punto con O.M. 20 giugno 1997 n. 387, trasmessa con circolare n. 388 pari data, contenente integrazioni e modifiche alla O.M. 371/54, è stato stabilito che, al fine di consentire nella misura massima possibile che agli allievi portatori di handicap, durante il completamento del ciclo di studi elementare, sia conservato il medesimo insegnante di sostegno, le operazioni di attribuzione delle supplenze nei circoli didattici interessati — che avverranno con priorità rispetto alle altre tipologie di supplenze — saranno disposte secondo i seguenti criteri:

a) nei riguardi del personale utilmente collocato nelle relative graduatorie speciali già destinatario nell'anno scolastico 1996/97 di supplenze su posti di sostegno sarà confermata ove possibile la medesima sede scolastica;

b) il docente che stipula un contratto a tempo determinato per il sostegno nella scuola elementare non ha più titolo all'attribuzione di supplenze per le altre graduatorie anche se relative ad altri ordini e gradi d'istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI e RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il 30 e 31 maggio 1997 si è svolto a Perugia il convegno nazionale degli studenti eletti nelle consulte studentesche;

il citato convegno di Perugia era estremamente importante giacché il Ministro ha messo a tema tutti gli argomenti della sua politica scolastica;

l'appuntamento ha sollevato molte critiche sulle modalità di scelta dei rappresentanti e quindi sull'effettiva rappresentatività dei delegati;

in effetti la modalità di scelta dei delegati è stata varia e sbrigativa e non ha permesso di rispettare un criterio di vera rappresentanza;

gli studenti che hanno partecipato al convegno di Perugia non hanno quindi rappresentato il mondo studentesco perché non eletti democraticamente, bensì scelti arbitrariamente dagli insegnanti di riferimento o dai presidenti delle consulte, senza nemmeno avvisare i loro componenti;

con il citato convegno è stata attribuita alle consulte studentesche una indebita funzione, giacché le stesse dovrebbero solo esprimere pareri informali per una migliore organizzazione delle iniziative da attuare oltre il normale orario scolastico -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per ristabilire le regole della democrazia scolastica, mantenendo le consulte studentesche nell'ambito della loro competenza e restituendo agli eletti negli organi collegiali la loro funzione di rappresentanza del mondo studentesco, ottenuta con libere elezioni. (4-10612)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che il Provveditore agli studi di Perugia, accogliendo la richiesta della locale consultazione degli studenti ha programmato ed attuato il primo convegno delle consulte provinciali degli studenti rivolgendo l'invito al convegno a non più di quattro studenti in rappresentanza di ciascuna consultazione provinciale, possibilmente iscritti ad anni di corso precedenti l'ultimo.*

A tale riguardo giova precisare che la consultazione provinciale degli studenti è costi-

tuita da due rappresentanti per ciascun istituto e scuola d'istruzione secondaria superiore designati dal Comitato studentesco eletto o laddove non sia costituito, dai rappresentanti di classe.

Quanto ai compiti assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 567/96 a tali organismi si fa presente che alla consultazione degli studenti compete:

assicurare il confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria della provincia;

formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato ed agli enti locali competenti;

collaborare all'istituzione di uno sportello informativo per gli studenti;

promuovere iniziative a carattere transnazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 marzo 1993 il Ministro della pubblica istruzione ha emanato le direttive per l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Stato in merito all'inquadramento dei docenti diplomati ai sensi della legge n. 88 del 1976;

a tutt'oggi il personale interessato non si è visto applicare le citate direttive —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di verificare le motivazioni che hanno indotto chi di competenza a non eseguire quanto indicato dalla VI sezione del Consiglio di Stato. (4-10769)

RISPOSTA. — *Premesso che in ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato di non avere elementi utili al riguardo, si fa presente che a*

seguito di varie decisioni (n. 547, 348, 549, 550, 551, 552/92) con le quali il Consiglio di Stato, sez. VI, aveva riconosciuto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 88/76, il diritto dei docenti diplomati dell'istruzione secondaria di secondo grado all'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati, questo Ministero con C.M. n. 84 prot. 3288/B/1/A del 26.3.1993 aveva fornito indicazioni e precisazioni in ordine all'esecuzione dei predetti giudicati.

Questa Amministrazione, in particolare, aveva chiarito che il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati ex L. n. 88/76, spettava esclusivamente ai destinatari delle suddette decisioni del Consiglio di Stato, previo l'eventuale accertamento del possesso dei requisiti indicati al punto 2 della citata C.M. n. 84/93. Detti inquadramenti sono stati regolarmente effettuati.

Circa le richieste di estensione del giudicato presentate dai docenti che non avevano proposto impugnativa, con C.M. n. 84/93 era stato precisato che un eventuale accoglimento di detta istanza era subordinato alla determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del D.P.R. 1.8.1996, n. 13.

Successivamente il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, con decisione n. 17 del 16.5.1995, ha modificato il precedente avviso ed ha stabilito che gli insegnanti di stenografia o dattilografia e gli insegnanti tecnico pratici debbono sempre essere inquadrati come docenti diplomati e non come docenti laureati (tab. D annessa al decreto-legge n.13/76).

A prescindere dalla decisione assunta nell'Adunanza plenaria dal Consiglio di Stato, va tenuto presente inoltre che, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno escluso la possibilità di estendere l'efficacia dei giudicati giurisdizionali a casi analoghi, non oggetto di impugnativa.

Pertanto, pur considerando che si sono venute a determinare, per effetto delle diverse decisioni del Consiglio di Stato succedutesi nel tempo, situazioni giuridiche ed economiche diversificate nell'ambito della

stessa categoria, la questione non può che essere definita in via legislativa dalle competenti assemblee parlamentari, alle quali sono state presentate proposte di legge al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

più volte, ormai, senza il coinvolgimento dovuto del Parlamento italiano, sono state assunte delicate iniziative nel settore della scuola;

da notizie di stampa si apprende che sarebbe in atto il varo di una « maxisperimentazione » scolastica, da attuare fin dal prossimo mese di settembre 1997 in 168 scuole-pilota;

la citata « maxi-sperimentazione » prevederebbe un biennio unitario, configurato secondo le indicazioni contenute nel disegno di legge relativo al riordino dei cicli scolastici, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri;

già in altre occasioni sono state avviate sperimentazioni, in alcuni casi discutibili, e sulle quali non vi è mai stata una seria verifica —

su quali basi sia predisposta la suddetta operazione di « maxisperimentazione »;

quali controlli e verifiche si intenda porre in essere;

con quali criteri siano state scelte le 168 scuole-pilota;

quali saranno gli interventi nei confronti dei docenti certamente penalizzati dall'attuazione della sperimentazione;

quali garanzie si intendano porre in essere nei confronti degli « alunni-cavia »;

quale sarà il personale responsabile dell'effettiva attuazione della citata sperimentazione. (4-11580)

RISPOSTA. — *I numerosi processi di innovazione introdotti negli ultimi anni (interventi didattici educativi integrativi, progetto di istituto, carta dei servizi, eccetera), hanno evidenziato una crescente difficoltà da parte delle scuole a realizzare le modifiche dell'organizzazione della didattica necessarie per aderire meglio alle diversificate esigenze dell'utenza e alle nuove domande di formazione che non si limitano più alla trasmissione dei saperi, più o meno stabili, ma coinvolgono l'esigenza di promuovere l'orientamento, la motivazione e la progettualità individuale del singolo alunno.*

Appare infatti sempre più evidente che l'attuale rigidità dei programmi — che codificano una volta per tutte e in maniera uniforme i curricoli formativi dei diversi indirizzi di studio — non consente di introdurre quegli elementi di flessibilità ormai indispensabili per arricchire, differenziare e « personalizzare » gli obiettivi formativi che una scuola attenta all'utenza deve porsi.

Va sottolineato, inoltre, che la stessa possibilità di mobilità degli studenti tra i diversi tipi di istituto e tra i diversi sistemi formativi (statale e regionale) richiedono un'organizzazione di tipo modulare dei percorsi formativi, con la chiara definizione, per ogni disciplina, degli obiettivi di apprendimento attesi (mappe delle competenze e abilità), degli standard nazionali da raggiungere e dei « nuclei fondanti » di ciascun percorso formativo.

In tale quadro evolutivo si è inserito l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, nell'attribuire l'autonomia didattica e organizzativa alle scuole, prevede al comma 9 la possibilità dell'offerta di insegnamenti « opzionali, facoltativi o aggiuntivi... fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali per ciascun tipo di indirizzo di studio ».

Consegue da quanto precede l'esigenza di ridefinire in termini più contenuti il cur-

ricolo nazionale di ciascun indirizzo, di definirne gli aspetti fondamentali e di aprire spazi di flessibilità per attività opzionale, facoltativa o aggiuntiva, anche esse di natura curricolare.

In questa prospettiva e in vista dell'elaborazione dei regolamenti attuativi dell'autonomia scolastica, l'Amministrazione, attesa la complessità delle questioni sottese all'autonomia medesima, ha ritenuto di aprire un limitato circuito di scuole (81 istituti professionali, 64 istituti tecnici, 18 licei classici, 5 licei artistici) nel quale realizzare un serio confronto e una approfondita riflessione circa le concrete modalità di realizzazione di una didattica più flessibile.

Il quadro di riferimento generale recepisce alcune indicazioni formulate dalla commissione dei saggi soprattutto nel senso di una forte motivazione all'apprendimento e di un alleggerimento del carico curricolare e tiene conto dei risultati acquisiti attraverso le sperimentazioni fin qui attuate e soprattutto fa proprie le esigenze largamente avvertite tra gli istituti.

I paletti progettuali proposti alle scuole per una sperimentazione in tal senso sono i seguenti:

programmi di studio che prevedano una scelta e una riduzione dei contenuti disciplinari in favore dell'approfondimento metodologico e culturale;

accettazione della logica degli standard disciplinari;

identificazione degli standard generali per le discipline inserite nei quadri orario;

computo degli spazi orari disciplinari su base annua;

presenza di una quota di variabilità reciproca fra le discipline;

apertura verso possibili accorpamenti disciplinari nella prospettiva della modularità;

apertura verso il sistema dei debiti e dei crediti formativi;

attenzione, nell'ambito della didattica, all'utilizzazione di una pluralità di strumenti educativi.

La individuazione dei modelli curriculari standard dei diversi indirizzi viene realizzata, all'interno del sistema dei paletti progettuali, in modo congiunto per quanto riguarda le discipline dell'area di equivalenza e separatamente per le discipline di indirizzo.

Al fine di realizzare tale sperimentazione che, lo si sottolinea, non è attuativa di un progetto già definito in tutte le sue parti ma espressamente mirata alla produzione e socializzazione di esperienze metodologiche avanzate, si sono invitate scuole che già avevano maturato al riguardo importanti pregresse esperienze di ricerca in collaborazione con l'Amministrazione, cercando peraltro di rispettare una equilibrata distribuzione territoriale.

Nell'individuazione delle scuole non è stata privilegiata alcuna sigla sindacale.

I presidi di tali scuole hanno partecipato direttamente alla definizione degli obiettivi e dei « paletti » della sperimentazione e si sono detti disponibili a promuovere formali delibere e adesioni da parte delle scuole.

I decreti di autorizzazione alla sperimentazione sono stati quindi emessi previa acquisizione di formali delibere da parte dei collegi dei docenti e dei consigli di istituto con specifico consenso della componente genitori.

Quanto ai contenuti si precisa che, proprio per le finalità sostanzialmente metodologiche dell'iniziativa, si è fatto riferimento agli attuali contenuti delle sperimentazioni già in atto presso le scuole chiamate a collaborare, sperimentazioni che attengono sostanzialmente al progetto Brocca.

Tali contenuti saranno ovviamente « ritirati » dalle scuole in relazione ai nuovi quadri orario ed alla finalità di tradurre gli attuali curricoli per contenuti in curricoli per obiettivi, standard e nuclei fondanti. Pur in una chiara definizione delle « terminalità quinquennali » — che restano quelle degli attuali indirizzi sperimentali — particolare attenzione viene rivolta al « biennio »

al fine di verificare, tra l'altro, l'efficacia dell'orientamento e dei riorientamento degli alunni che si spostano dal biennio di un indirizzo ad un altro.

A tal fine, anche nella prospettiva del riordino dei cicli scolastici, si è evidenziata un'area comune tra le scuole dell'ordine classico, scientifico, linguistico e magistrale ed un'area di « equivalenza » tra le scuole dei diversi ordini di istruzione secondaria superiore.

Saranno le stesse scuole, che aderiscono spontaneamente al progetto, a definire le classi di concorso individuate per ogni disciplina nel singolo progetto di lavoro tenendo conto ovviamente delle risorse professionali e delle disponibilità accertate.

Si sottolinea inoltre che l'orario medio settimanale delle lezioni (30 ore per l'istruzione classica-scientifica, 33 ore per l'istruzione tecnica, 34 ore per l'istruzione professionale, 34 ore per l'istruzione artistica), che presenta quote di variabilità a progettazione di istituto, comporta una riduzione del tempo-scuola: nel settore professionale da n. 40 ore settimanali rigidamente distribuite a n. 34 ore medie settimanali che potranno essere distribuite in modo flessibile; nel settore dell'istruzione tecnica da n. 38 ore settimanali ad una media standard di 31 ore con l'aggiunta di 2 ore a disposizione delle scuole per specifici interventi nell'area dell'integrazione.

Nel settore dell'istruzione classica l'articolazione del curricolo in 30 ore medie settimanali — di cui 2 da definirsi a cura della scuola — se comporta una limitata riduzione rispetto al progetto Brocca (34 ore), implica tuttavia un'aggiunta di ore rispetto all'attuale ordinamento.

In ogni caso una riduzione del monte ore complessivo rientra nelle prospettive auspicate anche dalle stesse scuole che hanno sperimentato il progetto Brocca.

Sono in via di predisposizione piani ispettivi, articolati per territorio, per indirizzi e per discipline, per il sostegno tecnico alle scuole nonché per il monitoraggio e la valutazione delle sperimentazioni.

Sono previste inoltre numerose iniziative di aggiornamento dei presidi e dei docenti alcune delle quali allo stato già realizzate mentre altre da realizzare nei prossimi mesi.

Da quanto precede emerge che l'intervento sperimentale proposto e sottoposto alla valutazione e al confronto più ampio, non costituisce anticipazione di alcuna soluzione curriculare ma vuole essere solo un contributo di riflessione operativa alle successive scelte del Governo e del Parlamento, finalizzato ad evitare il ripetersi di normative di fatto di difficile applicazione nelle scuole.

Tale intervento, pertanto, nei limiti soprindicati, costituisce un'attività doverosa ed autonoma della stessa Amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto emanato recentemente il provveditore agli studi di Ascoli Piceno ha informato le scuole medie di Montelparo e di Montemonaco della mancata concessione per la formazione della prima classe per l'anno accademico 1997-1998, per il numero esiguo di presenze, prevedendo in suo luogo la formazione di una pluriclasse;

quanto stabilito è di estrema gravità se si considera che ciò determinerà, in breve tempo, la soppressione definitiva della suddetta realtà scolastica;

i genitori degli alunni, riunitisi in assemblea alla presenza del direttore dell'istituto, hanno dichiarato di non accettare la decisione per motivi pedagogico-didattici —;

se non ritenga di dover revocare il suddetto decreto, al fine di evitare la completa disgregazione dell'intera realtà scolastica e considerato che esso recherebbe un sicuro nocume al svolgimento delle lezioni ed alle conseguenti difficoltà di apprendimento, contrariamente a quanto la riforma della scuola vorrebbe realizzare.

(4-12496)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno in sede di determinazione dell'organico di diritto per l.a.s 1997/98, in applicazione delle disposizioni di cui ai DDII. n. 177 e n. 178 del 15.3.97, non ha autorizzato il funzionamento delle prime classi presso le scuole medie di Montelparo e Montemonaco.

I suddetti provvedimenti sono stati adottati in quanto le scuole in parola, pur se ubicate in comuni montani, sarebbero state frequentate rispettivamente da 6 e 5 alunni e pertanto in numero inferiore al minimo consentito dall'articolo 4, punto 4.4 del già citato D.I. n. 177.

In fase di organico di fatto, il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale ha autorizzato, in via eccezionale, il funzionamento di pluriclassi come previsto dal suddetto articolo 4.

Si precisa che presso la scuola di Montemonaco funziona la pluriclasse, a Montelparo invece, non è stata accettata la soluzione della pluriclasse e pertanto i 6 bambini della I media sono stati iscritti presso scuole viciniori.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NARDINI e LENTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha proposto il piano di riordino della rete scolastica, contestata dagli studenti;

risulta agli interroganti che undici studenti sono indagati dalla procura della Repubblica di Locri;

gli studenti — a quanto risulta agli interroganti — hanno semplicemente occupato la scuola come forma di protesta, avendone per altro dato previa comunicazione —;

se sia a conoscenza dei fatti;

quali provvedimenti adottare per impedire che la scuola, così penalizzata, possa influire pesantemente sulla popolazione più debole.

(4-10326)

quali provvedimenti adottare per impedire che la scuola, così penalizzata, possa influire pesantemente sulla popolazione più debole. (4-10326)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria aveva in un primo tempo ipotizzato, ai sensi della normativa vigente, l'aggregazione dell'Istituto Statale d'arte di Locri al liceo artistico di Siderno in quanto detto istituto ha funzionato nell'anno scolastico 96/97 con n. 15 classi delle quali n. 3 di scuola media annessa per un totale di 252 studenti.

Questa Amministrazione tuttavia ha ritenuto di non attuare per l'anno scolastico 97/98 il provvedimento in parola e pertanto l'Istituto d'Arte manterrà la propria autonomia.

Non risulta infine che siano stati attivati dall'autorità giudiziaria procedimenti penali nei confronti degli studenti coinvolti nella occupazione dell'istituto per protestare contro la perdita dell'autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

OSTILLIO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato con incarico per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

l'Enit ha istituzionalmente il compito di promuovere e incrementare il turismo dall'estero verso l'Italia, compito che svolge anche attraverso propri uffici di rappresentanza o delegazioni costituiti oltre frontiera;

tali uffici o delegazioni esercitano un compito di grande rilevanza e responsabilità per determinare il flusso turistico diretto verso il nostro paese e, quindi, per la nostra economia;

per motivi geografici, culturali ed economici, nell'ambito dei paesi europei il turismo proveniente dalla Svizzera riveste un ruolo primario ed una particolare im-

portanza e, pertanto, l'opera di promozione turistica ivi svolta deve essere ispirata a criteri di massima efficienza, imparzialità e disponibilità verso gli operatori turistici locali;

Zurigo, una delle principali città della Confederazione elvetica, è sede di una delegazione di grande importanza —:

se sia vero, come risulta all'interrogante, che l'attuale responsabile della delegazione Enit di Zurigo, Gianfranco Pompei, svolge i propri compiti di promozione e rappresentanza con metodi, ad avviso dell'interrogante, improntati a parzialità e discriminazione, mostrando di favorire puntualmente gli stessi operatori turistici nelle iniziative promosse dall'Enit, quali *workshop, educational tour, convegni, eccetera*;

se sia vero che dall'esame attento degli operatori elvetici che hanno partecipato nel corso degli ultimi anni a tali iniziative, tranne poche eccezioni, risultano invitati sempre le stesse organizzazioni senza tener conto delle richieste inoltrate da altri operatori turistici, che pure avrebbero tutti i titoli per partecipare;

secondo quali criteri e con quali risultati le delegazioni estere dell'Enit svolgano la propria funzione istituzionale e quali siano le garanzie e i controlli sull'attività e i metodi adottati dalle delegazioni dell'Enit all'estero per evitare che la politica promozionale dell'ente venga attuata secondo criteri personalistici e clientelari, con evidenti danni per l'immagine dell'Italia e per il nostro turismo;

quali iniziative intenda assumere il Governo per attuare una promozione turistica all'estero realmente efficace e adeguata all'importanza che nella nostra economia tale settore possiede, in modo da restituire all'Italia — nel turismo internazionale — quel ruolo che ha perso a tutto vantaggio di paesi, come la Spagna, in questo settore sicuramente più attenti del nostro. (4-10066)

RISPOSTA. — *L'ENIT, nelle direttive emanate dalla Direzione Generale per l'individuazione degli operatori da invitare alle*

iniziativa organizzate dall'ente stesso, ha dato priorità al principio dell'alternanza, oltre a quello dell'importanza dell'operatore sul mercato, considerata la tipologia delle iniziative stesse e le specializzazioni prevalenti dei vari operatori. Sulla base della documentazione agli atti, è stata assicurata dalla Delegazione di Zurigo la più ampia partecipazione degli operatori alle borse turistiche organizzate dall'ente.

Infatti, dall'analisi degli inviti per la partecipazione a Borse internazionali risulta che nel 1995 gli operatori turistici complessivamente invitati alle 13 Borse programmate sono stati 43 per un totale di n. 59 presenze; nel 1996 i tour operators invitati alle 14 Borse realizzate sono stati 56 per un totale di n. 67 presenze.

Le Delegazioni estere dell'ENIT svolgono l'attività istituzionale sulla base del Programma promozionale triennale e di un Piano esecutivo annuale che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e successivamente approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Turismo.

L'attività di organizzazione all'estero viene tenuta costantemente sotto controllo dalla Direzione Generale attraverso gli Uffici dell'ente competenti.

Infatti, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 292/90, il titolare dell'ufficio all'estero presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione economica e amministrativa dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

I risultati vengono descritti nella relazione annuale predisposta dall'ENIT sulla base dei rapporti redatti da tutti gli Uffici centrali e periferici.

Detta relazione risulta comunque a disposizione del Parlamento in quanto, secondo quanto disposto dall'art. 30 della legge 70/75, è stata trasmessa per gli anni

1995 e 1996 una relazione sull'attività dell'ENIT da parte dell'Amministrazione vigile.

Il Ministro delegato per il turismo: Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il direttore generale del Policlinico Umberto I, dottor Tommaso Longhi, ha presentato un esposto in data 8 novembre 1994 alla Corte dei conti relativa all'indennità ex articolo 31 al personale dell'università « La Sapienza » di Roma, pagate dal rettore Tecce in difformità al parere del Consiglio di Stato, senza i finanziamenti relativi negati dalla regione Lazio e senza che i mandati dal mese di settembre al mese di dicembre 1994 fossero stati firmati né dal direttore citato né dal direttore amministrativo, né dal ragioniere capo;

in seguito a detto esposto, la Corte dei conti ha inviato due inviti a dedurre al rettore Tecce, in data 26 gennaio e 20 febbraio 1995 e recentemente lo ha citato a giudizio;

la Banca di Roma, ente tesoreria dell'università « La Sapienza » di Roma, avrebbe comunque disposto il pagamento dell'illegittima indennità al personale del Policlinico Umberto I per un valore pari a diversi miliardi —:

se sia stato già informato del fatto e, in caso positivo, se abbia attivato, nell'ambito dei propri poteri e tramite la Banca d'Italia, un'azione di controllo sulle regolarità del comportamento della Banca di Roma.

(4-03729)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente il pagamento di un'indennità effettuato dalla Banca di Roma, in qualità di ente tesoriere, al personale dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Al riguardo, si comunica che la Banca di Roma, interpellata sulla questione dalla Banca d'Italia, ha riferito quanto segue.

A seguito delle osservazioni formulate dalla Giunta Regionale del Lazio sul metodo di calcolo adottato dall'Università degli Studi « La Sapienza » nella determinazione

di indennità dovute al personale universitario ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, sono insorte divergenze, che non hanno consentito al Direttore Generale di firmare i mandati di pagamento riguardanti gli emolumenti a favore del personale del Policlinico Umberto I, relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1994.

Il mandato relativo al mese di luglio era stato invece regolarmente sottoscritto dal Direttore Generale.

Successivamente il Rettore, nell'ambito dei poteri attribuitigli dallo Statuto dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», e nella sua qualità di legale rappresentante dell'Azienda Policlinico Umberto I, ha firmato i mandati di pagamento, nella misura fino ad allora prevista, relativi ad emolumenti fino al mese di dicembre 1994, sulla base dei pareri e delle valutazioni concordi di organi amministrativi e governativi, quali il Consiglio per la Gestione Tecnico-Amministrativa del Policlinico, il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, il Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Prefetto di Roma e l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio.

I mandati in questione sono stati sottoscritti dal Rettore, in attesa che il Consiglio di Stato, su istanza del Rettore, si pronunciasse definitivamente sulla questione.

La Banca di Roma, quindi, nella sua qualità di tesoriere dell'Università degli Studi «La Sapienza», ha provveduto a dare esecuzione ai mandati di pagamento sottoscritti dal rettore fino al mese di dicembre 1994; tuttavia, in attesa di una definitiva pronuncia del Consiglio di Stato, è stato concordato che sui mandati di pagamento venisse evidenziato chiaramente il diritto di ripetizione di quanto eventualmente non dovuto, in conseguenza di una diversa applicazione della norma che stabilisce il compenso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Pinza.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è stato prorogato il piano delle frequenze radiotelevisive fino al 1998;

l'interesse principale sembra concentrarsi sulla soluzione della questione delle frequenze televisive nazionali, a discapito di quelle radiofoniche e delle emittenti locali;

occorre al più presto avviare i lavori preparatori per il piano delle frequenze per evitare che altri ritardi possano pregiudicare l'approvazione dello stesso entro la prossima primavera —:

se non ritenga di voler intervenire affinché si giunga al più presto a una soluzione, anche in considerazione del fatto che il settore radiofonico e quello delle emittenti locali interessa migliaia di lavoratori.

(4-09372)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» prevede che detta Autorità provveda alla definizione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze che, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità di garantire l'assetto concorrenziale del mercato, determinerà un nuovo quadro normativo per la gestione del servizio pubblico e lo sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva privata.*

Questo Ministero, in attesa del funzionamento dell'Autorità, ha invitato le regioni — titolari delle competenze in materia urbanistica, sanitaria ed ambientale — a comunicare i siti presso i quali dovranno essere installati gli impianti ed ha contattato le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia nonché le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tutelare le minoranze linguistiche.

Raccolte le necessarie informazioni sta ora procedendo nell'attività di pianificazione

secondo i criteri previsti dall'articolo 2 comma 6 e dall'articolo 3 della citata legge 249/97.

L'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze, relativamente dalla parte televisiva, risulta in leggero ritardo rispetto alla data prevista del 31 gennaio 1998, a causa di contratti tecnici che saranno tuttavia risolti entro tempi brevi; le relative concessioni saranno rilasciate entro il 30 aprile 1998.

L'approvazione del piano medesimo, per la parte concernente il settore radiofonico, è invece prevista per il 31 dicembre 1998 e le relative concessioni saranno rilasciate entro il 30 aprile 1999.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 13 dicembre 1997 a Firenze, in piazza Mercato Centrale, alle ore 20,50 erano presenti degli autocarri comunali incaricati della rimozione dei veicoli in sosta non autorizzata;

gli addetti a tale servizio, coadiuvati dai vigili urbani, hanno forzato con attrezzi metallici le portiere di alcune vetture e dopo averle aperte hanno posto il cambio in folle e hanno disinserito i sistemi di allarme;

di fronte alle richieste di chiarimenti di alcuni cittadini i vigili urbani hanno argomentato che esiste un'ordinanza della Prefettura che autorizza i vigili urbani a forzare le portiere delle vetture al fine di consentirne più agevolmente la rimozione, non sapendo indicare però gli estremi di tale atto prefettizio —:

se corrisponda al vero che il prefetto di Firenze o altri prefetti abbiano emanato una ordinanza che consenta di forzare delle vetture private, in che data sia stato emesso l'atto e sulla base di quale norma giuridica;

chi siano gli enti o le amministrazioni a cui vengono imputate le spese per i danni subiti alla carrozzeria e

alle serrature delle vetture, oltre che le possibili asportazioni di effetti personali custoditi nell'auto. (4-14515)

RISPOSTA. — Non risponde al vero che il Prefetto di Firenze abbia adottato l'ordinanza, cui fa riferimento la S.V.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PISCITELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il generale della guardia di finanza Francesco Di Santo aveva chiesto al tribunale amministrativo regionale del Lazio di ottenere la promozione al grado superiore, (generale di divisione), promozione bloccata in seguito al coinvolgimento, riportato dalla stampa, del generale nelle inchieste della magistratura milanese sulla corruzione dei vertici della Guardia di finanza. Di Santo, infatti, all'epoca era il diretto superiore del colonnello Giuseppe Cercello;

il Tar del Lazio, nelle scorse settimane, ha accolto il ricorso del generale Di Santo —:

cosa intenda fare il Governo per evitare che il generale Di Santo, visto il suo coinvolgimento nelle inchieste milanesi, possa trovarsi, in breve tempo, perfino a comandare in seconda il corpo della Guardia di finanza;

se il Governo non intenda presentare immediatamente ricorso al Consiglio di Stato;

quali misure il Governo intenda adottare per dare un segnale significativo di cambiamento in un corpo — la Guardia di finanza — già fortemente coinvolto ai suoi massimi vertici in molte delle inchieste per corruzione che hanno sconvolto il Paese in questi anni. (4-03572)

RISPOSTA. — Si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di sapere quali iniziative intenda assumere questo Dicastero per evitare che il Generale della Guardia di

Finanza Francesco D'Isanto, stante il suo coinvolgimento nelle inchieste per corruzione da parte della magistratura milanese, possa ottenere la promozione al grado superiore di generale di divisione.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha precisato che il Generale di Brigata Francesco D'Isanto è stato valutato, a scelta, al grado superiore per gli anni 1995 e 1996.

La Commissione Superiore di Avanzamento, con verbali in data 2 febbraio e 15 dicembre 1995, ha giudicato idoneo il predetto ufficiale generale, classificandolo rispettivamente al 10° posto e all'8° posto delle graduatorie di merito, con i punteggi di 28,00/30 e 28,06/30. Di conseguenza il Generale di Brigata D'Isanto non è stato iscritto nei quadri di avanzamento al grado di Generale di Divisione, attesa la previsione legislativa di un'unica promozione, per entrambi gli anni.

Pertanto, non corrisponde al vero la circostanza secondo cui al predetto Ufficiale Generale la promozione sarebbe stata « bloccata in seguito al coinvolgimento..... nelle inchieste della Magistratura milanese..... ».

A tal proposito è stato fatto presente che nei riguardi del Generale di Brigata D'Isanto non risulta pendente, ad oggi, alcun procedimento penale.

Avverso la valutazione relativa all'anno 1995, l'ufficiale in questione ha proposto ricorso al TAR Lazio, contestando il punteggio attribuitogli nonché i giudizi della Commissione Superiore di Avanzamento.

Il ricorrente in particolare ha lamentato la violazione dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1995, n. 1137 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1993, n. 571 deducendo eccesso di potere, per mancanza di adeguatezza fra la collocazione in graduatoria ed i propri meriti di carriera e per carenza di proporzionalità del proprio punteggio con quello ottenuto (28,50/3,0) dall'unico parigrado promosso, Generale Paolo Pasini, con riguardo agli incarichi ai titoli ed alle qualificazioni.

Il TAR Lazio con sentenza n. 1124 in data 19 giugno 1996, ha ritenuto fondato il

lamentato eccesso di potere relativo, con assorbimento delle ulteriori censure mosse.

L'Avvocatura Generale dello Stato, nel trasmettere la citata decisione dell'Organo Giurisdizionale, ha in merito rappresentato:

a) che la sentenza appariva « diffusamente motivata e, almeno nel suo complesso e nel merito, piuttosto convincente »;

b) che, a prescindere dal fatto se la decisione abbia o meno analizzato tutti gli elementi di valutazione a disposizione « i divari ivi messi in risalto fra il D'Isanto ed il Pasini » erano sufficienti per « indurre ad un'attenta riconsiderazione delle posizioni dei due parigrado messi a confronto »;

c) di essere dell'avviso, pertanto, di prestare acquiescenza.

Sulla questione, su richiesta del Ministro, si è pronunciata la Commissione Superiore di Avanzamento ritenendo che, nel caso di specie, non residuassero utili spazi per la proposizione dell'appello, tenuto conto anche dell'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato circa la inammissibilità, per genericità, dei motivi di appello che si sostanziano nella mera riproduzione delle controdeduzioni precedentemente formulate innanzi al TAR.

Dopo aver accertato la insussistenza di ulteriori elementi ostativi e processualmente rilevanti per disattendere il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il Comandante Generale pro-tempore ha ritenuto che ricorressero le obiettive condizioni di legge tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro dell'interessato, giusto il disposto dell'articolo 54, comma 5°, della legge n. 1137 del 12 novembre del 1955.

Pertanto, con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, nei confronti del Generale Francesco D'Isanto è stata disposta la promozione al grado di Generale di Divisione, con decorrenza 10 gennaio 1995.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PORCU. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le lezioni per gli studenti della I, II e III media della scuola media di Brunella,

frazione del comune di Torpè (Nuoro), vengono tenute nella stessa aula, a seguito dell'accorpamento delle tre classi;

si è venuta quindi a determinare una situazione francamente anomala che finisce col penalizzare fortemente l'esito della didattica;

a seguito di ciò sono in atto delle proteste da parte degli studenti e dei genitori, che hanno suscitato notevole clamore in tutta la zona interessata —:

se i fatti descritti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

quali iniziative intenda assumere per garantire un proficuo e razionale svolgimento delle lezioni nella scuola media di Brunella (comune di Torpè) e superare le oggettive difficoltà del corpo docente e degli studenti. (4-12574)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Nuoro, dopo un attento esame della situazione scolastica dell'intera provincia e tenuto conto delle difficoltà oggettive presenti in alcune realtà, ha disposto il mantenimento della sezione staccata della scuola media di Brunella, frazione di Torpe, che attualmente funziona con una pluriclasse, composta da 4 alunni di I e 10 di II, ed una III classe con 9 alunni.

Dalle informazioni fornite dal Provveditore risulta inoltre che tale situazione è stata condivisa ed accettata dai genitori dei bambini e pertanto le lezioni si svolgono regolarmente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PORCU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie recentemente diffuse a livello locale, sarebbe prossima la chiusura dell'ufficio di collocamento di Palau (Sassari), ennesimo provvedimento inopportuno e penalizzante per tutta la

zona dell'alta Gallura, che costringerebbe i residenti a dover fare riferimento alla sede di Olbia;

nonostante gli sforzi espressi dagli enti locali della regione e dalle locali associazioni imprenditoriali, volti ad operare una concreta ripresa soprattutto nel settore del turismo, con l'allungamento della stagione utile, da parte del Governo vengono perpetrate decisioni che a tutti i cittadini appaiono oggettivamente in controtendenza;

la presenza dell'ufficio di collocamento di Palau assume particolare rilievo, attesa la specifica situazione occupazionale dei numerosi centri dell'alta Gallura utenti del servizio;

fra gli altri, spicca evidente il caso della comunità di La Maddalena, città che conta circa tredicimila abitanti, con le basi della marina militare italiana e statunitense, con la recente istituzione del parco naturale dell'arcipelago omonimo e quello internazionale delle Bocche di Bonifacio, già di per sé discriminata geograficamente nella situazione di doppio isolamento, la quale si vedrebbe accollare ancora maggiori disagi a causa della precarietà in cui notoriamente versano i locali trasporti —:

se, in ragione di quanto sopra esposto, non ritenga indilazionabile l'esigenza di dover garantire continuità ed operatività all'ufficio di collocamento di Palau, al fine di evitare disagi maggiori ad una popolazione che conta il trenta per cento di disoccupati;

quali iniziative, necessarie ed urgenti, intenda adottare per scongiurare le ulteriori penalizzazioni per le imprese presenti nei comuni interessati che il non auspicabile provvedimento di chiusura dell'ufficio di collocamento di Palau provocherebbe, colpo forse definitivo a danno di un'area che, nella stagione turistica appena trascorsa, ha visto segnare presenze da primato a livello nazionale e a danno della speranza di sviluppo socio-economico cui sono rivolti gli sforzi di tutti i cittadini. (4-12756)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione in oggetto, si informa la S.V. On.le che non risulta essere stato adottato alcun provvedimento di chiusura della Sezione Decentrata di Palau, ma è stato soltanto ridotto il numero dei giorni settimanali del suo funzionamento.*

Si precisa, altresì, che il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, cui compete la costituzione ed il funzionamento dei Recapiti e delle Sezioni Decentrata, al fine di limitare i disagi agli utenti, si è impegnato ad estendere l'apertura della Sezione in parola ad altri giorni della settimana, oltre ai due preventivati, in relazione alle effettive esigenze di servizio che potrebbero presentarsi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PROIETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la città di Tivoli ha attualmente oltre cinquantacinquemila abitanti ed è meta annualmente di circa settecentomila turisti, in gran parte stranieri;

essa è sede di pretura, di compagnia dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia di Stato e del Corpo forestale, nonché di tutti gli uffici pubblici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

Tivoli ha assunto da sempre il ruolo di centro politico-amministrativo della valle dell'Aniene ed è sede di scuole di ogni ordine e grado, in cui quotidianamente affluiscono migliaia di studenti;

malgrado l'indubbia importanza strategica, la città di Tivoli rimane pressoché isolata dal mondo, in quanto vaste aree della città risultano non servite dal servizio di telefonia cellulare e, in particolare, in tutto il centro storico è impossibile percepire il segnale di tutte le reti di telefonia mobile —;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere, anche in previsione del giubileo del duemila e del prevedibile imponente

afflusso di visitatori nella città di Tivoli, per ovviare in tempi brevissimi al gravissimo incoveniente che minaccia di danneggiare seriamente le aspirazioni allo sviluppo economico di tutta l'area. (4-13308)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si tiene conto che: al 30 ottobre 1997 la copertura della rete TACS (tecnica analogica) da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 72,8 per cento del territorio e del 96,8 per cento della popolazione, mentre per la rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta era del 73 per cento del territorio e del 96 per cento della popolazione.*

Da parte sua la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) raggiungeva nell'ottobre 1997 la percentuale del 69 per cento del territorio nazionale e del 95 per cento della popolazione.

Quanto sopra è da porre a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

I dati surriportati testimoniano lo sforzo sopportato dalle due società, sia sotto il profilo tecnico che economico, per migliorare la qualità e la quantità del servizio su tutto il territorio nazionale anche se alcune zone, in particolare quelle montane, risultano tuttora non raggiunte dal segnale.

D'altra parte è noto che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica per cui risulta complesso garantire una buona ricezione nelle zone montuose dove è più facile il verificarsi di zone d'ombra.

Ciò chiarito in linea generale, per quanto riguarda la città di Tivoli si significa che in data 24 ottobre 1997 la società OPI ha attivato la stazione radio base di Tivoli che fornisce copertura alla maggior parte dell'area abitata, mentre la concessionaria TIM

ha comunicato che nel programma di estensione della rete relativo al corrente anno è prevista la realizzazione di una stazione radio base nella medesima città che fornirà copertura al comune e ad un tratto della strada statale Tiburtina.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

SAIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in base ad un accordo stipulato con il Governo, la multinazionale americana « Texas Instruments » avrebbe dovuto avviare, entro il 31 dicembre 1997, la « fase 2 » del programma concordato, con la costruzione di un secondo stabilimento che avrebbe dovuto assorbire un considerevole numero di lavoratori, dando così un contributo positivo alla soluzione parziale dei problemi occupazionali del territorio marsicano;

nei giorni scorsi l'azienda ha comunicato l'intenzione di rinviare l'inizio dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento, giustificando tale decisione con il fatto che vi sarebbero stati ritardi da parte delle case produttrici di componenti essenziali per il funzionamento dei computer e che vi sarebbe stata una caduta dei prezzi dei componenti stessi;

tale decisione crea sgomento in un territorio che aveva affidato gran parte delle speranze del proprio sviluppo su tale piano, che prevedeva ingenti finanziamenti da parte del Governo italiano —:

se sia a conoscenza di quanto rappresentato;

per quale motivo venga ritardato l'inizio della costruzione del nuovo stabilimento della « Texas Instruments » di Avezzano;

se non ritenga inaccettabile tale decisione unilaterale dell'azienda che viene meno ad un accordo programmatico precedentemente stipulato con il Governo;

se siano comunque assicurati i finanziamenti a suo tempo promessi all'azienda;

se vi siano pericoli che l'attuale dilazione dell'inizio dei lavori possa preludere ad un disimpegno definitivo rispetto all'accordo di programma precedentemente raggiunto;

quali iniziative intenda assumere il Governo per una positiva soluzione della vicenda che garantisca il rispetto degli impegni a suo tempo assunti dalle parti, in modo da rilanciare l'occupazione produttiva nell'area industriale della Marsica. (4-11317)

RISPOSTA. — *Il CIPE, con delibera 24 aprile 1996, ha autorizzato la stipula di un Contratto di programma tra la Texas Instruments Italia ed il Ministero del Bilancio; relativo ad un programma di investimenti per 1820 miliardi di lire da realizzarsi in Avezzano nel periodo 1996/2000.*

La firma di tale Contratto è avvenuta in data 16 dicembre 1996 mentre il CIPE, con delibera 18 dicembre 1996, ha autorizzato un aggiornamento del piano di investimenti della Texas Instruments Italia con un incremento del valore complessivo degli investimenti di 440 miliardi di lire.

Nel complesso il nuovo contratto ed il suo aggiornamento, ancora in corso di formalizzazione con il Ministero del bilancio, prevedono investimenti per un importo globale di 2,260 miliardi di lire.

La Texas Instruments opera nel mercato mondiale della componentistica a semiconduttore ed in particolare la Texas Instruments Italia produce, ad Avezzano, componenti di memoria in tecnologia CMOS di tipo DRAM e FLASH prevalentemente destinati alla produzione di personal computer.

Questo settore di mercato, in cui le DRAM rappresentano l'80 per cento circa del totale, è caratterizzato da alcuni aspetti specifici quali la presenza a livello mondiale di oltre 20 aziende giapponesi, coreane, americane ed europee in forte concorrenza tra di loro; un costante sviluppo tecnologico che consente di produrre componenti in

grado di memorizzare un numero sempre maggiore di informazioni elementari (bit o byte) in spazi sempre più ridotti; un altissimo livello di investimenti produttivi ed in attività di R&S che, per la rapida obsolescenza dei componenti, devono essere rinnovati costantemente; ed inoltre un costante adeguamento del prezzo unitario per bit dei componenti in funzione del rapporto tra domanda e offerta.

Tuttavia dall'inizio del 1996 è iniziato un ciclo negativo per questo settore di mercato che, negli ultimi 12 mesi ha portato ad una caduta del prezzo di vendita di circa l'80 per cento, mentre i produttori mondiali erano ancora impegnati nello sforzo di convertire i volumi di produzione dalla 4 alla 16M bit DRAM.

Questa caduta del prezzo di mercato ha inciso molto significativamente sulla redditività dei produttori di memorie che hanno cercato di reagire accelerando lo sviluppo tecnologico, in modo da ridurre i costi di fabbricazione, producendo delle 16M bit di dimensioni minori ed anticipando l'introduzione nel mercato dei componenti della generazione successiva (64 M bit).

Altra conseguenza di questa situazione di mercato è un generale rallentamento degli investimenti destinati principalmente all'incremento della capacità produttiva, quali la creazione di nuovi stabilimenti o la conversione di esistenti stabilimenti alla tecnologia 300 mm che consentirà il raddoppio dei componenti prodotti, a parità di fette di silicio trattati, rispetto alle linee che usano fette di silicio del diametro di 200 mm.

Le attuali previsioni mostrano che tra la fine del 1998 e l'inizio del 1999 il rapporto tra domanda e offerta, nel settore delle memorie, dovrebbe cambiare tendenza restituendo una migliore stabilità ai prezzi di mercato che consentirà anche il rilancio degli investimenti destinati all'incremento della capacità produttiva.

In questa situazione di mercato la Texas Instruments, come le altre grosse aziende mondiali che operano in questo settore, ha dato un significativo impulso all'attività di R&S aumentando le risorse disponibili e

richiedendo obiettivi più ambiziosi allo sviluppo tecnologico.

Per effetto di questa accelerazione, è stata, fin dal 1997, avviata alla produzione la tecnologia 28 micron, che usa dimensioni più piccole di quella originariamente prevista (.35 micron), con cui potranno essere prodotte principalmente delle 16 M bit DRAM a costi più adeguati ai prezzi di mercato.

Nel corso del 1998/99 sarà avviata alla produzione una tecnologia ancora più evoluta con dimensioni minime ancora più piccole (.18 micron) che permetterà la produzione a costi competitivi della 64 Mbit DRAM.

Contemporaneamente è già allo studio la possibilità di utilizzare, con alcune modifiche, queste stesse tecnologie per la produzione di memorie FLASH che, pur facendo parte del mercato dei componenti di memoria, sono meno sensibili alle citate turbolenze dei prezzi di mercato ed il cui utilizzo è attualmente in forte espansione.

Come conseguenza di queste linee strategiche e nell'ambito dell'arco temporale consentito dal contratto di programma, la Texas Instruments Italia ha anticipato gli investimenti in attività di R&S e l'adeguamento delle linee produttive attuali, relativi allo sviluppo delle nuove tecnologie, mentre ha spostato alla seconda metà del 1998 l'avvio degli investimenti industriali e di R&S collegati all'incremento della capacità produttiva derivante dall'utilizzazione della nuova tecnologia 300 mm.

D'altro canto questi aggiustamenti temporali dei progetti del contratto di programma si sono resi ulteriormente necessari per il ritardo dei fornitori mondiali nello sviluppo dei macchinari degli impianti idonei alla produzione dei componenti a semiconduttore, ivi comprese le memorie, in tecnologia 300 mm.

Queste modifiche dello sviluppo temporale sono già inserite nell'aggiornamento del contratto di programma in corso di perfezionamento con il Ministero del bilancio e nel complesso non porteranno, a regime, modifiche agli obiettivi produttivi ed occupazionali previsti.

In conclusione le variazioni temporali nell'esecuzione dei singoli progetti di investimento che rimangono comunque nell'arco temporale di validità del contratto di programma, sono a conoscenza del Ministero del Bilancio e non condurranno a variazioni dei livelli occupazionali previsti, né dovrebbero influenzare il livello di finanziamenti approvati dal CIPE.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

SAIA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo nel comune di Cansano (L'Aquila), paese montano situato all'interno del Parco nazionale d'Abruzzo, si stanno verificando disservizi e gravi disagi ai cittadini, legati al fatto che l'ufficio postale viene tenuto aperto solo per due ore al giorno in quanto l'unico dipendente, per mancanza di personale, viene spostato in comuni vicini;

tale situazione penalizza i cittadini di quel comune che vedono aggravarsi una condizione di disagio che li accomuna a tanti paesi montani collocati in aree interne e che li vede progressivamente ed ingiustamente spogliati di tutti i servizi pubblici;

la decisione dell'ente Poste, che contrasta con la legge sulla montagna, essendo stata assunta senza il preventivo assenso del sindaco, tende ad aggravare il processo di progressivo spopolamento delle aree interne con tutte le conseguenze negative che ciò comporta —:

per quale motivo la direzione provinciale dell'ente Poste de L'Aquila, abbia deciso senza sentire il sindaco, di ridurre così drasticamente l'orario di apertura dell'ufficio postale di Cansano;

se non ritenga opportuno intervenire perché tale decisione venga revocata onde assicurare agli abitanti di Cansano gli stessi diritti degli altri cittadini italiani;

per quale motivo anziché assumere questi iniqui provvedimenti, l'ente Poste

non provveda a coprire tutti i numerosi posti di organico vacanti. (4-13954)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che allo scopo di migliorare lo standard qualitativo dei servizi resi e, nel tempo di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografiche del paese.*

Nella stessa ottica si inquadra la decisione dell'ente medesimo di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Ciò premesso in linea generale, il ripetuto ente ha comunicato che nel territorio della filiale de L'Aquila vi sono numerose agenzie di base che presentano indici di produttività particolarmente bassi — tra cui anche l'agenzia di Cansano — circostanza che ha indotto l'ente stesso a procedere alla riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio, poiché l'unità ivi applicata effettua, per il rimanente orario, servizio di recapito della corrispondenza.

Tale situazione e la nuova organizzazione operativa sono state puntualmente rappresentate al sindaco del comune interessato, ribadendo l'impegno dell'ente — ed in particolare dell'agenzia di coordinamento dell'Alto Sangro — di garantire comunque la possibilità per gli utenti di avvalersi dei servizi postali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

SANTANDREA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

si erge, in località Ventoso di Scandiano (RE), uno splendido castello del X

secolo di rilevanza storica, in quanto testimone delle gesta del Matteo Maria Boiardo;

il castello è considerato monumento nazionale ed è quindi oggetto di attenzioni da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti di Bologna;

lo stesso castello, oltre ad essere meta delle scolaresche locali per visite di studio, è inserito nel progetto di « valorizzazione delle terre matildiche »;

purtroppo continue frane verificatesi in zona, ed il terremoto dell'ottobre 1996, hanno in maniera diffusa creato problemi alla struttura, ed in particolare alla cappella, danneggiata dal citato sisma -:

se sia a conoscenza del rischio a cui soggiace il castello di Ventoso di Scandiano dati i problemi sismici e franos;

come intenda intervenire per garantire la salvaguardia di un bene storico, patrimonio culturale di tutti i cittadini.

(4-14864)

RISPOSTA. — *Il complesso monumentale in Loc. Ventoso di Scandiano, conosciuto come Rocca detta la Torricella o Castello della Torricella di Ventoso, è sottoposto a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n.1089.*

L'aspetto attuale del complesso è in larga parte il risultato della trasformazione e ricostruzione ottocentesca operata dall'Arch. Cesare Costa sui resti dell'antico maniero, proprietà prima dei Fogliani e poi dei Boiardo.

A seguito del sisma del 1983 sono stati eseguiti lavori di consolidamento statico alle strutture danneggiate, regolarmente autorizzati dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna.

Per i fatti citati nell'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che alcuna segnalazione è pervenuta alla predetta Soprintendenza sia da parte della proprietà (privata) che da parte dell'Amministrazione comunale di Scandiano.

La Soprintendenza ha assicurato che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali,

si adopererà per gli eventuali interventi di propria competenza.

Va comunque precisato che i dissesti al complesso edilizio sono da addebitare ad un movimento franoso che interessa il versante, dissesti successivamente aggravati dalle scosse sismiche dell'ottobre 1996.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

SELVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella scuola media di Roncade-Monastier (Treviso) la docente di educazione musicale, di ruolo dal 1986, dietro presentazione di regolari certificati medici, svolge pochi giorni di lezione per poi assentarsi di nuovo;

una trentina di genitori con i figli iscritti a due classi terze, pochi mesi fa, hanno inviato una lettera di protesta al provveditore agli studi, chiedendo che le lezioni di musica fossero svolte come tutte le altre e non da insegnanti di altre materia (come è successo), oppure da supplenti sempre diversi;

risulta che la malattia della docente le permette di riprendere servizio (per qualche giorno) a scadenze fisse, in concomitanza delle vacanze estive, pasquali, natalizie, estive e all'inizio dell'anno scolastico;

un collega, già vicepresidente dell'istituto, ha presentato un esposto sulla vicenda alla procura della Repubblica senza, al momento, alcun esito;

risulterebbe che nel periodo 1993-1995, pur essendo in congedo per malattia, la docente trascorreva il pomeriggio a dirigere la scuola privata di musica « Amadeus », in locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale di Monastier -:

cosa si stia facendo per assicurare agli alunni della scuola media di Roncade-Monastier una regolare e continua educazione musicale durante tutto il corrente anno scolastico;

se la docente risulti attualmente in congedo e, in caso affermativo, a quale titolo. (4-13022)

RISPOSTA. — *In merito alle assenze effettuate dalla docente di educazione musicale della scuola media Roncade-Monastier di Treviso, alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il Provveditore agli Studi di Treviso al riguardo interessato ha precisato preliminarmente che la docente in parola non è più titolare presso la scuola media di Roncade in quanto trasferita, a decorrere dal corrente anno scolastico, presso la scuola media « Caprin » di Trieste.*

Il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha altresì fatto presente che, in effetti, dall'anno scolastico 1992/93 fino all'anno scolastico 1996/97 la medesima ha accumulato lunghi periodi di assenza, tutti comunque consentiti dalla vigente normativa, documentati e verificati da puntuali controlli promossi dall'amministrazione.

In particolare un lungo periodo di assenza è stato causato dalla maternità (anni 1992 e 1993) a cui sono seguiti documentati periodi di malattia del figlio e lunghi periodi per malattia della stessa docente, tutti documentati da certificati medici e confermati da controlli fiscali puntualmente richiesti dalla scuola.

Nei mesi estivi del 1996 su esibizione di certificato medico l'insegnante è stata messa in assenza per malattia d'ufficio, con riduzione degli assegni al 90 per cento mentre dal mese di marzo al mese di giugno 1997 ha usufruito d'aspettativa per famiglia senza assegni.

La documentazione d'obbligo è stata sempre inviata alla Ragioneria di Stato che ha provveduto di volta in volta ai controlli di competenza ed alla relativa registrazione delle assenze.

Gli assegni rimessi all'insegnante sono stati quelli previsti dalla vigente normativa con la relativa riduzione quando dovuta.

Il medesimo Provveditore agli Studi ha precisato che tutta la documentazione delle assenze riguardanti la docente in parola è stata acquisita dalla Procura della Repubblica di Treviso a seguito di esposto pre-

sentato da un docente della medesima scuola.

Alla medesima autorità giudiziaria compete pertanto accettare ed eventualmente sanzionare eventuali presunti comportamenti della docente di educazione musicale ai quali fa riferimento la S.V. Onorevole.

Quanto all'insegnamento della musica presso la scuola media di Roncade Monastier, da accertamenti svolti è risultato che esso è garantito, sia nella qualità, data la bravura di due ottimi supplenti, che nella quantità (circa 60 ore annuali per classe).

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SOSPIRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

i motivi che ritardino la definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Guido Natale, classe 1924, posizione n. 1106213, atteso anche che la commissione medica superiore ha espresso il proprio parere in data 30 ottobre 1996.

(4-13361)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la pratica di pensione di guerra riguardante il Sig. NATALE Guido, nato a Villamagna il 4 gennaio 1924.*

Al riguardo, si comunica che in esecuzione del verbale della Commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti del 21 settembre 1994 e dei verbali della Commissione medica superiore del 24 febbraio 1995 e 30 ottobre 1996, è stata emessa determinazione n. 2900054 dell'8 ottobre 1997, negativa di più favorevole trattamento pensionistico di guerra.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Laura Pennacchi.

STEFANI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia spa intrattiene con le società di servizi Audiotel rapporti com-

merciali che si possono ricondurre generalmente al contratto tipo che la stessa propone a questi « centri servizi » fornitori di telefonate erotiche, servizi informativi e quant'altro;

all'articolo 4 del contratto tipo è riportato che la tariffa stabilita dalla Telecom per i servizi Audiotel è costituita da una quota fissa dovuta al « trasporto » (lire 254 + Iva al minuto) che si può identificare con il vero e proprio impegno della linea, ed un valore aggiunto che può arrivare sino a lire 2540 + Iva al minuto nel caso della tariffa più alta;

di questo valore aggiunto la Telecom trattiene per « intermediazione finanziaria e rischi di insolvenza » il 25 per cento;

non risulta che la concessionaria pubblica di telefonia possa svolgere operazioni di intermediazione finanziaria -:

se ciò risulti anche ai Ministeri interrogati, e, in caso affermativo, se per la Telecom Italia spa, incassando somme per conto terzi, non si configuri una violazione della legge;

se l'utente sia eventualmente tenuto al pagamento alla Telecom delle sole 254 lire + Iva al minuto, anziché la tariffa intera del servizio Audiotel. (4-06277)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420, regolamento recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, prevede, all'articolo 14, la possibilità, per i gestori dei centri servizi audiotex ad accesso generalizzato, di demandare al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni il compito della contabilizzazione e della fatturazione all'utenza delle somme relative alla fornitura delle informazioni e delle prestazioni.*

Il decreto ministeriale 6 novembre 1995 concernente la determinazione delle tariffe di accesso e di trasporto per il citato servizio audiotex (G.U. n. 278 del 28 novembre 1995), stabilisce che il gestore della rete pubblica, per lo svolgimento di tale attività,

trattiene sul prezzo che riscuote direttamente dagli utenti, al momento di corrisponderlo ai gestori dei centri, una percentuale pari all'8,50 per cento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici, svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istat;

l'Istat provvede alla predisposizione del programma nazionale;

secondo l'articolo 15 del citato decreto legislativo, l'Istat provvede alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del sistema statistico nazionale;

al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica;

più in particolare la commissione vigila sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

inoltre la commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 12 del suindicato decreto legislativo, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'Istat, il quale provvede a fornire

i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri;

l'Istat, pubblica i prezzi alla produzione dei prodotti industriali, i prezzi praticati dai grossisti, i prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale ma soprattutto comunica, mensilmente agli organi di informazione, i prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati -:

se sia a conoscenza della prassi sopra esposta e se non ritenga opportuno intervenire al fine di richiedere all'Istat le definizioni specifiche dei singoli prodotti oggetto di rilevazione;

se non ritenga opportuno accertare quali siano le procedure di controllo di qualità dei dati rilevati dei singoli operatori, elaborati dall'Istat. (4-04522)

RISPOSTA. — L'interrogante solleva due questioni, la prima in relazione alla definizione specifica dei singoli prodotti oggetto delle rilevazioni statistiche attuate dall'ISTAT, in particolare quella dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, la seconda riguardante invece le procedure di controllo della qualità dei dati attivate nelle fasi di rilevazione ed elaborazione.

Quanto alla prima questione, è necessario premettere che l'attività di rilevazione statistica nel suo complesso e l'elaborazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in particolare, sono regolate da metodologie e norme tecniche definite e aggiornate in un lungo arco temporale; nello specifico in particolare quelle attualmente adottate sono anche il risultato di una recente innovazione metodologica operata sulla composizione del nuovo «paniere» che comprende i beni e i servizi oggetto delle periodiche rilevazioni.

Tale innovazione, introdotta nel gennaio 1996, risponde all'esigenza di tener conto delle modificazioni intervenute nella struttura dei consumi della popolazione. Le pre-

cedenti modifiche erano state effettuate nel 1989 e nel 1992.

Tra le ragioni che motivano l'innovazione va anche ricordata l'approvazione nel 1995 del Regolamento del Consiglio della Comunità Europea (CE 2494/95) che impone ad ogni stato membro precise scadenze per la costruzione di «indici dei prezzi al consumo armonizzati», che dovranno entrare in vigore a decorrere da gennaio 1997 per rispondere alle esigenze di comparabilità in ambito comunitario.

Le innovazioni introdotte riguardano in particolare:

A) - AGGIORNAMENTO DEL « PANIERE » DEI PRODOTTI OSSERVATI.

Il «paniere» dei prodotti oggetto di indagine comprende un campione di tutti i beni e servizi destinati al consumo delle famiglie di operai e impiegati e da queste effettivamente acquistati sul mercato.

L'attuale «paniere» è organizzato su 290 voci e 554 specifici beni e servizi, sulla base di un sistema di classificazione e aggregazione dei prodotti aggiornato, per cui alcune delle voci attuali riassumono altre precedenti e le rappresentano con un numero più elevato di prodotti specifici.

Le diverse voci non rappresentano soltanto se stesse, ma anche prodotti similari appartenenti alla medesima classe o categoria ed aventi dinamiche di prezzo solidali.

B) - MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ DEI PRODOTTI COMPLESSI.

La revisione recente ha riguardato anche una più ampia e dettagliata articolazione delle voci di alcuni prodotti complessi presenti nel paniere, che vengono così ad essere meglio rappresentati, come ad esempio i tabacchi, i medicinali, le automobili, i trasporti ferroviari, i servizi postali e di comunicazione.

C) - NUOVA ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA.

Tiene conto tra l'altro dell'esigenza di armonizzare a livello internazionale ed in

particolare europeo i criteri di classificazione economica dei prodotti.

D) - NUOVA STRUTTURA DI PONDERAZIONE.

L'importanza relativa, o peso, delle diverse voci di prodotto del «paniere» è stata determinata in base ai dati più recenti all'epoca, concernenti i consumi delle famiglie, dedotti dalle indagini sui bilanci di famiglia del 1994 e dalle stime di contabilità nazionale relative allo stesso anno e ai primi tre trimestri del 1995.

E) - AMPLIAMENTO A NUOVE UNITÀ DI RILEVAZIONE.

Nell'indice 1995 sono considerate nuove unità di rilevazione che consentono di ampliare il panorama della rete distributiva, in particolare gli hard-discount e gli ipermercati.

Quanto alla seconda questione, occorre chiarire che le procedure di controllo della qualità dei dati sono di tre ordini:

a) presso gli uffici comunali di statistica sono effettuati i controlli di coerenza dei prezzi dei prodotti mensilmente rilevati nei diversi punti di vendita con i prezzi corrispondenti rilevati nei mesi precedenti;

b) le commissioni comunali di controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo, istituite con legge 18.12.1927, n. 2421, effettuano controlli di congruità dei prezzi rilevati dagli uffici comunali di statistica;

c) i dati che all'ISTAT pervengono dai singoli uffici comunali di statistica sono sottoposti ad un triplice ordine di controllo:

1) comparazione con i dati rilevati nei mesi precedenti e con quelli di punti vendita diversi;

2) verifica su tutte le sostituzioni di prodotto intervenute a seguito di cambiamenti nelle tipologie dei prodotti osservati (varietà, qualità, marca modello, confezione...);

3) esame comparativo tra gli indici temporali di prodotto nelle diverse città.

Ogni rilievo effettuato per ciascuno dei tre ordini di controllo è eventualmente seguito da nuovi accertamenti dei prezzi sul territorio.

Il Ministro per la funzione pubblica: Franco Bassanini.

STORACE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di alcune notizie che accreditano la volontà della facoltà di architettura dell'università di Roma di utilizzare parte della struttura del Convitto nazionale di Roma, si è costituito un movimento spontaneo di operatori ed utenti per impedire la cessione a terzi di qualsiasi spazio che ne possa pregiudicare l'esistenza, per salvaguardare e tutelare in ogni sede gli interessi precipui dell'istituzione convittuale e, soprattutto, per chiedere alle autorità ministeriali il rilancio dell'Istituto;

il Convitto nazionale rappresenta, per le dimensioni e la tipologia degli spazi e per la posizione centrale che lo rende facilmente raggiungibile da ogni parte di Roma, un complesso «appetibile» nel panorama dell'edilizia urbana;

si comprende, perciò facilmente come già in passato enti, società ed organismi diversi abbiano concepito l'idea di utilizzare, in modo parziale o totale, locali e spazi, modificandone la destinazione originaria e snaturandone le finalità istitutive;

l'ultimo tentativo, in ordine cronologico, è della facoltà di architettura predetta, che avrebbe già approntato un progetto per trasformare il Convitto, o parte di esso, in una propria sede;

mentre tutte le precedenti richieste sono state sempre nettamente respinte — perché in contrasto con le finalità formative dell'Istituto e con la legge che, tra l'altro, riconosce la proprietà della strutt-

tura all'ente Convitto, — in quest'ultimo caso si registra un atteggiamento favorevole da parte delle autorità preposte e, in particolare, del ministero della pubblica istruzione;

la posizione assunta, se vera, sorprende non solo in quanto viene a scontrarsi con la normativa in vigore, ma anche perché il Convitto, a differenza di altre analoghe strutture, è tutt'altro che sotto utilizzato;

non è superfluo sottolineare il ruolo sociale del Convitto nazionale, che è l'unica istituzione pubblica in grado di assicurare, dalle scuole elementari fino alla maturità, il diritto allo studio a ragazzi meritevoli e bisognosi, come garantito dalla Costituzione, mettendo a disposizione ogni anno un certo numero di posti gratuiti che consentono vitto, alloggio e supporto educativo qualificato;

con l'istituto della semiconvittualità, esso fornisce altresì un sostegno non trascurabile a famiglie che, per diverse ragioni, non possono assicurare ai figli nell'arco della giornata tutto ciò di cui hanno bisogno;

le testimonianze degli attuali convittori e semiconvittori, confortate da quelle degli « ex » che tornano a distanza di anni per iscriversi i propri figli, sono la migliore garanzia della validità della formula del Convitto e del carattere sempre attuale della sua proposta formativa;

ogni anno si registra una crescente domanda di iscrizioni provenienti da famiglie residenti in tutti i quartieri di Roma e anche in paesi vicini;

per soddisfare completamente le richieste è necessario un piano di ristrutturazione di tutti i locali esistenti, con la creazione di spazi idonei per la residenzialità e l'aggregazione dei giovani, di ulteriori aule, laboratori attrezzati, palestre ed altri luoghi ricreativi;

pertanto, non è corretto affermare che esistono spazi inutilizzati dei quali approfittare, quando alcuni di essi sono

solo provvisoriamente vuoti, mentre altri già oggi, come alternativa agli spazi esterni, sono ampiamente adibiti a luoghi per il tempo libero per gli alunni di tutti i cicli scolastici;

quindi, suscita forti perplessità la compresenza, all'interno di un'unica struttura, dell'università e dei diversi gradi di quella che si avvia ormai a diventare « scuola dell'obbligo »;

se, infatti, la « verticalizzazione » dell'insegnamento primario e secondario, oltre a corrispondere ai più recenti orientamenti ministeriali, presenta vantaggi sul piano sia della continuità didattica sia della coerenza di indirizzo formativo, l'università è istituzione radicalmente diversa, con finalità, funzioni, modalità organizzative profondamente dissimili e incompatibili con quelle della scuola e, in questo caso, dell'istituzione convittuale;

inoltre, è contro ogni principio educativo e formativo prevede nella stessa struttura la presenza di studenti universitari, con comportamenti ed esigenze propri, e di alunni della fascia dell'obbligo, compresi i bambini della scuola elementare, che necessitano di modelli e messaggi adatti alla loro età —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

quali iniziative si intendano assumere perché sia pienamente salvaguardata l'esistenza del Convitto nazionale di Roma;

se non ritengano necessario ed urgente studiare soluzioni alternative per le esigenze logistiche della facoltà di architettura e, comunque, non lese degli interessi primari del Convitto stesso.

(4-09608)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Infatti per le esigenze della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma sono state individuate dal Provveditore agli Studi

ed assegnate alla facoltà medesima n. 8 aule presso l'Istituto Tecnico Femminile « Margherita di Savoia » in via Panisperna.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

se la direzione provinciale del tesoro di Milano abbia emanato il provvedimento di ripristino dell'indennità, a seguito dell'istanza prodotta il 20 dicembre 1994, spettante al signor Giovanni De Gennaro, Medaglia di bronzo al Valor Militare, residente a Lima (Perù), la cui partita n. 5981429 fu chiusa per irreperibilità dell'interessato:

se tale provvedimento sia stato trasmesso alla direzione provinciale del tesoro di Roma, competente per territorio e, in caso affermativo, quando al signor Giovanni De Gennaro potrà essere rimessa in pagamento l'indennità spettantegli.

(4-11872)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente il Sig. Giovanni DE GENNARO, residente a Lima (Perù), il quale in data 20.12.94 ha chiesto alla Direzione Provinciale del Tesoro di Milano di ripristinare i pagamenti relativi al proprio assegno di medaglia iscrizione n. 5981429.*

Al riguardo, si fa presente che le questioni attinenti a persone residenti all'estero sono trattate dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Roma — Ufficio estero, alla quale è stata trasmessa la pratica in questione (iscrizione n. 5981429).

Il menzionato Ufficio, considerato che i pagamenti erano stati sospesi dal 1° giugno 1962 in quanto il Sig. De Gennaro aveva trascurato la riscossione per due anni consecutivi, ha dovuto acquisire la documentazione (mod. 290 richiesto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Lima, certificato relativo al casellario giudiziario della Procura della Repubblica di Milano) intesa ad

accertare la conservazione del diritto al godimento dell'assegno. Soltanto dopo avere acquisito tali documenti è stato possibile disporre il ripristino dei pagamenti che è stato effettuato, sulla prima rata utile per le annualità da corrispondersi all'estero, cioè quella scaduta il 31.12.1997.

Di conseguenza, il Sig. De Gennaro riscuoterà le somme arretrate, non cadute in prescrizione, relative al periodo 1.1.90-31.12.96, pari a lire 1.082.490, nonché la rata per l'anno corrente di lire 333.792.

Le annualità successive saranno liquidate a mezzo assegno in valuta estera che sarà consegnato per il tramite della locale Rappresentanza Consolare e che sarà esigibile il 31 dicembre di ogni anno.

Il Sottosegretario di Stato per per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Pennacchi.

TURRONI e SAIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni hanno avuto inizio alcuni lavori di recupero e valorizzazione della chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, situata in località Rosciolo, frazione del comune di Magliano dei Marsi (Aquila);

la chiesa è una parte miracolosamente conservata di una badia benedettina dell'XI secolo ed è senz'altro uno dei più significativi monumenti dell'alto medioevo abruzzese;

in particolare, il progetto di recupero prevede, tra l'altro, i seguenti interventi:

la realizzazione di un parcheggio per auto a ridosso del fontanile-abbeveratoio che fiancheggia la chiesa, con l'eliminazione di alcuni alberi di pioppo;

la realizzazione di una « struttura ad anfiteatro » in travertino immediatamente a monte del piazzale antistante la chiesa;

l'allargamento e la sistemazione carrabile dell'antico sentiero, per circa 3 chilometri, che collegava la chiesa alla frazione di Rosciolo, mettendo in serio pericolo anche una quercia centenaria censita;

la realizzazione di una scalinata di collegamento tra il nuovo parcheggio ed il piazzale della chiesa;

già esiste una comoda strada asfaltata che porta alla chiesa nonché uno spazio per il parcheggio distante circa 200 metri dalla chiesa stessa;

tali interventi, se realizzati, comprometterebbero in modo irreparabile l'attuale suggestiva ambientazione della chiesa, parte integrante dello stesso monumento: la valenza storico-artistica di Santa Maria in Valle è dovuta infatti anche alle caratteristiche dell'ambiente naturale nel quale è collocata, che ne esalta il richiamo mistico e religioso —:

se il progetto sia stato esaminato dalla competente Soprintendenza ai beni ambientali e storici de L'Aquila e dalla sezione beni ambientali della regione Abruzzo;

in caso affermativo, quali criteri siano stati seguiti per permettere una così profonda alterazione del luogo con danno irreparabile per l'antica chiesa;

se non ritenga di dover intervenire immediatamente per bloccare i lavori e per ripristinare lo stato originario dei luoghi.

(4-14637)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla base degli elementi forniti dalla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Abruzzo, si comunica quanto segue.*

I lavori, che non interessano la Chiesa se non per la sistemazione di alcuni locali annessi che saranno destinati a servizio di custodia, riguardano la sistemazione dell'area esterna al sacro edificio e comportano interventi di ordinaria manutenzione e di risanamento conservativo ritenuti compatibili con l'ambiente naturale e sono necessari per la salvaguardia del bene monumentale,

costantemente sottoposto ad aggressione dal passaggio e dalla sosta degli autoveicoli nella zona antistante la Chiesa.

Il progetto, infatti, propone il divieto di accesso e di transito ad automezzi di ogni genere nell'area del sagrato che, insieme con quella del fontanile, sarà restituita al suo uso originario mediante opere di pavimentazione in pietra.

Inoltre, la proposta progettuale comprende l'inserimento, in una zona verde a monte rispetto al muro che delimita il sagrato, di tre gradoni in pietra per lezioni all'aperto, impropriamente definiti anfiteatro.

Il parcheggio per auto, a ridosso del fontanile — abbeveratoio che fiancheggia la Chiesa — è uno spazio sistemato con pietrisco di cava, che consentirà l'accesso ad una residenza privata raggiungibile, attualmente, solo percorrendo l'area antistante la Chiesa.

Poiché il progetto prevede il divieto di accesso nell'area suddetta, l'unica possibilità esistente per i proprietari di raggiungere la propria abitazione è quella di percorrere una strada interpodale la cui transitabilità, attualmente possibile solo ai mezzi agricoli, sarà migliorata mediante un intervento di sistemazione del fondo stradale con pietrisco di cava battuto; la quercia centenaria, se necessario, verrà adeguatamente tutelata.

Il progetto ha avuto le autorizzazioni previste dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 e il nulla osta, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, per quanto riguarda i lavori interni ai locali da adibire a servizio di custodia.

Si informa comunque che attualmente i lavori, iniziati senza preventiva comunicazione, sono stati sospesi dalla Soprintendenza dell'Abruzzo che sta svolgendo le necessarie verifiche di conformità a quanto autorizzato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

TURRONI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

dalle sezioni modenesi del WWF e dell'associazione Verdi, Ambiente e So-

cietà, viene segnalato che in località Volta di Saltino, comune di Prignano sulla Secchia (Modena), sarebbero stati realizzati lavori di ristrutturazione di un frantoio gestito alla ditta « Granulati Donini srl » ubicato alla confluenza tra il fiume Secchia ed il torrente Rossenna in una zona tutelata ai sensi della legge n. 431 del 1985;

la citata struttura è classificata nel vigente piano regolatore generale come « edificio artigianale in area agricola ». La stessa struttura, inattiva dal 1994, poco dopo il passaggio di proprietà dalla « Fratelli Munari » al Gruppo « Italcalcestruzzi », è indicata nel « Documento guida relativo alle modalità di trasferimento dei frantoi », elaborato dalla provincia, tra gli impianti da trasferire perché ubicato in zona vincolata;

nel dicembre del 1996 la ditta « Granulati Donini srl » ha presentato al comune di Prignano una richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di opere di adeguamento tecnologico dei citati impianti di lavaggio, frantumazione, selezionatura e stoccaggio di inerti lapidei;

la summenzionata domanda ha ottenuto parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale, subordinato alla condizione della presentazione di un programma di qualificazione e sviluppo aziendali, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine ed all'approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale. La pratica è stata inoltre trasmessa per competenza all'Ausl ed alla Soprintendenza;

pochi giorni dopo la citata seduta della commissione edilizia sarebbero iniziati i lavori oggetto della richiesta;

all'inizio del mese di gennaio, inoltre, la « Granulati Donini srl », attiva dal 30 ottobre 1996 e, a quanto è dato sapere, priva di dipendenti, è stata scelta dal Servizio provinciale difesa del suolo risorse idriche e forestali di Modena quale assegnataria di oltre il 50 per cento del materiale lapideo scavato alla confluenza Dolo-Dragone —:

se sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e quale ne sia la valutazione;

se vi siano stati atti formali di approvazione del progetto e se tali atti siano stati trasmessi al Ministro dei beni culturali e ambientali ex articolo 7 della legge n. 1497 del 1939;

se risultino espressi pareri da parte dei competenti uffici della Soprintendenza relativi ai lavori di adeguamento tecnologico degli impianti citati;

per quale motivo non siano state annullate ai sensi della legge n. 431 del 1985 le eventuali autorizzazioni comunali in considerazione della collocazione delle opere in una zona delicata e sensibile dal punto di vista idraulico, paesaggisticamente ed ambientalmente pregevole e sottoposta a precisa tutela;

se risponda al vero che tali lavori sarebbero iniziati pur in assenza di un parere positivo sul piano di sviluppo, richiesto dalla commissione edilizia ai sensi delle norme di attuazione del piano paesistico regionale, da parte del consiglio comunale di Prignano. (4-15084)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto è stata interpellata la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna che ha fatto presente quanto segue.*

In data 10 giugno 1997, con nota n. 7778, la predetta Soprintendenza ha comunicato al Comune di Prignano sulla Secchia il proprio nulla osta ai lavori in questione, per i quali era stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, l'autorizzazione n. 1425 del 10 marzo 1997 alla Ditta « Granulati Donini S.r.l. ».

Il progetto riguarda la trasformazione di un impianto esistente di lavaggio, frantumazione, selezionatura e stoccaggio di inerti lapidei, sito in località Volta di Saltino, sul torrente Rossenna.

Alcune parti dell'impianto saranno demolite e precisamente il frantoio a torre, la buca di carico e impianto del conglomerato bituminoso e l'impianto di macinazione della sabbia.

Verrà invece costruita una nuova scuola trice con i suoi nastri trasportatori.

Dal confronto tra quanto realizzato e quanto esistente non sono stati ravvisate diversità d'impatto, anzi diminuiscono gli impianti più alti.

Per le motivazioni anzidette non si è ritenuto di dover annullare l'autorizzazione rilasciata.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;

secondo l'articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), all'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente;

secondo l'articolo 114 del medesimo decreto legislativo, il sindaco ha obbligo di trasmettere ogni anno, prima dell'apertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o chi ne fa le veci;

iniziatu l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti;

l'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese, trascorso il quale, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento inviandola ad ottemperare alla legge —;

se non ritengano necessario ed urgente accertare a quanto ammonti realmente l'evasione dall'obbligo scolastico nella città di Roma;

quali provvedimenti ed iniziative sono stati finora presi per arginare tale fenomeno, che è spesso il primo sintomo di una situazione di forte disagio sociale e con quali risultati;

per quali motivi e ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia ancora proceduto ad intervenire adeguatamente per risolvere il fenomeno della dispersione scolastica, soprattutto nella capitale;

se non ritengano opportuno sollecitare l'Istat a predisporre un'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'evasione dall'obbligo scolastico su tutto il territorio nazionale;

quali iniziative intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire che i ragazzi, soggetti all'obbligo scolastico, anziché frequentare la scuola vadano ad incrementare il mondo della criminalità comune ed organizzata.

(4-11486)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene di dover far presente che questo Ministero ha da anni avviato un programma di prevenzione della dispersione scolastica promuovendo dal 1994 la realizzazione di piani provinciali articolati sul territorio, con particolare attenzione alle aree di maggior disagio, secondo le indicazioni della C.M. 257/94.*

Con l'O.M. 350/94, applicativa della legge 496/94, sono state disposte, nell'a.s. 1995/96, 350 utilizzazioni di personale della scuola, in possesso di specifiche competenze, su aree e reti di scuole che, sulla base di un piano provinciale triennale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica.

Al Provveditorato agli Studi di Roma sono state assegnate 18 unità di personale,

ridotte a 15 con l'O.M. 35/96, che ha ricordato a 300 unità il contingente nazionale. Tale contingente è stato confermato anche per l.a.s. 1997/98.

Il Provveditorato agli Studi, sentito anche l'osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica (costituito dai capi di istituto coordinatori degli osservatori di area e dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione, del Tribunale per i minorenni, del centro di giustizia minorile, dell'Ufficio minori della Questura, della Prefettura) ha individuato l'aree prioritarie di intervento nelle quali sono state costituite reti di scuole e avviati progetti integrati territoriali.

Gli osservatori integrati, costituiti a livello di area, hanno, tra i compiti loro assegnati, la costituzione di un centro di raccolta e di elaborazione dei dati per la gestione di informazioni riguardo l'anagrafe scolastica e la mappa dei servizi e delle strutture territoriali. Sono in via di definizione accordi di programma tra le istituzioni impegnate. Nel progetto provinciale di Roma sono inserite 28 scuole materne, 40 elementari, 60 medie, 55 superiori, per un totale di 183 scuole.

Per quanto riguarda la conoscenza del fenomeno, il settore del diritto allo studio e della dispersione scolastica del Provveditorato agli Studi di Roma raccoglie ed elabora dati riguardo gli alunni di tutte le scuole della città e della provincia: bocciature, ripetenze, interruzioni di frequenza, handicap, stranieri, nomadi.

Si fa infine presente che questo Ministero, in collaborazione con la società E.D.S., nuovo gestore del sistema informativo, sta mettendo a punto una procedura informatizzata per la costituzione di un'anagrafe di tutti gli alunni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nell'anno scolastico 1996-1997 presso l'Itis « B. Pascal » di Roma, sito nel quar-

tieri di Labaro, è stata attuata la prima fase del progetto triennale « persona, studente, cittadino a Labaro »;

l'attività di tale progetto era stata finalizzata all'educazione alla salute, alla promozione dell'autostima, all'educazione alla sessualità consapevole;

l'attivazione del progetto in questione ha riscontrato un vasto apprezzamento tra i cittadini interessati e le loro famiglie e che, più in particolare, centinaia e centinaia di giovani sono ricorsi a tale importante servizio;

era più che mai necessario dare continuità al progetto in questione, considerane anche l'importanza, oltre che dal punto di vista didattico, anche dal punto di vista sociale e di crescita civile —:

se corrisponda al vero che in virtù di una direttiva dell'attuale ministro il progetto sopra menzionato sia stato assurdamente cancellato e che analoghi altri progetti previsti siano stati anch'essi depennati;

se non ritenga opportuno urgentemente intervenire affinché i progetti in questione ed in particolare il progetto denominato « persona, studente, cittadino a Labaro » siano immediatamente attivati. (4-13704)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il competente Provveditore agli Studi di Roma ha precisato che l'assegnazione di unità di personale aggiuntivo alle scuole per lo svolgimento dei progetti ex articolo 455 del decreto-legislativo 297/94 è stata fatta in conformità di quanto previsto dal contratto collettivo decentrato provinciale siglato in data 21.7.1997 n. 3 e, pertanto, i posti sono stati attribuiti esclusivamente a docenti di classi di concorso in esubero.*

Tali progetti hanno comunque cadenza annuale in quanto sono vincolati alla con-

sistenza della dotazione organica provinciale per ciascun anno scolastico di riferimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VALPIANA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 84 del 23 marzo 1993 ha provveduto al riordino della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'Albo professionale;

delineando, all'articolo 1, l'attività professionale dell'assistente sociale, stabilisce che « L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali »;

il contenuto della norma è confermato dal decreto ministeriale 23 luglio 1993, istitutivo del corso di diploma universitario in servizio sociale, che fa riferimento a « competenze specifiche volte a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali »;

per lo svolgimento della professione di assistente sociale compresa la funzione di direzione di servizi sociali, la stessa legge n. 84 del 1993 richiede il possesso del diploma universitario in servizio sociale e l'iscrizione all'albo professionale (articolo 2);

la norma transitoria dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1993 riconosce al diploma di assistente sociale, conseguito ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 o ad esso equiparato ai sensi dei successivi articoli 4 e 6, idoneità all'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitari o fino alla trasformazione delle medesime in corso di diploma universitario;

il diploma di assistente sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 costituisce titolo universitario di primo livello, equiparato, sotto il profilo formale e sostanziale, al diploma universitario in servizio sociale istituito dalla legge n. 84 del 1993;

conseguentemente, l'iscrizione all'albo professionale costituisce titolo idoneo al conferimento di funzione di direzione di servizi sociali;

il possesso del diploma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e l'iscrizione all'albo professionale continuano ad essere ritenuti da molte pubbliche amministrazioni requisiti inidonei al conferimento agli assistenti sociali di funzioni di direzione di servizi sociali;

tal giudizio di inidoneità viene prevalentemente motivato con richiamo al decreto legislativo n. 29 del 1993 e al decreto legislativo n. 502 del 1992, i quali prevedono il possesso del diploma di laurea per il conferimento di qualifica e funzioni dirigenziali;

tale riferimento appare errato in quanto le funzioni di direzione che presuppongono e richiedono la qualifica dirigenziale e il diploma di laurea indicate agli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993 per la dirigenza nel ruolo sanitario, consistono in funzioni di indirizzo di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo di uffici centrali o periferici di particolare rilevanza e responsabilità, inquadrati nei livelli di cosiddetta alta dirigenza, ben diverse dalle più contenute funzioni di direzione di servizi sociali;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, contenente l'individuazione dei profili professionali del personale dei ministeri, colloca la direzione di servizi sociali nell'ambito dell'attività amministrativa funzionale;

l'indicazione contenuta nella legge n. 84 del 1993 del diploma di assistente sociale conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, entrambi titoli universitari di primo livello, come idonei e sufficienti allo svolgimento di funzioni di direzione di servizi sociali costituisce, ove occorra, una eccezione al principio generale del possesso del diploma di laurea per lo svolgimento di funzioni direttive (e non dirigenziali) —:

se non ritenga di predisporre con urgenza una circolare interpretativa, per dirimere i persistenti dubbi delle pubbliche amministrazioni e consentire senza ulteriori ritardi l'applicazione della legge n. 84 del 1993, così da garantire l'accesso alla direzione di servizi sociali anche agli assistenti sociali attualmente in possesso del diploma professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e, nel prossimo futuro, del diploma universitario in servizio sociale, iscritti all'albo professionale. (4-03984)

RISPOSTA. — *La problematica sollevata dall'On.le interrogante, con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, verte sull'attuazione della legge 23 marzo 1993, n. 84, riguardante il riordino della professione di assistente sociale e l'istituzione del relativo albo.*

Secondo la normativa introdotta da tale legge, rientra nell'attività professionale dell'assistente sociale — per lo svolgimento della quale viene richiesto, oltre all'iscrizione all'albo, anche il conseguimento del diploma universitario in servizi sociali istituito con decreto ministeriale 23 luglio 1993 — anche la « direzione di servizi sociali ».

Ciò implica che, per il profilo professionale nella cui declaratoria è previsto tale compito, si dovrà riconoscere come titolo culturale di accesso il relativo diploma universitario.

Tale obiettivo non potrà tuttavia essere raggiunto con una semplice circolare interpretativa, così come prospettato dall'interrogante, bensì dando concreta attuazione alle disposizioni di carattere generale contenute nella legge 19 novembre 1990,

n. 341, con la quale sono stati istituiti i diplomi universitari.

L'articolo 9, comma 5, di detta legge dispone, infatti, che, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego per l'accesso ai quali è richiesto come requisito culturale il diploma universitario.

Relativamente a quest'ultimo aspetto si fa peraltro rilevare che presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica opera una commissione che ha il compito di curare l'inserimento di tutti i diplomati universitari nel mondo del lavoro, ivi compreso il pubblico impiego.

Detta commissione ha già espresso parere favorevole ai fini dell'accesso, mediante i diplomi universitari, ai profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale per il personale della pubblica amministrazione.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

VALPIANA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:*

il 19 novembre 1993 a Kuiyong, in Cina, andò a fuoco una fabbrica di proprietà della Zhili Handcraft Company, che produceva su contratto per Artsana (Chicco);

nel corso dell'incendio morirono carbonizzate 87 giovani lavoratrici e altre 46 rimasero ustionate perché le vie di uscita erano chiuse con lucchetto;

il tribunale di Kuiyong ha riconosciuto l'impresa responsabile della tragedia ed ha condannato il proprietario, cittadino di Hong-Kong, a due anni di reclusione anche per aver pagato una tangente al comandante dei vigili del fuoco affinché falsificasse gli esiti dell'ispezione;

questa condanna, risoltasi poi in soli undici mesi effettivi di detenzione, ha chiuso la parte penale del caso, ma non ha reso giustizia alle vittime e alle loro famiglie;

le famiglie delle vittime avrebbero dovuto ricevere dall'impresa un risarcimento che, secondo la legge cinese, era un'una tantum di circa tre milioni di lire e un assegno mensile vitalizio pari all'80 per cento del salario minimo: ma, in realtà, non hanno ricevuto niente perché la Zhili ha dichiarato fallimento;

il Governo cinese è intervenuto versando alle famiglie delle operaie decedute una somma di circa cinque milioni di lire a totale risarcimento del danno;

le superstiti gravemente ustionate non hanno ricevuto nulla, tanto che non hanno potuto sottoporsi ad interventi di chirurgia plastica né riabilitativi e vivono attualmente in stato semivegetativo nei loro villaggi nativi;

subito dopo l'incendio, alcuni gruppi di Hong-Kong svolsero manifestazioni per richiamare l'attenzione sulle responsabilità della Chicco che, come ditta appaltante, aveva ed ha l'obbligo morale di garantire un risarcimento alle vittime;

la Cisl italiana si è fatta interprete di queste esigenze presso l'Artsana che, in linea di principio, si era dichiarata disponibile a partecipare al risarcimento, ma che, tuttavia, non ha poi in pratica provveduto in alcun modo;

una trentina di associazioni, tra cui Mani Tese, Arci, Acli di Milano e Centro nuovo modello di sviluppo hanno dato vita ad un coordinamento, che si è definito comitato per il risarcimento delle vittime, che ha avuto alcuni incontri con il consiglio di fabbrica dell'Artsana; ma a tutt'oggi l'azienda non ha ancora risposto alle richieste di incontro da parte del comitato;

è evidente a parere dell'interrogante la corresponsabilità della ditta italiana Artsana (Chicco e Prenatal) nell'aver subappaltato il lavoro ad una ditta straniera senza

assicurarsi che venissero rispettate le più fondamentali norme di sicurezza sul lavoro e il rispetto dei diritti delle lavoratrici —:

se il Governo intenda intervenire nelle competenti sedi per sollecitare la soluzione della controversia;

se possa in qualche modo farsi carico direttamente di un danno gravissimo creato da un'impresa italiana che subappalta lavoro nel terzo mondo mirando solo al minor costo del lavoro dovuto appunto alla mancanza di sia pur minime norme di sicurezza e di tutela dei lavoratori;

se intenda per il futuro promuovere l'emanazione di norme precise affinché i contratti di subappalto in paesi esteri da parte di ditte italiane contengano clausole certe per il rispetto degli elementari diritti dei lavoratori previsti dall'*International Labour Organization* (Ilo). (4-09960)

RISPOSTA. — *Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale competente, di precisa quanto segue.*

All'epoca dell'incendio di cui trattasi, la società cinese Zihli fabbricava giocattoli per diverse società multinazionali degli USA, Gran Bretagna, Canada, Francia e Italia. Fra questi clienti figurava anche la società italiana CABEN, del gruppo ARTSANA, con il compito dell'approvvigionamento (in una percentuale del 15% del fatturato) sul mercato del sud-est asiatico.

Dopo aver precisato che il ricorso a produzioni provenienti dai Paesi in via di sviluppo è causato dalla forte competizione internazionale e che comunque tali apporti possono essere considerati marginali, la società ARTSANA si è dimostrata sensibile alle problematiche di sicurezza sul lavoro, poste in evidenza dal caso della fabbrica di Zihli.

Dopo l'avvenuto incendio nella locale fabbrica cinese, le organizzazioni sindacali italiane, sollecitate alla questione del risarcimento a favore delle vittime della disgrazia dalle organizzazioni sindacali dell'Unione Europea, su invito dei sindacati di Hong Kong hanno preso contatto con la società ARTSANA, la quale si è dichiarata disponibile ad intervenire nel risarcimento sia par-

tecipando alla costituzione di un fondo comune da destinare alle vittime che attuando azioni di prevenzione e di maggiore sicurezza sul lavoro.

A garanzia della serietà e dell'efficacia dell'iniziativa, la ditta ARTSANA ha condizionato il suo intervento alla possibilità che ad essa partecipi anche un significativo nucleo di altri operatori interessati al problema, al fatto che la gestione del fondo comune di risarcimento e di tutta la attività di prevenzione sia comunque sotto il controllo delle Autorità locali, affidata ad un organismo internazionale legalmente riconosciuto ed alla necessità che si adotti sempre un approccio collegiale di positiva collaborazione, evitando qualsiasi forma di pressione coercitiva, come possono essere i boicottaggi di prodotti e di marchi di azioni dimostrative, tendenti a ledere l'immagine delle società che aderiscono alla iniziativa.

Si fa altresì presente che le Amministrazioni pubbliche non possono imporre clausole ad operatori italiani nei contratti, aventi carattere privatistico, di subappalto in Paesi terzi, anche se mirate al rispetto degli elementari diritti dei lavoratori previsti dall'International Labour Organization.

Si ritiene inoltre che il Governo italiano non possa farsi carico di danni, sia pure gravissimi, verificatisi nel corso di subappalti da parte di imprese italiane nel terzo mondo, di cui non può essere considerato responsabile, né direttamente né indirettamente.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Verbania, durante il periodo estivo, la scuola elementare Rodari, in località Torchiedeo, è stata utilizzata dal comune di Verbania per ospitare gruppi di studenti e di giovani stranieri;

il consigliere comunale di Verbania, signor Alberto Actis, effettuando un so-

pralluogo nei locali, ha evidenziato diversi danni alle strutture, con piccoli e più gravi inconvenienti per gli allievi;

il direttore didattico competente — anziché ringraziare il predetto consigliere comunale per l'interessamento — ha strumentalizzato in chiave politica la vicenda inviando una lettera al sindaco ed all'assessore alla pubblica istruzione di Verbania (giunta sostenuta da una maggioranza di sinistra) di insulti rivolti al consigliere comunale sopra citato (appartenente al gruppo di AN), tacciandolo perfino di « Gabibbo » e preconcettamente affermando che la sottolineatura dei danni e la visita « non può trovare alcuna giustificazione se non la strumentalizzazione ai fini politici non compatibili con i più alti fini educativi e formativi che la scuola si sforza di proseguire » —:

quali interventi intenda assumere nei confronti della predetta diretrice didattica, attraverso il provveditorato agli studi competente, per stigmatizzare un atteggiamento che, andando peraltro ben oltre ogni livello di buona educazione, presuppone che la scuola sia considerata una cosa riservata nella quale il consigliere comunale non possa svolgere una civile azione di ispezione (sulla situazione edilizia e di fruibilità), proprio quando l'immobile è di proprietà comunale. (4-13117)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto il competente Provveditore agli Studi di Novara ha precisato di aver disposto accertamenti ispettivi per chiarire la dinamica dei fatti ai quali fa riferimento la S. V. Onorevole.*

Dalla relazione ispettiva è emerso che a seguito del sopralluogo effettuato presso la scuola Rodari di Torchiedeo dal consigliere comunale di Verbania sig. Actis — nel corso del quale sono stati evidenziati i danni conseguenti a comportamenti vandalici dei giovani italiani ed europei che vengono ospitati durante i mesi estivi — la direttrice didattica ha inviato ai rappresentanti dell'amministrazione comunale (sindaco e con-

siglieri) la nota di cui è cenno nell'interrogazione in parola.

Tale documento presenta, in effetti, passaggi ed affermazioni che non si limitano ad osservazioni puntuali ed oggettive ma che costituiscono elementi di interpretazione soggettiva al limite della provocazione là dove si fa ampio ricorso all'ironia, tono questo che è servito in modo determinante a strumentalizzare l'intera vicenda.

La medesima nota, inoltre, contiene una interpretazione restrittiva del diritto di ac-

cesso e di controllo di un pubblico servizio la cui trasparenza gestionale, programmatica e propositiva è prevista dalla normativa vigente.

Tenuto conto degli esiti di detti accertamenti, il Provveditore agli Studi di Novara ha inviato alla direttrice didattica formale richiamo scritto ai suoi doveri affinché non abbiano a ripetersi situazioni spiacevoli come quella in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*